

VARIANTE ALLA S.S. 16 ADRIATICA
Bellaria-Rimini-Riccione-Misano

Richiesta di Proroga di validità del DEC VIA 54 del 20/03/2013

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTI:

Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da:

TECNE Gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A - *Mandataria*
SITECO srl
VdP srl
STUDIO TI srl

IL PROGETTISTA
Ing. Alessandro Frascari
Ord. Ingg. Bologna N.7115

IL GEOLOGO
Dott. Cocetti
ORD. GEOL. RER N.455/A

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Wainer Gianaroli
Ord. Ingg. Modena N.2896

VISTO ANAS

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Angela Maria Carbone

DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE
RELAZIONE PAESAGGISTICA

CODICE PROGETTO			NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00_IA10_AMB_RE02_A.doc			
DPBO31	D	2201	CODICE ELAB.	T00IA10AMBRE02	A	R
C						
B						
A	EMISSIONE		FEBBRAIO 2023	VDP-AMADIO	VDP-GIANCOLA	VDP-VENTURA
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

VARIANTE S.S. 16 ADRIATICA
Richiesta di proroga decreto VIA

Relazione Paesaggistica

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. CONFRONTO TRA IL PROGETTO ATTUALE E IL SIA 2011.....	3
3. INQUADRAMENTO	7
3.1 INQUADRAMENTO DELLO STUDIO	7
3.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE	7
4. IL PROGETTO	9
4.1 FINALITÀ E CRITERI GENERALI	9
5. INQUADRAMENTO VINCOLISTICO E PIANIFICATORIO	10
5.1 IL SISTEMA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE	10
5.1.1 <i>I beni paesaggistici</i>	10
5.1.1.1 Rapporto di conformità	12
5.1.2 <i>Le aree naturali protette</i>	12
5.1.2.1 Rapporto di conformità	14
5.2 GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI TUTELA PAESAGGISTICA	14
5.2.1 <i>Il P.T.P.R. 1993</i>	14
5.2.1.1 Rapporto di conformità	17
5.2.2 <i>Il sistema delle tutele del PTCP 2007 (variante 2012)</i>	19
5.2.2.1 Rapporto di conformità	23
5.3 PIANIFICAZIONE DI LIVELLO COMUNALE.....	24
5.3.1 <i>P.S.C. Bellaria Igea Marina</i>	24
5.3.2 <i>P.R.G. Comune di Rimini</i>	27
5.3.3 <i>P.U.G. Comune di Misano Adriatico</i>	39
5.3.4 <i>P.R.G. Comune di Coriano</i>	44
5.3.5 <i>P.S.C. Comune di Riccione</i>	48
5.3.5.1 Rapporto di conformità	54
6. ANALISI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO.....	55
6.1 STRUTTURA DEL PAESAGGIO	55
6.1.1 <i>La matrice naturale e seminaturale</i>	55
6.1.1.1 Assetto morfologico e idrogeologico	55
6.1.1.2 Assetto agricolo e vegetazionale	55
6.1.2 <i>La matrice antropica</i>	56
6.1.2.1 Assetto insediativo e relazionale	56
6.1.3 <i>La viabilità esistente</i>	57
6.2 CONDIZIONI PERCETTIVE	58
7. CONCLUSIONI.....	61

1. PREMESSA

La presente relazione ha come obiettivo quello di evidenziare le differenze presenti tra l'originario progetto della Variante alla S.S. 16 "Adriatica" nel tratto Bellaria - Misano Adriatico datato 2011 e l'aggiornamento attuale di tale opera, che verrà esposto inoltre negli allegati della presente relazione. Le modifiche evidenziate nei presenti documenti mettono alla luce la necessità di proroga richiesta, date le divergenze riscontrate.

2. CONFRONTO TRA IL PROGETTO ATTUALE E IL SIA 2011

Nel presente capitolo sono evidenziate le principali differenze tra il nuovo tracciato in progetto ed il precedente (2011). In rosso è possibile individuare il nuovo tracciato, in blu quello superato.

Come è possibile notare dalle sovrapposizioni, l'ultima versione del progetto possiede differenze sostanziali dal precedente soprattutto nelle aree degli svincoli, con trasformazioni dei sistemi distributivi del traffico quali rotatorie e rampe di immissione.

Tali variazioni comportano l'inevitabile analisi degli strumenti di pianificazione e tutela del territorio al fine di verificare possibili nuove incompatibilità e la coerenza delle scelte progettuali con il contesto paesaggistico locale esistente.






Figura 2-1 – QUADRO DI UNIONE DELLE MODIFICHE AL TRACCIATO




Riquadro 1 - Lo svincolo di Igea Marina è stato ridisegnato prevedendo solo una rotonda ad ovest del nuovo asse stradale.




Riquadro 3 - Nel nuovo progetto è previsto, in corrispondenza dello svincolo S.S. n.9 via Emilia, lo spostamento di una rotonda ad est del nuovo asse stradale ed il relativo allaccio stradale.




Riquadro 2 - In corrispondenza dello svincolo di Rimini Nord è stata abbandonata l'idea di un'unica rotonda a favore di una soluzione che prevede due rotonde e un sottovia con orientamento ovest-est che passa al di sotto il nuovo asse stradale.




Riquadro 4 - Lo svincolo via Marecchiese è stato riprogettato spostando più a nord il nuovo sottovia che consente di oltrepassare l'Autostrada Adriatica.




Riquadro 5 - Poco più a sud dello svincolo Marecchiese non è più prevista la realizzazione di un sottovia.




Riquadro 7 - Fra lo svincolo di Rimini Sud e le stazioni di servizio di Montefeltro il tracciato ha subito uno spostamento verso sud-ovest.



Riquadro 6 - A nord dello svincolo Rimini Sud non è più prevista la realizzazione di un sottovia.




Riquadro 8 - In corrispondenza del torrente Marano, a nord delle aree di servizio di Montefeltro, il nuovo progetto prevede un viadotto con un raggio di curvatura maggiore rispetto alla prima ipotesi progettuale.



Fi Riquadro 9 - A nord dello svincolo Riccione non è più prevista la realizzazione di uno svincolo



Riquadro 11 - È stato inserito un nuovo svincolo in corrispondenza del fiume Conca.



Riquadro 10 - A sud dello svincolo Riccione lo svincolo della nuova infrastruttura è stato ridisegnato.



Riquadro 12 - L'allaccio sud dell'infrastruttura è stato ridisegnato con l'eliminazione della rotonda centrale prima in progetto, la sua sostituzione con uno snodo differente e la realizzazione di una galleria.

3. INQUADRAMENTO

3.1 Inquadramento dello studio

Lo studio ha indagato il contesto territoriale attuale in cui si inseriscono le opere in progetto, sia in relazione ai caratteri morfologici che strutturali del paesaggio essenziali per la rappresentazione degli aspetti identitari e peculiari che vengono riconosciuti propri del territorio in esame.

Tali analisi hanno condotto al riconoscimento delle principali relazioni presenti fra le diverse parti che caratterizzano il territorio in esame, interpretandole al fine di valutarne le possibili modificazioni indotte dal progetto e/o coglierne le potenzialità positive.

A corredo della presente relazione sono stati redatti i relativi elaborati grafici, di cui si riporta di seguito l'elenco:

COD.	TITOLO TAVOLA	INQUAD.	SCALA
REL_PAE_01	Inquadramento geografico		1:100.000
REL_PAE_02	Inquadramento del progetto	1/3	1:25.000
REL_PAE_03	Inquadramento del progetto	2/3	1:25.000
REL_PAE_04	Inquadramento del progetto	3/3	1:25.000
REL_PAE_05	Vincoli - Legenda		
REL_PAE_06	Vincoli	1/3	1:25.000
REL_PAE_07	Vincoli	2/3	1:25.000
REL_PAE_08	Vincoli	3/3	1:25.000
REL_PAE_09	Mosaicatura PRG - Legenda		
REL_PAE_10	Mosaicatura PRG	1/4	1:10.000
REL_PAE_11	Mosaicatura PRG	2/4	1:10.000
REL_PAE_12	Mosaicatura PRG	3/4	1:10.000
REL_PAE_13	Mosaicatura PRG	4/4	1:10.000
REL_PAE_14	P.T.P.R. - Legenda		
REL_PAE_15	P.T.P.R.	1/3	1:10.000
REL_PAE_16	P.T.P.R.	2/3	1:10.000
REL_PAE_17	P.T.P.R.	3/3	1:10.000
REL_PAE_18	Uso del suolo - Legenda		
REL_PAE_19	Uso del suolo	1/4	1:10.000

COD.	TITOLO TAVOLA	INQUAD.	SCALA
REL_PAE_20	Uso del suolo	2/4	1:10.000
REL_PAE_21	Uso del suolo	3/4	1:10.000
REL_PAE_22	Uso del suolo	4/4	1:10.000
REL_PAE_23	Struttura del paesaggio - Legenda		
REL_PAE_24	Struttura del paesaggio	1/4	1:10.000
REL_PAE_25	Struttura del paesaggio	2/4	1:10.000
REL_PAE_26	Struttura del paesaggio	3/4	1:10.000
REL_PAE_27	Struttura del paesaggio	4/4	1:10.000
REL_PAE_28	Fotosimulazioni	1/7	Varie
REL_PAE_29	Fotosimulazioni	2/7	Varie
REL_PAE_30	Fotosimulazioni	3/7	Varie
REL_PAE_31	Fotosimulazioni	4/7	Varie
REL_PAE_32	Fotosimulazioni	5/7	Varie
REL_PAE_33	Fotosimulazioni	6/7	Varie
REL_PAE_34	Fotosimulazioni	7/7	Varie

Tabella 3-1 – ELENCO ELABORATI GRAFICI REDATTI

Si osserva che gli elaborati suddetti rispondono ai contenuti indicati nel citato DPCM 12/12/2005 ed in particolare quanto riportato nell'elenco relativo all'articolo 4.2 "Interventi e/o opere a carattere lineare o a rete":

3.2 Inquadramento territoriale

Il progetto della nuova Strada Statale 16, nel tratto compreso tra Bellaria e Misano Adriatico rappresenta uno dei principali collegamenti stradali nazionali fra il Sud ed il Nord e si inserisce nel più vasto ambito territoriale ed infrastrutturale interregionale e regionale. Attraverso la dorsale adriatica si collega il centro Europa con il sud del Mediterraneo (v. Tavola REL_PAE_01).

L'intervento ha inizio alla progr. km 192+000 nel comune di Bellaria a nord della provincia di Rimini e termina alla progr. km 214+300 – nel comune di Misano Adriatico – in prossimità del fiume Conca dove si ricollega al tracciato esistente.

L'opera in studio, prevista anche in sede di pianificazione locale, a livello comunale e provinciale, si sviluppa interamente all'interno del territorio provinciale di Rimini ed interessa, da nord a sud, i comuni di Bellaria –

Igea Marina, Rimini, Coriano, Riccione. In questo ambito, il territorio può essere rappresentato da una varietà di caratteri molto ricca, sia da un punto di vista ambientale, sia da un punto di vista insediativo – relazionale.



Figura 3-1 – COROGRAFIA DEL PROGETTO

Dal punto di vista ambientale, la morfologia del territorio attraversato nel tratto in esame è prevalentemente pianeggiante: la pianura alluvionale in cui si snoda la statale è costituita dai depositi dei corsi d'acqua dell'Uso, del Marecchia, dell'Ausa, del Marano e del Conca, che scorrono incisi nel terreno, trasversalmente all'infrastruttura, dalla catena appenninica fino al mare.

La principale funzione del territorio è agricola con buone valenze ambientali; queste, legate soprattutto alle caratteristiche paesaggistiche di margine tra l'ambito di costa e quello collinare. In tal senso, anche la pianificazione vigente – nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Rimini (PTCP) – esprime l'interesse paesistico – ambientale di questa porzione di territorio, in quanto esso assolve un ruolo di mediazione paesistico-ambientale e di collegamento tra l'urbanizzato e le aree collinari (coperte prevalentemente a boschi e a prato pascolo) e fluviali con valenza naturalistica (ricche di boschi ripariali e vegetazione palustre).

In particolare, vengono individuati due ambiti con potenzialità di sviluppo ambientale: il primo, collinare, si sviluppa lungo l'allineamento dei centri (S.Arcangelo, Coriano, S.Clemente, Morciano, verso i centri del Montefeltro) connettendo i rilevanti e vitali sistemi ambientali prossimi ai corsi d'acqua (Marecchia, Ausa,

Marano, Melo, Conca, Ventena) e le zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale dei crinali interposti.

Il secondo ambito, di pianura, si sviluppa nel territorio agricolo periurbano dei centri della costa e comprende, con le aree agricole di pianura residue all'urbanizzazione costiera, i colli isolati e le propaggini collinari (Montalbano, Vergiano, Scacciano, S.M. Pietrafitta, Saludecio) fino alle pianure alluvionali del Marecchia e del Conca, di elevato interesse agricolo produttivo.

Sotto il profilo insediativo – relazionale, è possibile individuare, in termini ben definiti, lo sviluppo di un triplice sistema distributivo sul territorio: un primo ambito, costiero, è costituito dal susseguirsi delle note stazioni turistico – balneari della costa, quali, tra le più importanti, Cesenatico, Bellaria, Rimini e Riccione; in affiancamento a questo primo ambito, negli ultimi anni si è sviluppata una diversificazione funzionale e dello sviluppo delle funzioni terziarie dell'indotto turistico, tesa ad una ripresa dei centri più periferici nei territori di pianura e di collina, definendo così il secondo sistema distributivo, quello medio collinare. In particolare, va segnalata la Repubblica di San Marino che, con la sua diversità amministrativa e le sue valenze paesaggistiche e antropiche, costituisce un polo attrattore allo stesso livello dei più importanti centri turistici lungo la costa.

Il terzo sistema distributivo sul territorio è, invece, costituito dalla struttura relazionale costituita da un asse nord – sud (Autostrada A14 – Strada Statale 16) e da una maglia di viabilità a carattere sovralocale, prevalentemente radiale attorno ai principali centri della costa.

Proprio in riferimento al sistema della mobilità, il già citato PTCP evidenzia una rete inadeguata a sopportare i flussi di traffico che provengono dall'entroterra e dalle attività turistiche lungo la costa.

Il PTCP rileva, pertanto, la necessità di realizzare una nuova arteria in affiancamento all'autostrada per il traffico a lunga percorrenza, ed individua nella nuova S.S.16 l'asse portante per la riorganizzazione funzionale di tutto il territorio; la sua collocazione, infatti, nel Corridoio Adriatico per la mobilità di persone e merci, e la sua funzione di collegamento tra importanti centri non solo turistici, come Rimini, Cervia, Ravenna, al servizio del più importante bacino turistico europeo rendono assolutamente prioritario il suo completamento.

Il nuovo progetto di variante della S.S.16 assume, pertanto, il ruolo di asse di attraversamento e distribuzione territoriale, mantenendo un rapporto specializzato con l'autostrada e connettendosi alla viabilità locale di smistamento.

4. IL PROGETTO

4.1 Finalità e criteri generali

La S.S.16 “Adriatica rappresenta uno dei principali collegamenti stradali nazionali fra il Sud ed il Nord e si inserisce nel più vasto ambito territoriale ed infrastrutturale interregionale e regionale. L’itinerario della S.S. 16 “Adriatica”, collega Padova con Otranto attraversando Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

La tratta interessata dal presente progetto è compresa all’interno del territorio della Regione Emilia Romagna (zona Sud-orientale) interessando interamente la provincia di Rimini. Il tratto stradale in esame, muovendosi da Nord a Sud attraversa i territori dei seguenti comuni:

- Bellaria Igea Marina
- Rimini
- Riccione
- Coriano
- Misano Adriatico

L’area attraversata risulta densamente antropizzata e molto attiva, popolata soprattutto nel periodo estivo per via della presenza di numerose strutture correlate al turismo. Inoltre lungo il suo sviluppo sono sorte anche numerose realtà industriali, commerciali e fieristiche ad elevato carico di traffico comprensoriale (Rimini Fiera, Industrie Valentini, Gross, Oltremare, Auto ecc.).

Da un esame speditivo del tracciato della variante S.S. 16 (Figura 2 1) si osserva il suo correre parallelo alla A14 Bologna – Bari - Taranto ed è collegata oltre che con la maglia delle rete statale, con importanti direttrici autostradali quali la A24 Roma - Aquila tramite la variante SS. n° 80 Teramo - Giulianova, la A25 Roma – Pescara, la A16 dalla A30 (Nola) alla A14 (Barletta), nonché la stessa A14.

Dal punto di vista territoriale e funzionale si osserva che il ruolo fondamentale della variante è quello di collettore primario di distribuzione al sistema insediativi costiero nonché di raccordo fra le direttrici di vallata. Più nello specifico si evidenzia come lo sviluppo del corridoio di studio interessi un’area che si estende dalla pianura della Valmarecchia e del Fiume Uso fino alla pianura alluvionale della bassa Valconca, all’interno di un contesto connotato dalla preponderante attività turistica che coinvolge principalmente la fascia costiera e dalla presenza di aree a valenza paesistico ambientale, in corrispondenza delle principali aste fluviali e delle fasce pedecollinari.



Figura 4-1 – TRACCIATO DELLA VARIANTE E SUOI COLLEGAMENTI CON LA RETE INFRASTRUTTURALE ESISTENTE

L’urbanizzazione di una estesa area nel territorio della Provincia di Rimini, interessata dal tracciato della SS. 16 (Adriatica) ha conferito a detta arteria una duplice funzione:

- Primaria: asse portante viario da Nord verso Sud
- Secondaria: arteria di distribuzione del traffico locale, nel tempo sempre più intenso a causa della urbanizzazione intensiva delle aree gravitanti.

Peraltro, la recente assegnazione di nuove aree a destinazione industriale e commerciale, nonché la realizzazione dei poli fieristici e congressuale di Rimini e Riccione sono stati un’ulteriore causa di appesantimento della funzione primaria di collegamento che tale arteria è chiamata a svolgere, con conseguenze prevedibili sul comfort e sulla sicurezza di marcia per gli utenti.

5. INQUADRAMENTO VINCOLISTICO E PIANIFICATORIO

5.1 Il sistema dei vincoli e delle tutele

Nella tabella seguente si specifica il quadro della vincolistica e delle tutele analizzate, specificandone la fonte normativa, legislativa o pianificatoria, e quella documentaria dal cui sono state tratte le informazioni graficizzate negli elaborati “Carta dei vincoli” e “P.T.P.R.” (cfr. Tavv. REL_PAE_05-06-07-08 e REL_PAE_14-15-16-17)

Categoria beni tutelati	Fonte normativa	Fonte documentaria
Beni Paesaggistici		
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico	D.Lgs. 42/2004 Art. 136	MiBAC – SITAP PTCP2007 Tav. C
Fiumi, torrenti, corsi d’acqua (fascia di 150 metri)	D.Lgs. 42/2004 Art. 142	MiBAC – SITAP Regione Emilia Romagna – sito web PTPR
Foreste e Boschi	D.Lgs. 42/2004 Art. 142	MiBAC – SITAP
Aree di interesse naturalistico		
Aree naturali protette	Leggi regionali	Regione Emilia Romagna – sito web Ermes Ambiente
Aree SIC e ZPS	Direttiva Habitat Direttiva Uccelli	MATTM – sito web
Aree sottoposte a tutela dal PTCP 2007 variante 2012 della Provincia di Rimini		
Aree di tutela e valorizzazione	NA Parte II “Tutela e valorizzazione dell’integrità fisica, dell’identità culturale e della biodiversità del territorio”	Tav. A “Assetto evolutivo del sistema Rimini” Tav. B “Tutela del patrimonio paesaggistico” Tav. C “Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico-culturali” Tav. D “Rischi ambientali”
Aree individuate dal PTPR 1993 della Regione Emilia Romagna		

art.9 Sistema collinare: sistema dei crinali e sistema collinare c3	NA P.T.P.R.	Geoportale - Regione Emilia Romagna
art.12 Sistema costiero	NA P.T.P.R.	Geoportale - Regione Emilia Romagna
art.17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi - bacini e corsi acqua: zone di tutela dei caratteri ambientali e dei corsi d'acqua	NA P.T.P.R.	Geoportale - Regione Emilia Romagna
art.18 Invasi ed alvei di laghi - bacini e corsi acqua: invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	NA P.T.P.R.	Geoportale - Regione Emilia Romagna
art.19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	NA P.T.P.R.	Geoportale - Regione Emilia Romagna
art.28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei: zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	NA P.T.P.R.	Geoportale - Regione Emilia Romagna
art.30 Parchi nazionali: parchi nazionali e regionali	NA P.T.P.R.	Geoportale - Regione Emilia Romagna
art.32 c1 progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed aree studio ambiti territoriali perimetrati nella tavola 1 in cui definire progetti di tutela, recupero e valorizzazione	NA P.T.P.R.	Geoportale - Regione Emilia Romagna
art.32 c4 progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed aree studio – aree di studio	NA P.T.P.R.	Geoportale - Regione Emilia Romagna

Tabella 5-1 – QUADRO DELLA VINCOLISTICA E DELLE DISCIPLINE DI TUTELA DI RIFERIMENTO

5.1.1 I beni paesaggistici

Come noto, ai sensi dell’articolo 134 del Dlgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, i beni paesaggistici sono costituiti da:

- Gli immobili e le aree indicate all’art. 136;
- Le aree indicate all’art. 142 “Aree tutelate per legge”;
- Gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ex art. 143 del Codice.

Nello specifico, l’articolo 136 individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da assoggettare a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo, secondo la nota articolazione in

“bellezze individue”, costituite da «cose immobili» (lett. a) e «ville, giardini e parchi» (lett. b), ed in “bellezze d’insieme”, formate da «complessi di cose immobili» (lett. c) e da «bellezze panoramiche» (lett. d).

La ricognizione delle aree vincolate di cui all’art. 136, condotta sulla base di quanto riportato nel sito web del Ministero per i beni e le attività culturali – Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico (SITAP) e di quanto riportato nella tavola “Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico-culturali” del PTCP 2007 e variante 2012 della Provincia di Rimini, ha evidenziato la situazione sintetizzata nella tabella seguente.

Codice vincolo	Area oggetto del vincolo	Stato del vincolo	Uso dell'area	Interazione con la opera in progetto
80202	Zona denominata la Carletta in località Covignano nel comune Rimini notevole per la architettura della villa e la vegetazione del parco	Operante	Modificabilità previa autorizzazione	Ricadente nell'area di studio e non interessata dalla opera in progetto
80199	Terreno facente parte del colle delle grazie di proprietà di Tosi Attilio	Operante	Modificabilità previa autorizzazione	Ricadente nell'area di studio e non interessata dalla opera in progetto
80201	Terreno facente parte del colle delle grazie di proprietà di Spina Pietro	Operante	Modificabilità previa autorizzazione	Ricadente nell'area di studio e non interessata dalla opera in progetto
80200	Terreno facente parte del colle delle grazie di proprietà di Morri Imelde fu Giuseppe Bedotti	Operante	Modificabilità previa autorizzazione	Ricadente nell'area di studio e non interessata dalla opera in progetto
85000	Colli di S. Martino Monte L’abate e S. Lorenzo in Correggiano siti nel comune di Rimini	Operante	Modificabilità previa autorizzazione	Ricadente nell'area di studio e non interessata dalla opera in progetto

Tabella 5-2 – DESCRIZIONE DELLE AREE VINCOLATE E RELATIVA INTERAZIONE CON IL PROGETTO

Come si evince dalla tabella e dagli elaborati grafici allegati (cfr. Tavv. REL_PAE_05-06-07-08), **nessuna area soggetta a vincolo paesaggistico in forza di apposito atto amministrativo, ricadenti all’interno dell’area di studio, risulta essere interferita dalla opera in progetto.**

L’unica situazione di maggiore prossimità ad una area vincolata si verifica in corrispondenza di quella di S. Martino Montellabate, fatta eccezione per un breve tratto in corrispondenza del quale il tracciato si trova in affiancamento stretto. Inoltre occorre ricordare che, a prescindere dai rapporti geometrici qui descritti, nella

realtà la infrastruttura in esame e la area vincolata saranno sempre separate dal tracciato della autostrada A14 secondo quanto previsto dal progetto definitivo dell’allargamento alla terza corsia già oggetto di procedura di valutazione di impatto ambientale (decreto n. 405 del 16 Maggio 2007).

L’articolo 142 individua le aree tutelate per legge ed aventi quindi interesse paesaggistico in quanto costituite da determinate categorie di beni (territori costieri e contermini ai laghi, corsi d’acqua e relative fasce spondali, territori montani eccedenti la quota dei 1.200 slm per la catena appenninica, parchi e riserve, foreste e boschi) e non in ragione di specifiche qualità intrinseche.

Segnatamente per quanto attiene i corsi d’acqua, come noto, la inclusione nelle categorie di beni oggetto di vincolo è legata alla loro iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche e quindi discende da motivazioni e fini che del tutto esulano dal riconoscimento di un valore paesaggistico e dalla sua tutela. A fronte di detta logica, la Regione Emilia Romagna, come evidenziato sul proprio sito web nella pagina dedicata al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ha operato una ricognizione dei corsi d’acqua pubblici, tesa a verificare quali di essi avessero effettiva rilevanza paesaggistica.

Tale attività, condotta con la collaborazione delle Provincie, ha condotto alla definizione dell’elenco dei corsi d’acqua irrilevanti dal punto di vista paesaggistico e quindi non più assoggettati al vincolo, approvato con DGR 2531/2000, e che per l’ambito di studio interessato dal progetto riguarda il Rio Fontanaccia e il Rio Brancona. Tale lista è stata successivamente rivista dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Regione Emilia Romagna, riconfermando, per alcuni di essi il vincolo paesaggistico.

Entrando nel merito del caso in specie, le categorie di beni rientranti nell’area di studio ed interessate dalla opera in progetto sono esclusivamente le seguenti:

- Corsi d’acqua per una fascia di 150 m (lett. c)
- Foreste e boschi ancorché percorsi dal fuoco (lett. g).

Sulla base di quanto riportato nel sito web del Ministero per i beni e le attività culturali – Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico (SITAP) e della verifica di quanto riportato nella citata DGR 2531/2000, il quadro complessivo delle aree vincolate interessate è il seguente.

Corso d’acqua	Ettometriche
F. Marecchia	Km 6+200 – Km 6+790
T. Ausa	Km 12+520 – Km12 + 860
T. Marano	Km 18+200 – Km 18+700
R. Melo	Km 19+900 – Km 20+240
R. della Agina	Km 25 + 240 – Km 25+590
F. Conca	Km 26+700 – Km 26+920

Tabella 5-3 – BENI VINCOLATI EX ART. 142 LETT. C – TRATTI INTERESSATI DALL’OPERA

Il tracciato in progetto attraversa i sopracitati corsi d'acqua per:

- -595 m F.Marecchia
- 512 m T. Marano
- 346 m R. Melo

Per quanto invece attiene le aree boscate, la opera in esame interessate tali tipologie di aree in unico punto ossia per una estensione complessiva pari a 98 metri circa, Km 18+500 - 18+600.

5.1.1.1 Rapporto di conformità

L'opera risulta conforme rispetto alle aree presenti individuate nell'analisi sopra esposta e come è stato dimostrato dall'analisi del precedente SIA, in quanto tali strumenti di pianificazione non hanno subito modifiche.


5.1.2 Le aree naturali protette

Dall'analisi della cartografia relativa alla "Rete Natura 2000" si evince che il tracciato in progetto intercetta:

- Aree di collegamento fluviale:
 - 1) Aree di collegamento ecologico - programma regionale art.12 L.R. 6/2005: Rio Marano
 - 2) Aree di collegamento ecologico - programma regionale art.12 L.R. 6/2005: Fiume Conca
- Paesaggi protetti
coincidente con il "Paesaggio naturale e seminaturale protetto Torrente Conca"



Figura 5-1 – STRALCIO DELLA CARTOGRAFIA RETE NATURA 2000 - GEOPORTALE REGIONE EMILIA ROMAGNA



L'area comprende l'alveo del Torrente Conca ed una fascia di territorio bilaterale ad esso che va dalla foce al confine con la Regione Marche, ed inoltre il Rio Montepietrino ed il Ventena di Gemmano.

Il Conca scorre tra formazioni geologiche di origine marina incidendole nel tratto collinare e montano fino all'altezza dell'abitato di Taverna, a valle del quale cominciano a prevalere le azioni di trasporto e deposito dei sedimenti precedentemente erosi.

Le caratteristiche geografiche della Valle del Conca, la presenza di alcuni ambienti relitti lungo l'alveo (boschi igrofilo, cespuglieti degli alvei fluviali, stagni artificiali), la presenza di un'importante zona umida (invaso di oltre 50 ha) e il proposto ripristino dei chiari dislocati lungo il corso del fiume, vicarianti degli ambienti naturali dei corsi d'acqua di pianura (stagni naturali e lanche), formano un sistema di zone umide di una certa importanza per aumentare la tutela degli ambiti boschivi fluviali e la già ricca comunità nidificante di uccelli acquatici. Inoltre, la collocazione sulla linea di costa del bacino di maggiori dimensioni, è un elemento di grande importanza per l'avifauna che compie la migrazione utilizzando ogni anno la linea costiera di spostamento. La fauna comprende una ricca comunità nidificante di uccelli acquatici, tra cui si segnalano specie di importanza comunitaria quali Succiacapre, Averla piccola e Martin pescatore. Altre specie di importanza comunitaria presenti sono il Tritone crestato tra gli anfibi e il Ferro di cavallo maggiore tra i chiroterteri. Le fasce boschive degli alvei fluviali e dei greti sono gli unici ambienti nei quali, anche nelle zone fortemente antropizzate della pianura, rimangono lembi di vegetazione a volte riconducibile ad assetti naturali. La vegetazione è composta da formazioni igrofile che tendono ad evolvere verso formazioni termoxerofile ai margini e nelle porzioni più elevate del greto e lungo il fiume sono costituiti essenzialmente da diverse specie di salici arbustivi. Nelle porzioni di greto più distanti dal corso d'acqua crescono Pioppo nero e Ontano nero e dove il substrato è meno ricco di materiale ghiaioso e più ricco di limo ed argilla il saliceto assume dimensioni arboree e ad esso si associa il Pioppo bianco. Di notevole importanza naturalistica sono i numerosi esemplari secolari di roverella che popolano le parti più elevate dei versanti.

FINALITA'

Le finalità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto sono:

1. Conservare la biodiversità, attraverso la tutela delle specie animali e vegetali, dei sistemi ecologici e degli habitat naturali e seminaturali;
2. tutelare e ricostruire gli equilibri idraulici e i sistemi idrogeologici;
3. tutelare e riqualificare il paesaggio e i valori storico-culturali del territorio;
4. recuperare aree marginali e ambienti degradati;
5. adottare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
6. qualificare e promuovere attività economiche e di occupazione locale basate sull'uso sostenibile delle risorse naturali;
7. realizzare programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla presenza e all'evoluzione degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali;
8. valorizzare il rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale sostenibile.

Si può inoltre citare a solo titolo conoscitivo, data la distanza di circa 4 km dall'infrastruttura in progetto, la presenza nell'ambito del territorio provinciale del SIC IT4090002 denominato "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia", ricadente nell'elenco individuato dal DGR n. 167 del 13.02.2006.




Figura 5-2 – SIC IT4090002 "TORRIANA, MONTEBELLO, FIUME MARECCHIA"

Altra area che si riporta sempre a titolo conoscitivo, in quanto NON ricadente nell'ambito di studio del presente lavoro e posta ad oltre 3,5 km dall'opera in progetto, è la ZPS IT5310024 "Colle San Bartolo e litorale

pesarese” ricadente nel territorio della Regione Marche, la quale include al suo interno il SIC IT5310006 “Colle San Bartolo”.



Figura 5-3 – ZPS IT5310024 “COLLE SAN BARTOLO E LITORALE PESARESE” E SIC IT5310006 “COLLE SAN BARTOLO” INCLUSO. (FONTE: GIS NATURA)

5.1.2.1 Rapporto di conformità

Risulta che il tracciato in esame:

- Non interessa alcuna area soggetta a vincolo paesaggistico a seguito di specifico atto amministrativo (Dlgs 42/2004 art. 136);
- Interessa alcune limitate porzioni di aree gravate da vincolo paesaggistico ope legis, segnatamente riguardanti i corsi d’acqua e le relative fasce (art. 142 lett. c), e le aree boscate (Dlgs 42/2004 art. 142 lett. g), Km 18+500 - 18+600;
- Non interessa alcuna area soggetta a vincolo archeologico, architettonico.

Corso d’acqua	Ettometriche
F. Marecchia	Km 6+200 – Km 6+800
T. Ausa	Km 12+520 – Km 12 + 860
T. Marano	Km 18+200 – Km 18+700
R. Melo	Km 19+900 – Km 20+240
R. della Agina	Km 25 + 240 – Km 25+590
F. Conca	Km 26+700 – Km 260+920

Tabella 5-4 – BENI VINCOLATI EX ART. 142 LETT. C – TRATTI INTERESSATI DALL’OPERA

5.2 Gli strumenti di pianificazione di tutela paesaggistica

5.2.1 Il P.T.P.R. 1993

Il piano Territoriale Paesistico Regionale dell’Emilia Romagna è stato adottato con le delibere di Consiglio Regionale n.1388 del 28/01/1993 e n.1551 del 14/07/1993, ed è attualmente in fase di adeguamento al Codice de beni culturali e del paesaggio D.lgs. 42/2004.

L’articolo 6 delle Norme di Attuazione introduce il concetto delle Unità di Paesaggio in cui il paesaggio regionale è suddiviso; per ognuna delle ventitré unità è stata predisposta una scheda contenuta nell’allegato G che ne descrive le caratteristiche. La relazione generale le definisce come “ambiti territoriali aventi specifiche, distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione, determinando altresì le invarianti strutturali, quali componenti fisiche, biologiche, od antropiche, che, per la loro persistenza ed inerzia al cambiamento, si sono poste come elementi ordinatori delle fasi di crescita e trasformazione della struttura territoriale”. L’intervento in oggetto ricade all’interno di due unità di paesaggio, la n.2 “Costa sud” e la n.12 “Collina della Romagna centro-meridionale”.

Gli oggetti del piano sono stati divisi in tre gruppi: sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturanti la forma del territorio. Per questi, negli articoli contenuti nella Parte II, Titolo III vengono fornite le prescrizioni di cui ora si riportano quelle che riguardano l’opera in esame.

Articolo 9, Sistema dei crinali e sistema collinare

Comma 3, “[...] la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l’obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali”, fra cui ricadono le infrastrutture viarie.”

Articolo 12, Sistema costiero

Comma 2, “[...] vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali: linee di comunicazione viaria, [...]”.

Art.17, Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi - bacini e corsi acqua: zone di tutela dei caratteri ambientali e dei corsi d'acqua

“Comma 5, le linee di comunicazione viaria “sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.”

Art.19, Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Comma 3, le linee di comunicazione viaria “[...] sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.”

L'opera ricade anche nelle perimetrazioni di cui i seguenti articoli, che tuttavia non presentano alcuna prescrizione per la realizzazione di un'infrastruttura viaria:

Art.18, Invasi ed alvei di laghi - bacini e corsi acqua: invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.

Art.28, Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei: zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Art.30, Parchi nazionali e regionali.

Un'ultima perimetrazione che interessa la nuova infrastruttura è quella descritta all'articolo 32, **Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed “aree studio”**, che la relazione generale definisce come “una serie di aree di intervento da definire con specifici progetti di tutela e valorizzazione integrata che la Regione potrà direttamente promuovere attraverso azioni proprie, o indirettamente incentivare [...]”

È possibile quindi riassumere che l'area rientra nelle seguenti perimetrazioni del P.T.P.R.

Tipologia di area tutelate dal PTPR 1993	Estensione interessata (metri)
Sistema dei crinali e sistema collinare (art.9)	2603
Sistema costiero (art.12)	898
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi - bacini e corsi acqua: zone di tutela dei caratteri ambientali e dei corsi d'acqua (art.17)	8.032
Invasi ed alvei di laghi - bacini e corsi acqua: invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua. (art.18)	306
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.19)	0
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei: zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28)	26.656
Parchi nazionali e regionali. (art.30)	4.028
Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed “aree studio” (art.32)	3.499

Tabella 5-5 – QUADRO DI SINTESI DELLE AREE TUTELATE DAL PTPR INTERESSATE DALL'OPERA

Il PTPR individua le zone le cui caratteristiche devono essere tutelate, e a questo fine indica come strumento atto a verificare la compatibilità dell'intervento con il contesto ambientale e paesaggistico la valutazione di impatto ambientale. Di seguito sono riportate le disposizioni che interessano l'area di studio.

Tipologie di aree interessate	Disposizioni di PTPR
Sistema dei crinali e sistema collinare (art.9)	«[...] la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni

	comunitarie, nazionali o regionali”, fra cui ricadono le infrastrutture viarie».
Sistema costiero (art.12)	«[...] vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali: linee di comunicazione viaria, [...]».
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi - bacini e corsi acqua: zone di tutela dei caratteri ambientali e dei corsi d'acqua (art.17)	«Le linee di comunicazione viaria “sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali» (comma 5).
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.19)	le linee di comunicazione viaria «[...] sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali»

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei: zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28)	non presenta alcuna prescrizione per la realizzazione di un'infrastruttura viaria
Parchi nazionali e regionali (art.30)	non presenta alcuna prescrizione per la realizzazione di un'infrastruttura viaria
Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed “aree studio” (art.32)	«una serie di aree di intervento da definire con specifici progetti di tutela e valorizzazione integrata che la Regione potrà direttamente promuovere attraverso azioni proprie, o indirettamente incentivare [...]».
Invasi ed alvei di laghi - bacini e corsi acqua: invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.18)	non presenta alcuna prescrizione per la realizzazione di un'infrastruttura viaria

Tabella 5-6 – QUADRO DI SINTESI DELLE DISPOSIZIONI DEL PTPR INTERESSATE DALL'OPERA

Con riferimento alle disposizioni concernenti le aree tutelate interessate, occorre rilevare che, come documentato in precedenza e sintetizzato in tabella (cfr.

Tabella 5-12 – QUADRO RIASSUNTIVO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LE AREE TUTELATE INTERESSATE DALL'OPERA), tali disposizioni in alcun caso fissano condizioni che si possano configurare come ostative alla realizzazione dell'intervento in esame, dal momento che questo, essendo previsto in strumenti di pianificazione regionali (PRIT '98), provinciali (PTCP 2007, nonché in quello previgente) e negli strumenti urbanistici generali dei Comuni attraversati, rispetta i requisiti limitativi indicati nella sopraccitata tabella.

5.2.1.1 Rapporto di conformità

L'opera risulta conforme rispetto alle aree presenti individuate nell'analisi sopra esposta e come è stato dimostrato dall'analisi del precedente SIA. Data la natura complessa e completa del P.T.P.R., vengono di seguito riportate singolarmente le conformità relative ad ogni singolo articolo presente.

PTPR Regione Emilia Romagna				
Indirizzi/Prescrizioni/Vincoli	Elemento interferito	Tratto di progetto interferente (pK)	Livello di coerenza	Mitigazioni progettuali
Art. 9, Sistema dei crinali e sistema collinare	co.3, “[...] la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto	Km 20+850- Km 23+550	Intervento coerente con lo strumento vigente	Le opere di mitigazione sono illustrate nelle tavole allegate (cfr. Tavv Too_IA10_AMB_CT_0/21/22/23/24)

	ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali”, fra cui ricadono le infrastrutture viarie.”				
Art. 12, Sistema costiero	co. 2, “[...] vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle	Area identificata dal piano	Svincolo al Km 27+500	Intervento coerente con lo strumento vigente	Le opere di mitigazione sono illustrate nelle tavole allegate (cfr. Tavv Too_IA10_AMB_CT_0/21/22/23/24)

	opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali: linee di comunicazione viaria, [...]”.				
Art.17, Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi-bacini e corsi d'acqua: zone di tutela dei caratteri ambientali e dei corsi d'acqua	co. 5, le linee di comunicazione viaria “sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del	Area identificata dal piano	Km 5+880- Km 8+230; Km 10+930- Km 11+620; Km 12+540- Km 12+800; Km 18+080- Km 18+630; Km19+810- Km20+120; Km 26+030- Km 27+580	Intervento coerente con lo strumento vigente	Le opere di mitigazione sono illustrate nelle tavole allegate (cfr. Tavv Too_IA10_AMB_CT_20/21/22/23/24)

	corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.”				
Art.19, Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	Comma 3, le linee di comunicazione viaria “[...] sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I	Area identificata dal piano	Km 10+930- Km 11+120	Intervento coerente con lo strumento vigente	Le opere di mitigazione sono illustrate nelle tavole allegate (cfr. Tavv Too_IA10_AMB_CT_20/21/22/23/24)

<p>progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.”</p>				
--	--	--	--	--

Tabella 5-7 – CONFORMITÀ DELL’OPERA RISPETTO AL PTPR

5.2.2 Il sistema delle tutele del PTCP 2007 (variante 2012)

Per quanto attiene le tutele paesaggistico ambientali individuate dal PTCP 2007 (variante 2012) della Provincia di Rimini, all’interno dell’area di studio si riscontrano le seguenti tipologie di aree:

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 2.2)
- Zone di tutela delle acque sotterranee e superficiali (art. 3.1)
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 5.3)
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 5.4)
- Zone ed elementi di interesse archeologico (art. 5.5)

Tra tali tipologie di aree, quelle effettivamente interessate dal tracciato della opera in progetto risultano:

- **Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 2.2)**
- **Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 5.3)**

- **Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 5.4)**

Per quanto concerne gli **Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 2.2)**¹, tali aree, individuate dal PTCP con riferimento al reticolo idrografico principale e minore, sono intese «quali porzioni di territorio interessate dal deflusso e dalla divagazione delle acque delimitate dal ciglio di sponda o, nel caso di tratti arginati con continuità, delimitate dalla parete interna del corpo arginale» (co. 1). Sempre secondo quanto normato dal citato articolo, «rientrano nell’alveo tutte le aree morfologicamente appartenenti al corso d’acqua in quanto sedimenti storicamente già interessati dal deflusso delle acque riattivabili o sedimenti attualmente interessabili dall’andamento pluricorsale del corso d’acqua e dalle sue naturali divagazioni».

Tra gli interventi, le opere e le attività la cui attuazione, secondo le disposizioni di Piano a carattere prescrittivo, non è consentita, sono fatti salvi quelli relativi «a nuove infrastrutture in attraversamento che non determinino rischio idraulico e con tracciato il più possibile ortogonale all’alveo» (co. 2 lett. b), previo parere vincolante dell’ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico.

Le disposizioni di Piano non escludono la realizzazione di nuovi assi infrastrutturali, ma si limitano a subordinarne la possibilità alla verifica del rischio, in capo all’Ente preposto al rilascio del nulla osta, e ad auspicare la ortogonalità del tracciato con i corsi d’acqua attraversati, condizione quest’ultima peraltro rispettata dal progetto in esame.

Nello specifico, i tratti in cui la opera in progetto interessa tali tipologie di aree sono riportati nella tabella seguente.

Corso d’acqua	Estensione (m)	Ettometriche
F. Marecchia	279	Km 6+200 – Km 6+790
R. Padulli		Km 9+790 – Km 10+260
Deviatore Ausa	32	Km 11+220 – Km 11+360
T. Marano	100	Km 18+200 – Km 18+700
R. Melo	43	Km 19+900 – Km 20+240
R. Alberello	14	Km 23+300 – Km 23+400
R. dell’Agina	23 - 11	Km 25 + 240 – Km 25+590

Tabella 5-8 – INVASI ED ALVEI DI LAGHI, BACINI E CORSI D’ACQUA – TRATTI INTERESSATI DALL’OPERA

Complessivamente, la porzione delle zone in questione che risultano interessate dalla opera in progetto ha una estensione pari a 502 metri.

¹ NA Titolo 2 “Salvaguardia degli ambiti a pericolosità idraulica”

Relativamente alle **Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 5.3)²**, queste comprendono gli «ambiti territoriali caratterizzati da aspetti di pregio sia per le componenti geologiche, vegetazionali e percettive sia per le componenti storico testimoniali».

Le disposizioni di Piano, finalizzate alla «valorizzazione ed al mantenimento dei caratteri ambientali di pregio» riconosciuti in tali zone ed al «controllo delle trasformazioni antropiche e morfologiche che possono alterarne l'equilibrio» (co. 2), stabiliscono che le «vie di comunicazione viaria [...] sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato» (co. 8).

Nello specifico, l'opera in progetto interessa tale tipologia di zone in una unica occasione, precisamente in corrispondenza del raccordo tra la nuova infrastruttura (Km 27+000) e l'attuale tracciato della statale 16, per una estensione approssimativamente pari a circa 370 metri.

Per quanto attiene le **Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 5.4)³**, tali zone sono individuate in quelle aree che «per caratteristiche morfologiche e vegetazionali, appartengono agli ambiti fluviali del reticolo idrografico principale e minore» (co. 1).

A fronte di ciò, le disposizioni di Piano sono rivolte al «mantenimento ed alla valorizzazione [di tali zone], che costituiscono la struttura portante della rete ecologica provinciale» (co. 2).

Relativamente alle disposizioni volte al perseguimento di dette finalità, secondo quanto statuito dal comma 10, «le linee di comunicazione viaria sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali», condizione quest'ultima che, come noto, nel caso in specie è ampiamente verificata.

Le zone interessate dal tracciato in progetto sono indicate nella tabella seguente

Corso d'acqua	Estensione (m)	Ettometriche
F. Marecchia	1549	Km 6+200 – Km 6+800
R. Padulli	470	Km 9+790 – Km 10+260
Deviatore AUSA	688	Km 11+200 – Km 11+360
T. Marano	886	Km 18+200 – Km 18+700
R. Melo	519	Km 19+900 – Km 20+240
R. Alberello	123	Km 23+300 – Km 23+400
R. dell'Agina	110	Km 25 + 240 – Km 25+590
F. Conca	3426	Km 26+700 – Km 26+920

Tabella 5-9 – ZONE DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA – TRATTI INTERESSATI DALL'OPERA

Come si evince dalla tabella, complessivamente l'opera in progetto interessa le zone in questione per una estensione ammontante a 7.771 metri.

A margine della trattazione del sistema delle tutele di PTCP, appare opportuno dare conto delle disposizioni di Piano in merito alla rete ecologica provinciale che costituisce lo strumento attraverso il quale «preservare ed incrementare le risorse naturalistiche e ambientali del territorio e perseguire gli obiettivi di tutela a valorizzazione di cui all'articolo 1.1» (art. 1.5 co. 1)⁴.

In ragione di tale finalità, la rete è individuata nei «principali areali di interesse naturalistico e ambientale e [nei] principali ambiti fluviali interessati dal sistema consolidato delle tutele, [nonché] sul potenziamento delle risorse naturali residue e sul rafforzamento delle dotazioni ambientali dei territori, periurbani e pedecollinari, dove l'antropizzazione esprime i suoi massimi effetti pervasivi sia come sfruttamento agricolo sia come espansione del sistema insediativo» (co. 1).

Al fine di attuare la rete ecologica provinciale, il PTCP assume due tipologie di strumenti, identificati come «componenti istituzionali», rappresentate dai siti di importanza comunitaria e dalla Riserva orientata di Onferno, e come «componenti progettuali». Queste ultime sono a loro volta costituite da:

- Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale, individuate dal Piano nelle Aree di protezione naturalistica ed ambientale (Aree PAN). Tali aree comprendono l'insieme delle emergenze naturalistiche collinari ed i principali ambiti fluviali della provincia, e costituiscono ambiti privilegiati per la concertazione istituzionale finalizzata alla valorizzazione ambientale e alla definizione di progetti di fruizione a basso impatto ambientale a rete e di rilevanza territoriale.
- Aree di collegamento ecologico di rilevanza provinciale, individuati dal Piano in ambiti di rilevanza prettamente locale;
- Aree meritevoli di tutela, individuate dal Piano «prioritariamente nell'ambito delle Aree di protezione ambientale e naturalistica» in quelle aree che, «per caratteristiche geomorfologiche, faunistiche, vegetazionali e funzionali sono meritevoli di specifica tutela e valorizzazione ai sensi delle categorie offerte dalla LR 6/05» (co. 4)
- Diretrici da potenziare e Corridoio trasversale

Tali tipologie di aree sono rappresentate nella tavola A «Assetto evolutivo del sistema Rimini» che, è bene ricordare, «è la rappresentazione ideogrammatica delle strategie del PTCP 2007» (art. 3 co. 4); ne consegue che «tutti gli elementi grafici che la compongono (campiture piene e a retino, perimetri, linee di diverso tipo, numeri, lettere e simboli vari) indicano ambiti in cui si sviluppano le scelte strategiche del Piano e non costituiscono individuazione cartografica di zone di tutela, di zonizzazione e destinazione urbanistica, di limite o tracciato prescrittivi» (art. 3 co. 4).

² NA Titolo 5 «Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico»

³ NA Titolo 5 «Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico»

⁴ NA Titolo 1 «Valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche: obiettivi e strumenti»

L'accordo per l'istituzione delle aree PAN è stato sottoscritto il 26 giugno del 2000 dalla Provincia, da tutti i Comuni della Provincia di Rimini e dalla Comunità Montana Valle del Marecchia al fine di «definire una rete di progetti per una fruizione del territorio rispettosa delle risorse ambientali presenti e una serie di buone pratiche d'uso di salvaguardia e presidio del territorio». Affinché questi obiettivi vengano portati avanti in tale sede vengono istituiti anche un Comitato ed una Segreteria tecnica.




Figura 5-4 – LE AREE PAN DELLA PROVINCIA DI RIMINI, CON ESTENSIONE ALL'AREA DEL FIUME USO (PROVINCIA FORLÌ-CESENA). (FONTE QUADERNI URBANISTICA ARCHIVIO)

Entrando nel merito dei rapporti con la opera in esame, il tracciato interessa le Aree PAN del fiume Marecchia, del Torrente Marano e Rio Melo, nonché, sia pur marginalmente, quella del Fiume Conca.

Il **quadro complessivo** risulta quindi il seguente.

Finalità della tutela	Tipologia di aree interessate
Salvaguardia degli ambiti di pericolosità idraulica (Titolo 2)	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 2.2)
Salvaguardia degli ambiti di vulnerabilità idrogeologica (Titolo 3)	Zone di tutela delle acque sotterranee e superficiali (art. 3.1)
Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico (Titolo 5)	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 5.3) Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 5.4)

Tabella 5-10 – QUADRO DI SINTESI DELLE TIPOLOGIE DI AREE DI TUTELA DEL PTCP INTERESSATE DALL'OPERA

In termini generali, l'opera interessa **gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 2.2) e le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 5.4)** in corrispondenza dell'attraversamento del fiume Marecchia, del deviatore Ausa, del torrente Marano, dei rii Padulli, Melo, Alberello e dell'Agina, nonché una modesta porzione della fascia spondale del fiume Conca, con riferimento alle aree tutelate ai sensi dell'articolo 5.4.

Infine, le Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 5.3) sono interessate esclusivamente in corrispondenza del raccordo tra il nuovo tracciato stradale, al Km 27+000, e la attuale statale 16.

Tipologia di area tutelate dal PTCP 2007 di Rimini	Estensione interessata (metri)
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 2.2)	502
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 5.3)	414
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 5.4)	7.771

Tabella 5-11 – QUADRO DI SINTESI DELLE AREE TUELATE DAL PTCP DI RIMINI INTERESSATE DALL'OPERA

In ragione di ciò, è possibile circoscrivere il campo di valutazione alle seguenti tipologie di aree tutelate:

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 2.2)
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 5.3)
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 5.4)

Tipologie di aree interessate	Disposizioni di Ptcp
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 2.2)	«Sono fatti salvi, previo parere vincolante dell'ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico, i seguenti interventi, opere ed attività qualora previsti dagli strumenti urbanistici generali: b) interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento che non determinino rischio idraulico e con tracciato il più possibile ortogonale all'alveo» (co. 2)
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 5.3)	«Le seguenti infrastrutture: a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato» (co. 8)
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi (art. 5.4)	«Le seguenti infrastrutture: a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali» (co. 10)

Tabella 5-12 – QUADRO RIASSUNTIVO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LE AREE TUTELATE INTERESSATE
 DALL'OPERA

5.2.2.1 Rapporto di conformità

L'opera risulta conforme rispetto alle aree presenti individuate nell'analisi sopra esposta e come è stato dimostrato dall'analisi del precedente SIA. Data la natura complessa e completa del P.T.C.P., vengono di seguito riportate singolarmente le conformità relative ad ogni singolo presente.

PTCP Provincia di Rimini				
Indirizzi/Prescrizioni/Vincoli	Elemento interferito	Tratto di progetto interferente (pK)	Livello di coerenza	Mitigazioni progettuali
Art. 2.2 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	co.2 b: Sono permessi "interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento che non determino rischio idraulico e con tracciato il più possibile ortogonale all'alveo"	Fiume Marecchia, Rio Padulli, Deviatore Ausa, Torrente Marano, Rio Melo, Rio Alberelo, Rio dell'Agina	Km 6+200-Km 6+800; Km 9+790-Km 10+260; Km 11+200-Km 11+360; Km 19+900-Km 20+240; Km 23+300-Km 23+400; Km 25+240-Km 25+590	Intervento coerente con lo strumento vigente Le opere di mitigazione sono illustrate nelle tavole allegate (cfr. Tavv Too_IA10_AMB_CT_20/21/22/23/24)
Art. 5.3 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	co.8: "le vie di comunicazione viaria [...] sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali	Area identificata dal piano	Km 27+000	Intervento coerente con lo strumento vigente Le opere di mitigazione sono illustrate nelle tavole allegate (cfr. Tavv Too_IA10_AMB_CT_20/21/22/23/24)

	strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato"				
Art. 5.4 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	co.10: "le linee di comunicazione viaria sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali"	Fiume Marecchia, Rio Padulli, Deviatore Ausa, Torrente Marano, Rio Melo, Rio Alberelo, Rio dell'Agina, Fiume Conca	Km 6+200-Km 6+800; Km 9+790-Km 10+260; Km 11+200-Km 11+360; Km 19+900-Km 20+240; Km 23+300-Km 23+400; Km 25+240-Km 25+590; Km 26+700 - Km 26+920	Intervento coerente con lo strumento vigente	Le opere di mitigazione sono illustrate nelle tavole allegate (cfr. Tavv Too_IA10_AMB_CT_20/21/22/23/24)

Tabella 5-13 – CONFORMITÀ DELL'OPERA RISPETTO AL PTCP

5.3 Pianificazione di livello comunale

L'analisi del sistema degli usi e del regime di trasformazione dei suoli delle aree vincolate attraversate dal tracciato di progetto, è stata svolta attraverso la lettura dei PRG Comunali.

Per tre dei Comuni che l'opera attraversa, Bellaria Igea Marina, Rimini e Misano Adriatico, lo strumento di pianificazione è stato aggiornato nel periodo intercorso dalla redazione del precedente SIA e lo studio attuale. Per tali Comuni si riporta di seguito, oltre alle norme ed alle perimetrazioni interessate, una tabella che indica le modifiche della destinazione del territorio rispetto al precedente studio.

Procedendo all'analisi dei singoli strumenti pianificatori, è possibile constatare quanto segue.

5.3.1 P.S.C. Bellaria Igea Marina

Lo strumento urbanistico adottato dal comune di Bellaria Igea Marina è il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con Delibera di C.C. n. 85/2017.

Area individuata dal precedente studio	Area individuata nella pianificazione attuale	Conformità fra i due studi
Zone agricole	AVN-Aree di valore naturale, ambientale e paesaggistico (L.R. 20/2000 art. A-17),	SI
Zone agricole	AVP-Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (L.R. 20/2000 art. A-19)	SI
Zone agricole	ECO-Dotazioni ecologiche e ambientali (L.R. 20/2000 art. A-25)	SI
Zone agricole	Strada statale n-16 "Adriatica",	NO
Zone agricole	MOB.VE-Rete della viabilità extraurbana di interesse intercomunale – Esistente/Di progetto	NO

Tabella 5-14 – DIFFERENZE FRA I DUE STUDI PER IL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

L'unica difformità che si riscontra riguarda l'assenza nella precedente analisi della previsione del nuovo tracciato stradale e della viabilità esistente.

Perimetrazioni individuate nella Tavola 1 sud-ambiti e trasformazioni territoriali:

- Sistema naturale e ambientale-Territorio rurale – **AVN-Aree di valore naturale, ambientale e paesaggistico (L.R. 20/2000 art. A-17)**, articolo 74;
- Sistema naturale e ambientale-Territorio rurale – **AVP-Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (L.R. 20/2000 art. A-19)**, articolo 75;
-
- **ECO-Dotazioni ecologiche e ambientali (L.R. 20/2000 art. A-25)** – L'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi, articolo 85;
- Sistema delle infrastrutture per la mobilità (L.R. 20/2000 art. A-5) – MOB.VR-Rete della viabilità di base di interesse nazionale e regionale – **Strada statale n-16 "Adriatica"**, articolo 84;
- Sistema delle infrastrutture per la mobilità (L.R. 20/2000 art. A-5) – MOB.VE-Rete della viabilità extraurbana di interesse intercomunale – **Esistente/Di progetto**, articolo 84.

Si riportano le norme citate.

Art. 74 – Aree di valore naturale, ambientale e paesaggistico – AVN

- 1.(P) Ai sensi dell'art. A-17 della L.R. n.20/2000, sono individuati nella cartografia del PSC e classificati come aree di valore naturale, ambientale e paesaggistico gli ambiti fluviali dell'Uso.
- 2.(I) Il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione di tali aree, prevedendo entro tali ambiti soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio naturalistico.
- 3.(D) In relazione agli ambiti in oggetto, il POC ha il compito di coordinare interventi di restauro ambientale, riequilibrio idrogeologico, gestione di aree boscate, con le previsioni insediative e infrastrutturali che direttamente o indirettamente comportino effetti su tali ambiti.
- 4.(I) Ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi di tutela e qualificazione delle aree di valore naturale e ambientale, l'Amministrazione Comunale può promuovere intese e accordi territoriali con i comuni contermini e con la Provincia di Rimini, ai fini sia di una omogeneizzazione delle discipline e di un coordinamento dei programmi di intervento, sia dell'attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione.

Art. 75 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - AVP

- 1.(P) Il PSC classifica il territorio rurale di pianura in territorio di Bellaria Igea Marina, come "ambiti ad alta vocazione produttiva agricola", in considerazione della grande qualità agronomica di tale territorio e della permanenza di tradizioni di coltivazioni di pregio.
- 2.(I) Vengono pertanto esclusi dal PSC, in particolare in questa parte del territorio rurale, interventi edilizi e trasformazioni d'uso potenzialmente capaci di compromettere l'equilibrato sviluppo delle attività produttive esistenti, generando sottrazione di territorio e conflitti di carattere ambientale e funzionale.
- 3.(D) Il PSC attua le politiche di sostegno all'attività agricola attraverso le norme del RUE, che disciplina le modalità di intervento, in particolare favorendo:
 - l'adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente utilizzato a fini aziendali
 - gli interventi di realizzazione di nuovi edifici aziendali, entro limiti definiti dal RUE, e quando richiesti nell'ambito di Piani di Investimento in Azienda Agricola (PIA)
 - la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale, soltanto nei casi – previsti alla lett. C) dell'art.A-19 della L.R. n.20/2000, in cui sia dimostrato attraverso il PIA che le nuove esigenze abitative connesse all'attività aziendale non siano soddisfacenti attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Art. 85 Dotazioni ecologiche e ambientali - ECO

- 1.(P-D) Ai sensi dell'art.A-25 della L.R. 24.3.2000 n.20, le dotazioni ecologiche e ambientali concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.
- 2.(P) Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di cui all'art. A-25, comma 3 della LR20/00.
- 3.(D) Al fine di favorire il recupero dei fabbricati inclusi negli ambiti ECO o la loro demolizione e sostituzione, con l'obiettivo della qualificazione ambientale di tali aree, il POC può assegnare diritti edificatori residenziali commisurati alla dimensione dei fabbricati esistenti e degli ambiti di pertinenza, finalizzati all'attuazione di progetti di recupero edilizio e sistemazione paesaggistico-ambientale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9.5 comma 8 del PTCP.
- 4.(P) La tavola 1 del PSC perimetra e classifica con sigla ECO le aree destinate a dotazioni ecologiche e ambientali. Entro i perimetri degli ambiti AR e AN sono individuate dalle tavole del PSC altre dotazioni ecologiche e ambientali, come indirizzo per l'attuazione dei requisiti e prestazioni assegnate all'ambito (e definite nella rispettiva scheda normativa), la cui esatta localizzazione, quantificazione e definizione progettuale spetta al POC e al RUE (per gli ambiti territoriali non interessati dal POC).
- 5.(D) Nelle tavole del RUE le dotazioni ecologiche sono identificate entro ambiti AUC aree

classificate ECO-L (dotazioni di livello locale): si tratta di dotazioni ecologiche aggiuntive, anch'esse classificate con la sigla ECO, integrative rispetto a quelle definite nella cartografia di PSC.

Gli obiettivi delle aree destinate a dotazioni ecologiche ECO sono: inedificabilità, finalità di qualificazione e protezione ambientale.

Le aree classificate ECO possono concorrere, se inserite in un ambito perimetrato dal PSC, al calcolo dei diritti edificatori dell'ambito entro cui sono perimetrare.

Le aree classificate ECO e comprese entro gli ambiti APC – AR – AN concorrono sempre, in sede attuativa, al calcolo dei diritti edificatori degli ambiti attraverso i quali si attuano le previsioni del PSC (PUA, IUC).

Alle aree classificate ECO entro ambiti urbani consolidati AUC non sono assegnati diritti edificatori.

Le dotazioni ECO perimetrate nella tav.1 del PSC possono essere modificate soltanto attraverso variante al PSC, mentre per quelle classificate ECO-L nelle tavole del RUE è richiesta la variante al RUE, nel rispetto delle prescrizioni generali dell'ambito di PSC di appartenenza.

Art. 84 Infrastrutture per la mobilità - MOB

1.(I) Ai sensi degli art.A-5 ("Sistema delle infrastrutture per la mobilità") e A-23 ("Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti") della L.R. n.20/2000 il PSC individua nella Tav. 5 "Sistema della mobilità" in scala 1:7.500:

- la linea ferroviaria Ferrara – Ravenna – Rimini e le stazioni ferroviarie di Bellaria e di Igea Marina;
- i nodi di intersezione viabilistici e pedonali con la rete ferroviaria, esistenti e di progetto;
- il sistema delle infrastrutture per la mobilità veicolare di rilievo strutturale, sia all'interno degli ambiti urbani consolidati, sia nel territorio rurale:
 - rete della viabilità di base esistente, di interesse nazionale e regionale - MOB-VR;
 - rete della viabilità extraurbana di interesse intercomunale (esistente e di progetto) – MOB-VE

- rete principale di rilievo comunale (esistente e di progetto) – MOB-VU

- la rete della viabilità locale (esistente, di progetto, da potenziare) – MOB-VC
- le principali intersezioni stradali esistenti da adeguare;
- la rete dei percorsi ciclabili e pedonali con caratteristiche di connessione strutturale, esistenti e di progetto
- i percorsi naturalistici di previsione
- l'isola pedonale permanente, esistente e di previsione.

2.(P) Il PSC recepisce la "Classificazione delle strade di uso pubblico" effettuata con Del. G.C. n.69 del 23 aprile 2001, ai sensi del D.L. 3/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni.

L'aggiornamento di tale classificazione è effettuata dalla Giunta comunale con apposito atto, con conseguente eventuale variazione delle fasce di rispetto.

Ai fini della corretta definizione del tracciato planimetrico e delle caratteristiche dimensionali delle strade, si fa riferimento all'elaborato di rilievo appositamente predisposto dall'Amministrazione comunale.

3.(I) *Valore delle indicazioni grafiche del PSC riguardo alle previsioni di nuove strade*

Le previsioni grafiche del PSC relative alle strade di previsione e a quelle esistenti da potenziare hanno valore di schematizzazione della rete di infrastrutture per la mobilità e di indicazione di massima per quanto riguarda la posizione degli svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo di massima del tracciato e la posizione dello stesso, finalizzate alla redazione dei progetti delle singole opere. Fino al momento dell'inserimento di ciascuna specifica previsione nel POC, le previsioni del PSC non comportano vincoli urbanistici di inedificabilità; sulle aree interessate trovano applicazione le altre norme di tutela e quelle relative al tipo di ambito urbanistico in cui le previsioni ricadono.

4.(D) *Direttive al POC e al RUE*

4.1 L'inserimento della previsione di attuazione nel POC, se non è accompagnato da un progetto già approvato, mantiene ancora un valore di schematizzazione e di indicazione di massima nei termini di cui al punto 1, fino all'approvazione del progetto. Con l'inserimento nel POC si determina tuttavia un vincolo urbanistico di inedificabilità sull'area interessata dal tracciato, come individuata nel POC stesso, e su una fascia di rispetto di larghezza corrispondente alla classificazione prevista della strada e alle norme del Codice della Strada per tale tipo di strade.

Dopo l'approvazione del progetto da parte degli enti competenti, l'approvazione stessa ha effetti di vincolo di inedificabilità riferito alle aree interessate dalla sede stradale e relative pertinenze, nonché alle aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale.

Il POC può apporre, sulle aree interessate da previsioni infrastrutturali, il vincolo preordinato all'esproprio, nei termini previsti dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.

4.2 Qualora il POC o l'Intervento Unitario Convenzionato individuino all'interno dei comparti di attuazione del PSC (AR, AN, AUC) un tracciato stradale da realizzare, in sede di IUC o di PUA può essere proposto un posizionamento del tracciato parzialmente diverso, ferma restando la funzionalità del collegamento stradale previsto dal PSC (tav. 5). Tale proposta di diverso tracciato della viabilità può essere approvata in sede di PUA o IUC, qualora sia giudicata idonea e non peggiorativa anche in relazione al parere del Responsabile del Servizio.

4.3. *Ambientazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali:* contestualmente e congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali, devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell'impatto e dell'ambientazione paesaggistica

dell'infrastruttura. Tali opere e gli eventuali espropri che comportano devono essere considerate parte integrante del progetto per quanto riguarda le procedure di approvazione, il finanziamento e le procedure di appalto e sono inserite nel POC contestualmente al progetto stesso. Le caratteristiche dimensionali e qualitative delle fasce di ambientazione e le disposizioni per l'inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti delle strade extraurbane sono definite dall'art. 11.9 del PTCP, che si richiama integralmente.

4.4. Il RUE disciplina:

- gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili nelle sedi stradali;
- gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili nelle fasce di rispetto stradale, nel rispetto del Codice della Strada.

4.5. Con riguardo alla rete stradale di competenza comunale, il POC contiene il programma delle opere di nuova realizzazione e di ammodernamento e miglioramento da realizzarsi nell'arco della sua validità, ivi comprese le opere di ambientazione e mitigazione, la relativa stima preliminare dei costi e le previsioni di finanziamento; contiene inoltre una stima degli oneri per la manutenzione della rete. Per quanto riguarda le strade provinciali e statali, il POC recepisce i programmi di intervento degli altri Enti competenti e provvede alle necessarie armonizzazioni con le opere di competenza comunale.

4.6. Con riguardo agli ambiti di nuovo insediamento di cui viene prevista nel POC la progettazione urbanistica e l'avvio dell'attuazione, il POC può individuare il tracciato delle strade da realizzare e le caratteristiche geometriche minime di ciascuna di esse, compatibilmente con i requisiti minimi generali previsti nel RUE; in tal caso il POC stesso stabilisce se e in quali termini le proprie indicazioni grafiche abbiano valore vincolante per l'elaborazione del PUA, ovvero valore indicativo di massima.

4.7 Il POC può attribuire una capacità edificatoria - integrativa rispetto agli indici stabiliti dalle presenti norme in relazione alla dimensione dell'azienda agricola -, nell'ambito di procedure negoziali, a titolo di compensazione per l'acquisizione bonaria di aree (in misura correlata all'indennità di esproprio dovuta), e/o per la realizzazione di infrastrutture per l'urbanizzazione ai sensi dell'art. 45 del PSC. I termini della compensazione devono essere definite con un apposito atto di accordo sottoscritto dalle parti.

5.3.2 P.R.G. Comune di Rimini

Lo strumento urbanistico adottato dal comune di Rimini è il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 15/03/2016.

Area individuata dal precedente studio	Area individuata nella pianificazione attuale	Conformità fra i due studi
Zone agricole	ZONA E1: zona agricola normale	SI

Area individuata dal precedente studio	Area individuata nella pianificazione attuale	Conformità fra i due studi
Zone agricole	ZONA E2: zona agricola per la salvaguardia paesistica-ambientale	SI
Zone agricole	ZONA E3: zona agricola speciale	SI
Parchi	ZONA F3.1: parchi a scala comprensoriale o territoriale	SI
Verde pubblico	ZONA G3.1: aree a verde pubblico, a parco di quartiere e per il gioco	SI
Verde pubblico	ZONA G3.2: area per attrezzature sportive e spettacoli	SI
Residenziale	ZONA B3: zona residenziale speciale di ristrutturazione	SI
Residenziale	ZONA B4: nuclei urbanizzati in territorio agricolo: ghetti non storici,	SI
Residenziale	ZONA C1: zona residenziale di espansione soggetta a piano urbanistico preventivo di iniziativa privata	SI
Altri servizi	ZONA G4.1: aree per parcheggi pubblici non attrezzati,	SI
Industriale di espansione	ZONA D1: zona di espansione per insediamenti produttivi	SI
Residenziale di espansione	ZONA C5: zona residenziale speciale di espansione soggetta a P.P. consortile,	SI

Area individuata dal precedente studio	Area individuata nella pianificazione attuale	Conformità fra i due studi
Industriale	ZONA D1: zona di espansione per insediamenti produttivi	SI
Industriale	ZONA D4: zona produttiva speciale con conservazione del carico urbanistico	SI
Servizi sensibili	ZONA D1: zona di espansione per insediamenti produttivi	SI
Aree bianche		

Tabella 5-15 – DIFFERENZE FRA I DUE STUDI PER IL COMUNE DI RIMINI

Non sono state riscontrate difformità fra lo studio precedentemente svolto e la pianificazione attualmente vigente.

Perimetrazioni individuate nella Tavola 3-Utilizzo del suolo:

- **ZONA B3: zona residenziale speciale di ristrutturazione**, articolo 23.1.4
- **ZONA B4: nuclei urbanizzati in territorio agricolo: ghetti non storici**, articolo 23.1.5;
- **ZONA C1: zona residenziale di espansione soggetta a piano urbanistico preventivo di iniziativa privata**, articolo 23.2.1;
- **ZONA C5: zona residenziale speciale di espansione soggetta a P.P. consortile**, articolo 23.2.5;
- **ZONA D1: zona di espansione per insediamenti produttivi**, articolo 25.1;
- **ZONA D4: zona produttiva speciale con conservazione del carico urbanistico**, articolo 25.4;
- **ZONA E1: zona agricola normale**, articolo 31.1;
- **ZONA E2: zona agricola per la salvaguardia paesistica-ambientale**, articolo 31.2;
- **ZONA E3: zona agricola speciale**, articolo 31.3;
- **ZONA F3.1: parchi a scala comprensoriale o territoriale**, articolo 26.2.3;
- **ZONA G3.1: aree a verde pubblico, a parco di quartiere e per il gioco**, articolo 26.1.3;
- **ZONA G3.2: area per attrezzature sportive e spettacoli**, articolo 26.1.3;
- **ZONA G4.1: aree per parcheggi pubblici non attrezzati**, articolo 26.1.4;
- **Perimetro accordo di pianificazione /programma: 3/4, 6/7, 7/27, 7/14, 7/15, 12/23, 12/18**, articolo 35;

Si riportano le norme citate.

23.1.4 - ZONA B3 - ZONA RESIDENZIALE SPECIALE DI RISTRUTTURAZIONE

La sub-zona B3 comprende una parte del tessuto residenziale con problematiche di ristrutturazione urbanistica, soggetta a pianificazione attuativa.

Si tratta di zone residenziali prevalentemente edificate in cui tutti gli interventi sono soggetti a piano urbanistico preventivo.

Per le aree in cui le tavole di azionamento del PRG indicano zone per la viabilità, verde, parcheggi o altro, il piano urbanistico preventivo dovrà verificarne la localizzazione, prevederne la realizzazione e la cessione (con esclusione delle aree a verde attrezzato, che dovranno comunque essere attrezzate, ma potranno restare di proprietà privata e vincolate all'uso pubblico). Per le aree senza previsioni specifiche di zone a servizi il piano urbanistico preventivo dovrà prevedere le quantità di standard minime di legge (con l'eccezione delle aree R1 ed R2 per le quali viene chiesta in seguito una differente quantificazione), disponendo la realizzazione e la cessione della quota di verde e di parcheggio pubblico.

La Sm può essere preventivamente determinata, con deliberazione consiliare su proposta degli uffici o su istanza dei proprietari interessati.

Parametri edificatori e norme particolari:

R1 Viale della Repubblica (ex Tabacchificio)

- H = 30 m.

- Ut = 1 mq/mq.

- I locali ceduti al Comune con atto Rep. n. 69713 Racc. n. 17943 del del 17/12/2003 registrato a Rimini il 22/12/2003 sono destinati ad uso direzionale.

R2 Via Marecchiese

- H = 30 m.

- Ut = 1 mq/mq.

- Aree per standards in ragione di 40 mq./ab. e 100 mq./mq. di Su a destinazione terziaria (B)

R4 Via Toni-Via Nataloni

Si interviene con piano di recupero di iniziativa pubblica su aree di proprietà comunale, che definirà gli eventuali edifici oggetto di demolizione e quelli in ampliamento secondo i seguenti parametri:

- H = 17 m. per l'area posta su via Toni;

- H = esistente per l'edificio dell'ex macello salvo incremento derivante dal riuso dell'edificio;

- dovrà essere mantenuta l'altezza degli edifici originari collocati sulle vie Toni e Nataloni;

- H = esistente con incremento di un piano sui corpi laterali dell'edificio prospiciente la Via Dario Campana.

- Ut = 0,8 mq/mq

Destinazioni:

A1, B1, B6, e B4. Il Piano di recupero dettaglierà le quantità.

Il Piano di recupero prevederà sull'edificio dell'ex macello interventi di ristrutturazione con ampliamento di Su, mentre sull'area ubicata lungo via Toni interventi di nuova costruzione.

Gli standard di parcheggio per le funzioni residenziali sono

quantificati nella misura di 5 mq/abitante. Per le altre funzioni gli standard di parcheggio saranno definiti nella quantità e nella collocazione dal Piano di Recupero in relazione alle effettive destinazioni d'uso.

Potranno essere previsti, nell'ambito del piano di recupero, eventuali sistemazioni della viabilità esistente esterna al perimetro del piano particolareggiato, prevedendo anche la realizzazione di un collegamento ciclo-pedonale lungo la Via Nataloni.

Per tutte le altre aree, non contrassegnate da sigla:

- H = 14 m.
- Ut = 0,2 mq/mq.
- Uf = 0,4 mq/mq.

Destinazioni:

Vale quanto previsto per la zona B1.

23.1.2 - ZONA B1: ZONA RESIDENZIALE EDIFICATA

La sub-zona B1 comprende il resto degli edifici dell'attuale periferia sorti successivamente a quelli indicati nella sub-zona B0.

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi.

a) Intervento edilizio diretto:

Parametri edificatori:

H = 17 m. e comunque osservando i limiti di distanza tra i fabbricati di cui all'art. 15 bis.

Uf = 0,9 mq/mq.

Norme particolari:

Negli edifici esistenti alla data di adozione del PRG ed aventi destinazione prevalentemente alberghiera (E1) in alternativa a quanto previsto dall'art. 22 bis, qualora mantengano la destinazione ricettiva, sono sempre consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia. Sono altresì applicabili le norme particolari e destinazioni previste dall'art. 24.5.2 lett. a1), a condizione che prima del rilascio del titolo abilitativo venga presentato atto registrato e trascritto nei RR.II., che vincoli l'edificio al mantenimento della destinazione d'uso alberghiera.

L'eventuale successivo cambio di destinazione a residenza comporterà la perdita dei benefici usufruiti in base all'art. 24.5.2 lett. A1) e il ripristino dello stato di fatto qualora non risultassero diversamente ammissibili le modifiche effettuate.

Nel caso di intervento edilizio diretto di nuova edificazione dovrà essere ricavato lo standard minimo di 5 mq/ab. per parcheggio come stabilito dalla L.R. n. 47/78 e successive modificazioni art. 37.

Destinazioni:

E' esclusa la destinazione ricettiva alberghiera (punto E), tranne per gli edifici esistenti già alberghieri alla data di adozione del PRG. Le destinazioni relative ad attività commerciali (B2), direzionali (B1) e artigianali di servizio compatibili con la residenza (B5) sono ammesse, nel loro complesso, in ragione del 30% dell'indice di zona per ciascuna unità fondiaria, a condizione che raggiungano un minimo di 100 mq. di superficie netta per unità fondiaria. Il commercio al dettaglio (B2) non potrà superare in ogni caso il 10% della Su complessiva consentita.

Per la zona residenziale ubicata in via Musiani (tav. 3.13), contrassegnata dalla lett. "A", nel caso in cui sia prevista la realizzazione del piano interrato, dovranno essere valutate le interferenze con le acque sotterranee; inoltre dovranno essere previsti i necessari dispositivi di presidio idraulico (valvola antiriflusso ed eventuali dossi anti-allagamento).

Per la medesima area, in fase di progettazione, considerata la vicinanza con la zona aeroportuale, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per adempiere al DPCM 5/12/1997 sui requisiti acustici passivi, con particolare riguardo al parametro relativo all'isolamento acustico di facciata.

b) Piano urbanistico preventivo:

Parametri edificatori:

• H = 17 m. e comunque osservando i limiti di distanza tra i fabbricati di cui all'art. 15 bis.

• Ut = 1,1 mq/mq.

• Sm = 3.500 mq.

Norme particolari:

L'individuazione del perimetro del piano urbanistico preventivo è lasciata all'operatore.

Il piano potrà essere composto da più lotti contigui tra loro (o al massimo separati da una strada) a condizione di rispettare i seguenti parametri:

• dimensione minima del lotto = 1.000 mq..

Lo standard minimo è di 3 mq/ab. di parcheggi e 4 mq/ab. di verde.

Destinazioni:

Vale quanto previsto al precedente paragrafo a).

23.1.5 - ZONA B4: NUCLEI URBANIZZATI IN TERRITORIO AGRICOLO: GHETTI NON STORICI

Si tratta delle costruzioni di carattere non storico esistenti in territorio agricolo ed adibite a residenza colonica e non, ed attività complementari connesse.

Sono ammessi interventi di ampliamento, sopraelevazione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione.

Parametri edificatori:

- H = 8,50 m., o comunque quella esistente alla data di adozione del PRG.
- Su = quella esistente alla data di adozione del PRG, eventualmente incrementata di 150 mq., fino ad un massimo complessivo di 300 mq. con riferimento a ciascuna unità fondiaria.

Ove gli ampliamenti consentiti dalla normativa non possano essere realizzati entro la perimetrazione grafica del ghetto è consentita la realizzazione dell'ampliamento in continuità con l'edificato esistente a condizione che il nuovo manufatto non debordi di più di 5 metri dalla zonizzazione di ghetto e ricada in area di proprietà del richiedente.

Gli ampliamenti non potranno nessun caso debordare in zone A, F, G, o in zone destinate a viabilità esistente e di progetto.

Le porzioni di fabbricati in ampliamento fuori dal limite di zona B4 dovranno rispettare i parametri edilizi, le modalità d'intervento e le destinazioni d'uso, previsti dalla suddetta zona, fatto salvo quanto riportato nel comma seguente.

L'area esterna alla perimetrazione della zona B4 interessata da tali ampliamenti non potrà fruire degli indici edificatori (Uf) propri della medesima zona B4 ma di quelli su cui è edificata e non potrà essere utilizzata (il soggetto è sempre l'area esterna alla ripermimetrazione) ai fini di un ulteriore incremento della SU determinati dalla Sf ricadente in zona B4. Tali ampliamenti non dovranno in nessun caso comportare la realizzazione di nuove unità immobiliari autonome ad eccezione delle autorimesse, insistenti sulla sola area esterna alla zona ghetto.

Sono ammessi anche interventi di nuova costruzione e ricostruzione solo per le zone B4 ricadenti nell'ambito del Territorio Urbanizzato (tavv. serie n. 6 del P.R.G.). In tale caso si applicano i seguenti parametri edilizi:

- H = 8,50 m.
 - Uf = 0,4 mq/mq.
 - Su (sulla Sf complessiva appartenente ad un'unica unità fondiaria frazionata prima del 8/11/94) = 300 mq.
- Nel caso di intervento edilizio diretto di nuova costruzione dovrà essere ricavato lo standard minimo di 5 mq/ab. per parcheggio come stabilito dalla L.R. n. 47/78 e successive modificazioni art. 37. Per la previsione urbanistica ricadente nell'area A90 individuata ed evidenziata nella Tav. 06.1-15 dell'indagine geologica, preliminarmente all'attuazione, dovrà essere effettuata la verifica idraulica del corso d'acqua che è ubicato in prossimità di tale area per definirne la compatibilità nei confronti del rischio idraulico. La realizzazione degli interventi, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. 20/00, è ammissibile fatte salve le prescrizioni stabilite dal piano sovraordinato, con particolare riferimento a quanto disposto dal PTCP in ambito paesaggistico ambientale e di salvaguardia dei corsi d'acqua, di laghi e bacini.
- Si richiama inoltre la necessità di prevedere l'allacciamento ad un impianto di depurazione per gli insediamenti ricadenti nelle seguenti perimetrazioni di Territorio Urbanizzato (tavv. serie n. 6 del P.R.G.): via Longastrino/via Manfroni, località Case Orsoleto; via Montefiorino, località Vergiano; via Quartirolo (entrambe le perimetrazioni); via Tanaro (entrambe le perimetrazioni); via Tamagnino, località Ghetto Tamagnino.

Destinazioni:

Vale quanto previsto per la zona B1. Sono consentite anche le destinazioni d'uso di cui alle funzioni D1 e D2.

23.2.1 - ZONA C1 - ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE SOGGETTA A PIANO URBANISTICO PREVENTIVO DI INIZIATIVA PRIVATA

La sub-zona C1 comprende le zone residenziali, soggette a piano urbanistico preventivo, in corso di attuazione o il cui procedimento di approvazione risulti avviato alla data di adozione del PRG.

Qualora la perimetrazione riportata nella cartografia di Piano contrasta con la perimetrazione dei Piani Particolareggiati prevale quella dei P.P. così come approvati.

Sono ammessi gli interventi precisati nel piano urbanistico preventivo, che deve comunque rispettare le seguenti prescrizioni.

Parametri edificatori:

- Ut = 0,7 mq/mq.
- H = 15 m.; (30 m. per le aree denominate in cartografia: Isolabella, Alba Adriatica, Via Schinetti);

Norme particolari:

Almeno il 33% dell'intera capacità edificatoria deve essere destinato a edilizia convenzionata, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 10/1977.

Per le aree oggetto di P.P. approvati alla data di approvazione delle presenti norme rimane vigente la previsione della quota a P.E.E.P. prevista nei suddetti strumenti urbanistici.

Destinazioni:

E' ammessa la funzione abitativa residenziale (A1) è esclusa la destinazione ricettiva alberghiera (punto E). Le destinazioni relative alle funzioni terziarie compatibili con la residenza (B) sono ammesse in ragione del 30% dell'indice di zona anche su una sola unità fondiaria, a condizione che raggiungano un minimo di 100 mq. di superficie netta per unità fondiaria. Il commercio al dettaglio (B2) non potrà superare in ogni caso il 15% della Su complessiva consentita nell'ambito del piano urbanistico preventivo.

23.2.5 - ZONA C5 - ZONA RESIDENZIALE SPECIALE DI ESPANSIONE SOGGETTA A PIANO PARTICOLAREGGIATO CONSORTILE

La sub-zona C5 comprende un compendio di aree residenziali caratterizzate da un diffuso frazionamento della proprietà e per le quali il PRG persegue l'obiettivo di individuare una superficie fondiaria per ciascuna delle proprietà esistenti, senza tener conto dei frazionamenti successivi al 28/2/1994, data di prima presentazione del PRG al Consiglio Comunale.

Tutti gli interventi sono soggetti a piano urbanistico di iniziativa pubblica.

Parametri edificatori:

- H = 7,50 m.
- Ut = 0,2 mq/mq. da ripartirsi in maniera uguale ad ogni Sf individuata come sopra.

Destinazioni:

Vale quanto previsto per la zona C1.

Norme particolari:

Valgono le norme di attuazione del P.P. Consortile, come approvato. In caso di difformità o contrasti tra le N.T.A. di P.R.G. (con particolare riferimento alle disposizioni generali di cui ai titoli I e II) e la normativa Tecnica di Attuazione del Piano Particolareggiato, prevale quest'ultima.

25.1 - ZONA D1: ZONA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

La sub-zona D1 comprende le aree destinate o da destinare ad attività produttive tradizionali (produttive e artigianali). Sono ammessi tutti gli interventi edilizi.

Parametri edificatori:**a) intervento edilizio diretto**

- H = 8 m. e 9.30 m. per la parte ad uso servizi ed uffici
- Uf = 0,7 mq./mq.
- Sc = 60%

b) piano urbanistico preventivo

- H = 8 m. e 9.30 m. per la parte ad uso servizi ed uffici
- Ut = 0,5 mq./mq.
- Sc = 60%
- Sm = 10.000 mq.

Norme particolari:

Nella zona artigianale di Montescudo, per le sole aree contraddistinte con la lettera "B", individuate dal perimetro di zona, valgono i seguenti parametri:

Ut = 0,4 mq/mq.

Prescrizioni:

per le sole aree contraddistinte con la lettera "B": quelle derivanti dallo studio della Valsat ai fini della mitigazione dell'intervento.

Per le aree ricadenti all'interno del perimetro e contraddistinte dalle lettere "A" e "B", alla fine di assicurare il collegamento dell'insediamento con la rete infrastrutturale generale, dovrà essere realizzata (o completata) la nuova viabilità tra la Sp Montescudo e la Sp Coriano inclusi i relativi innesti con quella esistente. I costi per la realizzazione dell'intera opera di cui sopra (costo dell'area e costi di realizzazione delle opere infrastrutturali) saranno posti a carico di tutti i soggetti attuatori dei nuovi piani particolareggiati ricompresi nell'ambito dell'insediamento produttivo, in ragione della quota parte della superficie territoriale di ciascuno.

In fase attuativa degli interventi, in caso di opere interrato pluripiano, si dovranno: 1) valutare gli effetti indotti dagli sbancamenti ed abbattimenti artificiali della falda sui fabbricati e vie di comunicazione limitrofi anche attraverso monitoraggio costante della falda durante le operazioni di scavo, 2) determinare l'effettiva spinta attiva e passiva sulle opere di sostegno degli scavi di sbancamento, 3) considerare nel dimensionamento delle fondazioni la sottospinta idrostatica.

Qualora le soluzioni progettuali creino contiguità tra zone produttive e zone residenziali si preveda la realizzazione di un "corridoio ecologico" che svolga funzione di "cuscinetto" al fine di rispettare la normativa sull'inquinamento acustico che prevede valori diversi tra le due zone.

Nell'attuazione degli interventi si deve fare riferimento agli indirizzi, misure di mitigazione e indicazioni contenute nella Valsat e in particolare nei capitoli n. 3.3, n. 4 e n. 9.

Gli interventi su aree appositamente perimetrate nelle tavole di PRG, possono essere autorizzati esclusivamente attraverso un piano urbanistico preventivo.

Per gli interventi soggetti a piano urbanistico preventivo lo standard minimo è costituito dal 5% della St a parcheggio pubblico e il 10% della St a verde pubblico, alberato con essenze a foglia non caduca e ad alto fusto in ragione di almeno un albero ogni 50 mq., e ad attività collettive.

In tutti gli interventi, il 30% della superficie fondiaria dovrà essere destinato: 20% a parcheggi privati e piazzali di manovra, 10% a verde privato, alberato con essenze a foglia non caduca e ad alto fusto in ragione di almeno un albero ogni 50 mq.

Oltre agli interventi di nuova costruzione, in caso di demolizione e ricostruzione o ampliamento della Superficie coperta o utile superiore al 10% dell'esistente, i progetti dovranno verificare la dotazione di spazi di cui al comma precedente.

Le pensiline e gli spazi porticati in genere possono occupare fino al 10% della Superficie coperta.

Le aree a verde privato vanno collocate preferibilmente verso i confini della proprietà.

Ai sensi dell'art. 35 della L.R. 47/1978, comma 13, nel caso di trasferimento di attività industriali dalle zone edificate ad altre zone o altri comuni, vanno convenzionati, tra il Comune e le aziende interessate, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative, gli aspetti relativi al loro trasferimento. Tali convenzioni vanno approvate da Consiglio Comunale.

Destinazioni:

Le destinazioni di zona sono quelle di cui al punto C1. Sono ammesse anche funzioni, commerciali (B2) e direzionali (B1) a condizione che

risultino effettivamente connesse con l'attività di tipo manifatturiero. Si dovrà tenere conto della compresenza di funzioni diverse: produttiva e residenziale, strettamente connessa all'attività manifatturiera, assumendo ogni accorgimento tecnologico atto a tutelare la residenza dai fattori nocivi o molesti. La Su ad uso produttivo non può comunque essere inferiore all'80% della superficie utile di progetto.

Per le funzioni commerciali e direzionali, nell'ambito dell'indice complessivo di zona, è ammessa una Su complessiva massima non superiore al 20% della Superficie utile.

Sono ammessi anche impianti per autodemolizione, per il trattamento di materiali inerti per il recupero e per la gestione dei rifiuti ecc., compatibilmente con le prescrizioni del piano provinciale dei rifiuti.

25.4 - ZONA D4: ZONA PRODUTTIVA SPECIALE CON CONSERVAZIONE DEL CARICO URBANISTICO

Si tratta di una zona già edificata dove deve essere conservato il carico urbanistico e la destinazione d'uso esistenti alla data di adozione del PRG.

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione.

Parametri edificatori:

- H = 8 m per gli edifici a destinazione produttiva, 17 m. per gli edifici a destinazione commerciale o direzionale.
- Su = quella esistente alla data di adozione del presente PRG.

Norme particolari:

Tutti gli interventi devono garantire l'individuazione di parcheggi privati e piazzali di manovra, per almeno il 20% della Sf, e di verde privato, alberato con essenze a foglia non caduca e ad alto fusto in ragione di almeno un albero ogni 50 mq., per almeno il 10% della Su.

Le aree a verde privato andranno collocate preferibilmente verso i confini della proprietà.

Destinazioni:

Le destinazioni di zona sono quelle esistenti.

31.1 - ZONA E1: ZONA AGRICOLA NORMALE

L'edificazione in tali zone, fatto salvo quanto previsto dai successivi paragrafi 31.1.2 e 31.1.4, è riservata al soddisfacimento delle esigenze abitative e produttive connesse con la conduzione delle aziende che esercitano l'attività agricola su terreni di propria o altrui proprietà.

Ai fini urbanistici vengono computate le sole aree in proprietà, anche se non contigue, ma costituenti un unico organismo produttivo a giudizio della Commissione Agraria Comunale o della Commissione Edilizia allargata con gli esperti in materia agraria.

Per essere riconosciuta come tale l'azienda agricola deve disporre di almeno 4 Ha di superficie in proprietà ovvero 2 Ha se preesistente alla data del 28/04/1975.

Per la previsione urbanistica ricadente nell'area A11, individuata ed evidenziata nelle Tavv. 06.1-04/06.1-05 dell'indagine geologica, preliminarmente all'attuazione, dovrà essere effettuata la verifica idraulica del corso d'acqua che è ubicato in prossimità di tale area per definirne la compatibilità nei confronti del rischio idraulico.

31.1.1 - Zona e1: nuove costruzioni; edifici rurali ad uso abitativo ed annessi agricoli

Per soddisfare le necessità della produzione agricola è ammessa la costruzione di nuove abitazioni ed annessi agricoli (stalle, fienili, cantine, serre, silos e magazzini) adiacenti o distaccati dai precedenti, in conformità delle leggi regionali vigenti.

Parametri edilizi

intervento edilizio diretto:

- Uf = 100 mq/Ha., con l'aggiunta di ulteriori 60 mq./Ha da destinarsi ad annessi agricoli; Su max ad uso abitativo per azienda = 300 mq. Su max per annessi agricoli = 500 mq.
- Quantità superiori di superfici per annessi agricoli sono ammesse previa redazione di PSA, da approvarsi come Piano Particolareggiato di iniziativa privata, che ne motivi l'esigenza e il dimensionamento fino ad un max di 1000 mq. e senza che ciò costituisca variante al PRG.
- I suindicati indici ammessi possono essere superati esclusivamente a seguito di PSA in variante al PRG.
- Sf minima = 40.000 mq. (20.000 mq. se l'azienda è preesistente alla data del 28/04/1975).
- H = 7.50 mt.

Le nuove abitazioni dovranno mantenere le caratteristiche tipologiche e costruttive tradizionali proprie della costruzione rurale tradizionale e andranno realizzate, ove possibile, in prossimità di edifici esistenti.

Le stalle devono distare almeno 20,00 mt. dagli edifici residenziali agricoli e 100,00 mt. dalle zone residenziali indicate dal PRG.

31.1.2 - Zona E1: nuove costruzioni; impianti pubblici

Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici

quali strade, reti di telecomunicazioni, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature e le opere di riconosciuto interesse regionale.

31.1.3 - Zona E1: interventi su costruzioni esistenti con destinazione agricola

Fatto salvo il raggiungimento delle quantità edificatorie di cui al precedente art. 31.1.1. sono sempre ammessi i seguenti interventi:

- 1) Gli edifici adibiti a residenza degli agricoltori, esistenti alla data di adozione del piano, possono essere restaurati, ristrutturati, ampliati nella misura del 15% della superficie utile, con un massimo di 120 mq., ovvero possono essere demoliti e ricostruiti nella misura esistente. L'aumento di edificazione residenziale è consentito per ogni singola proprietà, esistente alla data di adozione del PRG, e per una sola volta riadattando locali rustici o elementi di servizio esistenti (stalle, fienili, ecc.), oppure realizzando nuovi volumi all'interno del cascinale o a suo diretto contatto, precisando che H = 7,5 m.
- 2) Gli edifici adibiti ad usi agricoli e produttivi, propri dell'agricoltura (stalle, fienili, magazzini, ecc.) possono essere restaurati, ristrutturati, ampliati nella misura del 15% ovvero demoliti e ricostruiti nella misura esistente.

31.1.4 - Zona E1 e Zone agricole speciali: interventi su fondi o costruzioni esistenti nel forese a fini non agricoli

Si tratta di interventi sulle costruzioni di carattere non storico esistenti in territorio agricolo, adibite a residenza e attività terziarie o produttive, non appartenenti ad aziende agricole, come definite dal precedente articolo 31.1, alla data di adozione del PRG, nonché le scuole dismesse dal loro uso originario. Per questi edifici sono consentiti tutti gli interventi fino alla ricostruzione.

Nel caso di destinazioni abitative, indipendenti dalla conduzione agricola del fondo, i manufatti potranno essere restaurati, ristrutturati o demoliti e ricostruiti, ampliati e sopraelevati con aumento "una tantum" di Su pari a 150 mq., con un massimo di 300 mq complessivi e con H = 7.50. Con gli interventi di ampliamento e di sopraelevazione è possibile incrementare di una unità immobiliare quelle già esistenti.

Nel caso di destinazioni produttive saranno consentiti ampliamenti con un incremento della Su 20%.

31.1.5 - Zona E1: attività di trasformazione di prodotti agricoli, allevamenti - interventi particolari

E' consentita la realizzazione di strutture per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine e frantoi e allevamenti, collegati alla conduzione del fondo sul quale sorgono, per azione di imprenditori singoli o associati previa presentazione del P.S.A. che ne motivi il dimensionamento e detti le prescrizioni di compatibilità ambientale qualora superino i limiti indicati nel precedente art. 31.1.1

In questo caso dovranno essere osservate le prescrizioni di cui alle zone D1 (densità territoriale e sistemazione dell'area immediatamente esterna alle recinzioni di proprietà), e le prescrizioni di cui all'art. 5, punto "1" del D.M. 2/4/1968.

Gli allevamenti di qualsiasi tipo dovranno essere ubicati a distanza di almeno 300 mt. dalle zone residenziali esistenti o previste dal PRG ed in ogni caso a monte del tracciato dell'autostrada.

La distanza minima degli alloggi di pertinenza dagli edifici per il ricovero e dai recinti per la stabulazione degli animali, dovrà essere di almeno 80 mt.

31.1.6 - Modalità per il rilascio delle concessioni

Le opere suddette, evidenziate nei punti 31.1.1-3-5, possono essere realizzate solo dagli imprenditori agricoli a titolo principale o agli aventi titolo ai sensi della vigente legislazione in materia. I progetti delle costruzioni, nei casi previsti ai precedenti articoli che necessitano di Piano di Sviluppo Aziendale saranno corredati dalla documentazione indicata nel vigente regolamento provinciale relativo all'esame e approvazione del PSA.

31.2 - ZONA E2 - ZONA AGRICOLA PER LA SALVAGUARDIA PAESISTICA E AMBIENTALE

Si tratta di aree extraurbane sottoposte a vincoli del piano paesistico regionale o comunque meritevoli di salvaguardia sotto il profilo paesaggistico e ambientale. Si tratta della zona paesaggistica del colle di Covignano, il colle di S. Martino Monte l'Abate e S. Lorenzo in Corregliano e le zone tutelate lungo i solchi fluviali.

E' consentito il mantenimento dell'attività agricola, ove presente alla data di adozione del PRG, con le limitazioni di cui ai successivi commi.

E' prescritto il mantenimento delle alberature e delle essenze esistenti e quanto stabilito nel regolamento allegato alla legge regionale. Sono consentite nuove costruzioni limitatamente alle necessità di conduzione del fondo e alle esigenze abitative dei soggetti che esercitano l'attività agricola su terreni propri nella misura ammessa dai precedenti articoli 31.1.1, 31.1.2, 31.1.3 e 31.1.6.

Per gli edifici esistenti sono consentite unicamente le operazioni di:

- manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- restauro o risanamento conservativo di tipo B;
- ristrutturazione edilizia con accorpamento delle pertinenze;
- cambi di destinazione da immobili a destinazioni terziarie (B1,B2,B4) in destinazioni residenziali;

che non alterino la sagoma; (eccetto che per l'innalzamento conseguente all'adeguamento igienico delle altezze interne o per la demolizione e accorpamento di superfetazioni, a condizione che l'altezza massima risultante non superi i 10 m. e la pendenza del tetto non sia inferiore al 30%), non comportino la demolizione e ricostruzione integrale dell'edificio.

Sui complessi industriali e loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al quarto comma dell'art. 17 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, e fossero già insediati in data antecedente al 29/06/1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di riqualificazione e di sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei

suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

31.3 – ZONA AGRICOLA SPECIALE

Si tratta di un'area con particolari potenzialità di sfruttamento agricolo, in coincidenza del conoide formato dalla foce del Marecchia nella porzione settentrionale del territorio comunale, intorno all'abitato di Orsoletto.

L'area è assoggettata ad un piano urbanistico preventivo di iniziativa pubblica che definisca in dettaglio un'ipotesi di riqualificazione e razionalizzazione dell'attività agricola.

Fino all'approvazione del piano, valgono le limitazioni di cui all'articolo 31.2 e dell'articolo 31.1.4.

Il piano dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- creazione di un centro interaziendale modello, cui potranno far riferimento le diverse aziende interessate nella zona;
- ristrutturazione degli edifici esistenti (o nuova costruzione dove occorra) per farne sede delle diverse aziende agricole operanti, con indicazioni circa la localizzazione e consistenza degli allevamenti animali;
- verifica dell'attuale perimetrazione dei fondi agricoli alla luce di una più razionale diversificazione delle colture.

26.2.3 – ZONA F3: PARCHI COMPENSORIALI E GRANDI ATTREZZATURE PER LO SPORT

Sono le aree destinate alla creazione di:

1. parchi a scala comprensoriale o territoriale;
2. grandi impianti sportivi di rilevanza urbana e territoriale.

Qualora si tratti di impianti o attrezzature a grande concorso di pubblico gli standards di competenza dovranno essere dimensionati secondo le normative di legge e/o di settore vigenti.

Per le aree di cui al punto 1 l'intervento riguarderà la creazione, la difesa e l'incremento del verde, la realizzazione di percorsi pedonali e di sosta, la realizzazione di attrezzature per il gioco, lo sport e la ricreazione, la realizzazione di servizi igienici, di ripostigli per gli attrezzi da giardino e di cabine elettriche, idriche e del gas, Saranno consentite inoltre limitate attrezzature per il ristoro (bar, ristoranti, chioschi), cercando in primo luogo la possibilità di riuso di edifici esistenti e subordinando la realizzazione di tali strutture alla dimostrazione dell'effettivo uso a complemento del parco.

L'insieme delle attrezzature che comportano la realizzazione di un edificio deve rispettare i seguenti parametri:

- H = 8 m.
- Uf = 0,01 mq/mq.

L'area dedicata alle attrezzature coperte e scoperte non può superare complessivamente il 15% dell'intera superficie d'intervento.

Le aree libere da attrezzature, parcheggi (da prevedere nella misura minima di 250 mq. ogni ettaro di St), viabilità pedonali e veicolari, vanno sistemate a verde.

Per le aree di cui al punto 2 l'intervento riguarderà la realizzazione delle attrezzature preposte allo sport nel rispetto dei regolamenti vigenti e delle seguenti prescrizioni:

- H = 24 m.
- Uf = 0,05 mq/mq.

I parcheggi sono da dimensionarsi in rapporto al numero di utenti (praticanti e spettatori) che possono contemporaneamente fruire degli impianti e alla disponibilità dei posti intorno all'area, con il minimo del 5% della superficie complessiva dell'intervento.

Le aree libere da parcheggi e da attrezzature vanno sistemate a verde. E' consentita la realizzazione di attività commerciali al dettaglio e/o di ristoro per un massimo del 10% della Su realizzabile e comunque sempre con accorpamenti non superiori ai 500 mq.

Per la previsione urbanistica ricadente nell'area A185 individuata ed evidenziata nella Tav. 06.1-23 dell'indagine geologica, preliminarmente all'attuazione, dovrà essere effettuata la verifica idraulica del corso d'acqua che è ubicato in prossimità di tale area per definirne la compatibilità nei confronti del rischio idraulico.

26.1.3 – ZONA G3: AREE ATTREZZATE A VERDE, PER IL GIOCO E LO SPORT

Sono le aree per spazi pubblici esistenti o previste destinati:

1. a verde pubblico, a parco di quartiere e per il gioco;
2. aree per attrezzature sportive e spettacoli.

Qualora si tratti di impianti o attrezzature a grande concorso di pubblico gli standards di competenza dovranno essere dimensionati secondo le normative di legge e/o di settore vigenti.

Per le aree di cui al punto 1 l'intervento riguarda la creazione, la difesa e l'incremento del verde, la realizzazione di percorsi pedonali e di sosta, la realizzazione di attrezzature per il gioco e la ricreazione, la realizzazione di servizi igienici, di ripostigli per gli attrezzi da giardino e di cabine elettriche, idriche e per il gas. Saranno consentite inoltre limitate attrezzature per il ristoro (bar, ristoranti, chioschi), cercando in primo luogo la possibilità di riuso di edifici esistenti e subordinando la realizzazione di tali strutture all'impegno dell'effettivo uso a complemento del parco.

L'insieme delle attrezzature che comportano la realizzazione di un edificio deve rispettare i seguenti parametri:

- $U_f = 0,05$ mq/mq.
- $H = 4$ m.

L'area dedicata alle attrezzature coperte e scoperte non può superare complessivamente il 10% dell'intera superficie dell'intervento.

Le aree libere da attrezzature, parcheggi (da prevedere nella misura non superiore al 10% della Superficie d'intervento), viabilità pedonali e veicolari, vanno sistemate a verde.

Il presente comma non si applica all'arenile.

Le aree indicate in cartografia con ombreggiatura grigia sono da utilizzare per interventi di mitigazione ambientale di piantumazione finalizzate alla realizzazione di cortine di verde al fine del miglioramento della qualità dell'aria.

Per le aree di cui al punto 2 l'intervento è soggetto all'approvazione di progetto di opera pubblica ovvero a piano urbanistico preventivo di iniziativa privata; l'intervento dovrà rispettare, oltre alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, le seguenti prescrizioni:

- $H = 14$ m.

- $U_f = 0,2$ mq/mq.

I parcheggi, in superficie o interrati, sono da dimensionarsi in rapporto al numero di utenti (praticanti e spettatori) che possono contemporaneamente fruire degli impianti e alla disponibilità dei posti intorno all'area, con il minimo del 20% della superficie complessiva dell'intervento.

Le aree libere da parcheggi e da attrezzature vanno sistemate a verde.

E' consentita la realizzazione di attività commerciali al dettaglio (punto B2) e/o di ristoro (B4) per un massimo del 5% della Superficie Utile realizzabile e comunque sempre con accorpamenti non superiori ai 400 mq.

In caso di ristrutturazione parziale o totale dei complessi esistenti è ammessa la conservazione degli eventuali superiori parametri esistenti.

Per la previsione urbanistica ricadente nell'area A27 individuata ed evidenziata nelle Tavv. 06.1-06/06.1-07 dell'indagine geologica, preliminarmente all'attuazione, dovrà essere effettuata la verifica idraulica del corso d'acqua che è ubicato in prossimità di tale area per definirne la compatibilità nei confronti del rischio idraulico.

26.1.4 – ZONA G4: AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

Sono le aree esistenti o previste effettivamente utilizzabili per il parcheggio di autoveicoli, banchine pedonali, aiuole e quanto effettivamente funzionale all'area di parcheggio. In caso di parcheggi pluri-piano si sommerà la superficie ad ogni livello.

Le nuove realizzazioni terranno conto della necessità di prevedere marciapiedi per lo smistamento dei pedoni, aiuole, banchine, alberature, ecc.

Gli interventi sono soggetti all'approvazione di progetto di opera pubblica, ovvero a piano urbanistico preventivo unitario di iniziativa privata sull'intera area oggetto di zonizzazione.

Si distinguono due tipi di aree per la sosta:

1. aree di sosta non attrezzate
2. aree di sosta attrezzate;

Per le aree di cui al punto 1, si intendono le soluzioni anche pluri-piano, comprendenti esclusivamente l'area del parcheggio e le eventuali attrezzature di custodia e protezione.

L'intervento deve rispettare i seguenti parametri:

- $H = 6$ m. (per le soluzioni pluri-piano) e comunque osservando i limiti di distanza tra i fabbricati di cui all'art. 15 bis;
- parcheggio minimo obbligatorio da ricavare: 1 posto auto ogni 30 mq. di Sf.

Ove sia intervenuta la decadenza del vincolo espropriativo è consentito l'intervento d'iniziativa privata convenzionata per la realizzazione e gestione del parcheggio.

La convenzione dovrà garantire l'uso pubblico disciplinandone la modalità di gestione.

Per i parcheggi in località Gaiofana e S. Martino Monte l'Abate ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 5.3 del PTCP 2007, non è consentita nuova edificazione. In tali aree, è consentita la realizzazione di spazi di sosta strettamente funzionali ad attività di tempo libero, le cui attrezzature ove non preesistenti siano mobili od amovibili e precarie, purché tali interventi siano realizzati con tecniche a basso impatto ambientale.

Per la previsione di parcheggio ubicato lungo via dell'Iris è esclusa

la soluzione pluripiano in elevazione.

E' vietata la realizzazione di parcheggi interrati per la previsione di parcheggio in località Gaiofana.

Per i parcheggi in località Gaiofana, S. Martino Monte l'Abate e via dell'Iris si dovrà prevedere la realizzazione di aiuole e alberature tali da garantire un corretto inserimento nel contesto paesaggistico e si dovranno adottare soluzioni che limitino gli effetti di impermeabilizzazione dei suoli.

Per le aree di cui al punto 2, si intendono le soluzioni anche pluripiano comprendenti, oltre all'area di parcheggio e alle eventuali attrezzature di custodia e protezione, aree per la distribuzione di carburante, attività di assistenza e servizio alla mobilità (officine di riparazione, lavaggio, ecc.) ed altre destinazioni connesse e complementari alla viabilità con esclusione delle destinazioni ricettive. Le destinazioni direzionali sono consentite per uffici a servizio della mobilità e comunque nel limite massimo del 25% della superficie utile ammessa. Anche le destinazioni commerciali sono consentite nel limite massimo del 25% della superficie utile ammessa.

L'intervento deve rispettare i seguenti parametri:

- H = 9 m. (per le soluzioni pluri-piano) e comunque osservando i limiti di distanza tra i fabbricati di cui all'art. 15 bis;
- Uf = 0,15 mq/mq. e comunque con una Su massima di 1.000 mq;
- parcheggio minimo obbligatorio da ricavare: 1 posto auto ogni 50 mq. di Sf (le costruzioni destinate a contenere i veicoli non costituiscono Su fino al raggiungimento del parcheggio minimo).

I parcheggi in superficie dovranno essere realizzati interponendo fasce di verde e percorsi pedonali tra le file di posti auto.

Per la previsione urbanistica ricadente nell'area A190 individuata ed evidenziata nella Tav. 06.1-25 dell'indagine geologica, preliminarmente all'attuazione, dovrà essere effettuata la verifica idraulica del corso d'acqua che è ubicato in prossimità di tale area per definirne la compatibilità nei confronti del rischio idraulico.

*ART. 35 – AMBITI OGGETTO DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE/
DI PROGRAMMA*

Sono ambiti disciplinati da accordi che definiscono i contenuti e i rapporti tra le parti.

35.1 AMBITI OGGETTO DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

Sono evidenziati con apposita grafia nelle tavole del P.R.G.
Si interviene a seguito della conclusione di accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 e s.m., secondo le modalità e i contenuti indicati nell'accordo e nella relativa scheda di progetto.

35.2 – AMBITI OGGETTO DI ACCORDO DI PROGRAMMA

Sono rappresentati in cartografia con schede di progetto e/o singole destinazioni di zona e, in taluni casi, anche con la perimetrazione delle aree interessate.

Si interviene a seguito di approvazione di accordo di programma ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000 e s.m., come descritto nei successivi punti, secondo le modalità e contenuti indicati nei singoli accordi, nelle relative schede di progetto coinvolte e applicando altresì la disciplina urbanistica di zona prevista dalle tavole e dalle N.T.A. del P.R.G.

In caso di contrasto tra le disposizioni generali delle N.T.A. e quanto previsto nei singoli accordi e/o schede di progetto interessate, prevale quanto previsto negli accordi e/o nelle schede di progetto.

35.2.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA A TUTELA DELLA SALUTE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI, AI PROPRIETARI DI BENI IMMOBILI, DALLA COSTRUZIONE DELL'ELETTRODOTTO DENOMINATO "SAN MARTINO", IN VARIANTE AL P.R.G., E PER LA DEFINIZIONE DI INTESE CON LA DIOCESI DI RIMINI - I.D.S.C. E CON ALCUNI PRIVATI.

L'accordo di programma riguarda aree in parte interessate dal passaggio dell'elettrodotto denominato "132 kV - San Martino", rappresentato nelle tavole 2.3 - 2.4 - 2.6 - 2.7 della serie 2 vincoli in atto, con origine dalla cabina primaria della fiera nuova fino al Comune di Santarcangelo, che servono per risarcire i danni causati da tale elettrodotto.

In tali aree si interviene a seguito della stipula di accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 18 della LR n. 20/00 e dell'approvazione di accordo di programma in variante al PRG, applicando la disciplina urbanistica di zona prevista per ciascuna area, che indica modalità d'intervento, parametri edificatori e destinazioni d'uso.

Prima dell'attuazione della scheda di progetto gli edifici o le parti di essi che ricadono in fascia di rispetto dell'elettrodotto potranno essere oggetto dei soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria restauro e risanamento conservativo senza aumento di SU. Gli edifici o le parti di essi che ricadono in fascia di rispetto dell'elettrodotto dovranno modificare la destinazione d'uso dello stesso in modo da non essere destinati alla permanenza delle persone per tempi superiori alle 4 ore giornaliere. Per gli stessi, in sede di agibilità, dovrà essere presentato un atto registrato e trascritto dal quale risulti che l'immobile o parte di esso, oggetto di intervento, ricade in fascia di rispetto dell'elettrodotto, nonchè un nuovo accatastamento relativo alle nuove superfici non abitative oggetto di cambio d'uso.

Qualora la fascia di rispetto interessi parzialmente un vano utile (si intende: camera, soggiorno, cucina, studio, e simili, comunque spazi destinati all'abitazione separati da pareti che abbiano luce ed aria dirette) esistente alla data di adozione della variante, deve essere modificata la destinazione d'uso dell'intero vano.

Per gli edifici che ricadono nelle schede 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 7/32, 7/33, 7/34 è ammessa la costruzione di una superficie utile aggiuntiva "una tantum" in ampliamento, fatte salve le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri previsti dalle singole norme di zona del PRG vigente.

L'accordo di programma interessa le seguenti schede di progetto:

n.3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 4/11, 4/12, 4/15, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 7/32, 7/33, 7/34, 8/2, 9/3A, 9/3B, 12/12;

nonchè le seguenti previsioni di zone:

Orsoleto zona C4: zona residenziale di espansione soggetta a piano particolareggiato di iniziativa pubblica, e zona G1: aree per l'istruzione; zona E1: zona agricola normale a Corpolò e in via Longiano; zona F4 zona per attrezzature di interesse generale - Cimitero San Lorenzo in Correggiano; viabilità; zona F4 zona per attrezzature di interesse generale - Cimitero Santa Cristina; zona F4 zona per attrezzature di interesse generale - Cimitero San Martino in XX; Zona E1: zona agricola normale a Casalecchio; Zona E1: zona agricola normale e zona G4.1 per parcheggi pubblici a Santa Aquilina; zona G3.2: aree per attrezzature e spettacoli a Santa Giustina.

Nella realizzazione dell'attrezzatura scolastica in località Orsoleto

dovranno essere presi a riferimento gli esiti derivanti dallo "studio di microzonazione sismica per scuola dell'obbligo di Via Orsoleto: terzo livello di approfondimento".

A decorrere dalla data di approvazione del nuovo PTCP 2007 sono subordinate al rispetto delle prescrizioni dello stesso:

- eventuali interventi di tombinatura del Fosso Budriolo come da art.2.2, comma 2, lett.d);
- tutti gli interventi saranno soggetti all'attuazione di opere di mitigazione del rischio idraulico e di funzionalità idraulica come da art. 2.5, commi 2 e 3.

35.2.2 - ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI RIMINI ED AL P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DI RIMINI FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E TURISTICA DELLA LOCALITA' "BELLARIVA" NEL COMUNE DI RIMINI. (schede n.7.1a, 7.1b, 7.1c)

L'ambito territoriale appositamente perimetrato ed individuato nella tavola di P.R.G., è assoggettato all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 24/03/2000 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale zona è suddivisa funzionalmente in tre ambiti 7.1a, 7.1b, 7.1c di cui gli ambiti 7.1a e 7.1b sono assoggettati ad unico piano urbanistico preventivo di iniziativa privata, coerente con il progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi al quale non potranno essere apportate modifiche sostanziali. In tali aree si interviene come stabilito nelle singole schede o destinazioni di zona che indicano le modalità d'intervento, i parametri edificatori e le destinazioni d'uso.

Gli interventi in ciascuno dei tre ambiti di cui sopra dovranno rispettare le prescrizioni del 9° comma lettera b) dell'articolo 24.9 del P.R.G. vigente.

La convenzione urbanistica del Piano Particolareggiato deve disciplinare gli aspetti e le procedure per l'esecuzione di tutte le opere previste nei tre ambiti di intervento.

35.2.3 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CONGRESSI DI RIMINI (COMPARTO NUOVO CENTRO CONGRESSI: SCHEDA 8.11 E 12.1; COMPARTO VIA EMILIA: SCHEDA 7.3).

L'accordo di programma dà risoluzione all'"Accordo per la realizzazione del nuovo Centro Congressi di Rimini" originariamente sottoscritto tra Comune di Rimini, Provincia di Rimini, C.C.I.A.A. di Rimini e Rimini Fiera s.p.a. in data 30/06/2005, successivamente integrato, con un "Supplemento all'Accordo", in data 21/12/2006 al fine di aggiornare gli impegni finanziari e le relative fonti di finanziamento nonché per dare attuazione alle procedure urbanistiche necessarie.

Nello specifico l'accordo di programma apporta variazione allo strumento urbanistico in relazione alle seguenti schede di progetto:

- 8.11 (e 12.1) - "Riqualificazione della sede da dismettere della fiera e del palacongressi";
- 7.3 - comparto via Emilia.

In tali aree si interviene a seguito dell'approvazione dell'accordo di programma in variante al PRG, applicando la disciplina urbanistica di zona prevista per ciascuna area, che indica modalità d'intervento, parametri edificatori e destinazioni d'uso.

5.3.3 P.U.G. Comune di Misano Adriatico

Lo strumento urbanistico adottato dal comune di Misano Adriatico è il Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato con Delibera di C.C. n. 44 del 03/08/2022.

Area individuata dal precedente studio	Area individuata nella pianificazione attuale	Conformità fra i due studi
Zone agricole	Territorio rurale-Ambito agricolo periurbano	SI
Zone agricole	Sede stradale	SI
Zone agricole	Territorio rurale-Ambito agricolo di rilievo paesaggistico	SI
Residenziale	R1-Tessuti urbani misti a densità media o bassa	SI
Residenziale	R3-Frange urbane ovvero nuclei urbani minori, ovvero lotti con presenza o contiguità di elementi di pregio storico-culturale o ambientale	SI
Residenziale	Territorio rurale-Ambito agricolo periurbano	NO
Parchi	Territorio rurale-Ambito agricolo periurbano	SI
Verde pubblico	Spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi e spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive	SI

Tabella 5-16 – DIFFERENZE FRA I DUE STUDI PER IL COMUNE DI MISANO ADRIATICO

L'unica difformità che si riscontra riguarda una porzione di territorio precedentemente indicato come residenziale e ora definito come "territorio rurale, ambito agricolo periurbano".

Perimetrazioni individuate nella Tavola 3b-Nord-Disciplinazione degli interventi diretti:

- Infrastrutture per la mobilità – **Sede stradale**, articolo 2.1;
- Attrezzature e spazi collettivi – **Spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi e spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive**, articolo 2.2;
- Partizioni ed elementi particolari – **Area di tutela archeologica A**, articolo 3.7;
- Partizioni ed elementi particolari – **Area di tutela archeologica B**, articolo 3.7;
- Zone urbane prevalentemente residenziali – **R1-Tessuti urbani misti a densità media o bassa**, articolo 4.4;
- Zone urbane prevalentemente residenziali – **R3-Frange urbane ovvero nuclei urbani minori, ovvero lotti con presenza o contiguità di elementi di pregio storico-culturale o ambientale**, articolo 4.6;
- Territorio rurale ed extraurbano – **Territorio rurale-Ambito agricolo periurbano**, articolo 5.1;
- Territorio rurale ed extraurbano – **Territorio rurale-Ambito agricolo di rilievo paesaggistico**, articolo 5.1.

Si riportano le norme citate.

Art. 2.1 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (altrimenti dette opere di urbanizzazione primaria):
 - gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
 - la rete fognaria, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
 - gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
 - la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
 - gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
 - le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici al diretto servizio dell'insediamento (parcheggi di urbanizzazione primaria).
2. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia può essere permessa a condizione che l'area di intervento sia servita in modo adeguato ed efficiente dalle opere di urbanizzazione primaria di cui sopra. In particolare gli insediamenti nel territorio urbano devono disporre di :
 - allacciamento alla rete di distribuzione idrica;
 - allacciamento ad una collettore fognario pubblico di capacità adeguata al carico previsto, e connesso ad un impianto di depurazione di capacità adeguata al carico inquinante previsto; qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella rete fognaria esistente o che sia constatato che la rete esistente sia inadatta a ricevere le acque reflue prodotte all'interno dell'intervento, dovranno comunque essere individuati ed adottati adeguati sistemi di collettamento e trattamento in conformità con quanto definito e normato da DGR 1053/03;
 - accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione;
 - allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas ove la zona è metanizzata.
3. Nel caso di interventi edilizi residenziali nel territorio rurale, che eccedano la manutenzione straordinaria, la dotazione infrastrutturale minima di cui deve essere garantita l'esistenza o la realizzazione contestualmente all'intervento è la seguente:
 - strada di accesso (anche non asfaltata);
 - rete di distribuzione dell'energia elettrica, ovvero sistemi che assicurino l'autosufficienza energetica dell'edificio;
 - rete di distribuzione dell'acqua;
 - allacciamento alla rete fognaria pubblica, qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella rete fognaria esistente o che sia constatato che la rete esistente sia inadatta a ricevere le acque reflue prodotte all'interno dell'intervento, dovranno comunque essere individuati ed adottati adeguati sistemi di collettamento e trattamento in conformità con quanto definito e normato da DGR 1053/03;
4. Qualora le opere di cui ai commi 2 e 3 non esistano o esistano solo in parte o siano in condizioni di efficienza non adeguate, deve essere sancito in una convenzione o atto d'obbligo l'impegno del soggetto attuatore all'esecuzione ovvero adeguamento delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere l'impegno del Comune ad eseguirle o adeguarle, sulla base di un progetto già approvato e finanziato.

Art. 2.2 - Aree per attrezzature e spazi collettivi

1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi (altrimenti dette opere di urbanizzazione secondaria) il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.
2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:
 - a) l'istruzione;
 - b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;
 - c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
 - d) le attività culturali, associative e politiche;
 - e) il culto;
 - f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
 - g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
 - h) i parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria, ossia diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento di cui all'art. 2.1 comma 1.
3. Le aree per attrezzature e spazi collettivi esistenti, individuate graficamente nella tavola del PUG, insieme con le aree a ciò destinate individuate negli Accordi Operativi e quelle che verranno cedute al Comune in applicazione dell'Art 2.6, costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico di ciascun centro abitato o insediamento. Queste aree, salvo quelle per il culto, sono destinate a far parte del patrimonio pubblico; tuttavia le attrezzature ivi previste possono essere realizzate e/o gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, attraverso apposite convenzioni, eventualmente accompagnate da concessioni di diritto di superficie, con le quali venga comunque assicurata possibilità di pubblica fruizione degli spazi e delle attrezzature.
4. **Usi ammissibili** - In queste aree sono previsti i seguenti usi: f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f10. Sono inoltre ammissibili i seguenti ulteriori usi, f8, f9 limitatamente alle isole ecologiche, c4 limitatamente agli impianti fotovoltaici, nonché, attraverso concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico,: f12 (commercio su suolo pubblico, fiere, spettacoli viaggiatori), b5 (pubblici esercizi). Sono fatti salvi usi diversi legittimamente in essere in data antecedente all'entrata in vigore delle presenti norme.
5. **Modalità di attuazione:** intervento edilizio diretto.
6. **Usi ammessi e interventi consentiti** per ciascun tipo di area. Simboli grafici diversi contraddistinguono nelle tavole del PUG le zone destinate alle diverse attrezzature e servizi. Le destinazioni previste nelle tavole del PUG attraverso detti simboli in ciascuna area possono comunque essere modificate attraverso delibere del Consiglio Comunale. Sono sempre ammessi gli interventi edilizi conservativi (MO, MS, RC, RE). Gli interventi NC, nonché CD nell'ambito degli usi previsti sono disciplinati sulla base dello specifico progetto di opera pubblica ovvero previa delibera della Giunta Comunale. **Risultano sempre ammissibili modesti interventi di potenziamento e ampliamento delle attrezzature esistenti, nel rispetto dei seguenti parametri:**
 - **Incremento del 10% del VT esistente;**
 - **UF = 0,1 mq/mq nel caso di aree inedificate.**

Art. 3.7 – Tutela delle potenzialità archeologiche

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e valorizzazione delle potenzialità archeologiche del territorio comunale, comprensive sia delle aree di interesse archeologico accertate e tutelate dal PTCP sia delle aree a diversa potenzialità archeologica e delle zone ed elementi di interesse archeologico motivatamente ritenute esistenti dal PUG nelle QC_AR_TAV_1, 2 e 3, in aree o zone anche vaste attraverso modalità adeguate alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali
2. A tal fine il PUG individua, nella Tavola 3B, tre "Aree di tutela delle potenzialità archeologiche", sottoposte a differente categoria di indagini di verifica archeologica, secondo le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5:
 - Area di tutela A, che comprende contesti territoriali ad elevata vocazione insediativa antica, in cui i depositi archeologici noti e attesi risultano a profondità da superficiale a sepolta e con grado di conservazione da buono a modesto;
 - Area di tutela B, che comprende contesti territoriali a scarsa vocazione insediativa antica, in cui i depositi archeologici noti e attesi risultano a profondità sepolta e con grado di conservazione da buono a modesto;
 - Area di tutela C, che comprende la fascia litoranea a valle della linea ferroviaria storica, in cui non sono noti depositi archeologici.
3. Nell'Area di tutela A, ogni intervento di costruzione/ricostruzione che comporti scavi o modificazioni del sottosuolo oltre 0.50 m da p.c. è soggetto a indagini archeologiche preliminari (saggi archeologici, oppure controllo archeologico sotto forma di assistenza in corso d'opera e/o monitoraggio durante l'esecuzione di indagini geognostiche e bonifica bellica) da eseguirsi almeno fino alle profondità di scavo previste dall'intervento.
4. Nell'Area di tutela B, ogni intervento di costruzione/ricostruzione che comporti scavi o modificazioni del sottosuolo oltre 1.50 m di profondità è soggetto a indagini archeologiche preliminari (saggi archeologici, oppure controllo archeologico sotto forma di assistenza in corso d'opera e/o monitoraggio durante l'esecuzione di indagini geognostiche e bonifica bellica) da eseguirsi almeno fino alle profondità di scavo previste dall'intervento.
5. Nell'Area di tutela C, sono soggetti a indagini archeologiche preliminari (saggi archeologici, oppure controllo archeologico sotto forma di assistenza in corso d'opera e/o monitoraggio durante l'esecuzione di indagini geognostiche e bonifica bellica) i progetti di impianti, opere o interventi disciplinati dalla L.R. 9/1999.
6. Le disposizioni di indagini di verifica archeologica di cui ai commi 3, 4 e 5, non si applicano per gli interventi di modesta entità, ovvero con area di sedime dell'edificio in progetto, o dell'area interessata dall'intervento di scavo e/o modificazione del sottosuolo, inferiore o uguale a 80 mq.
7. Le disposizioni di indagini di verifica archeologica di cui ai commi 3, 4 e 5, non si applicano, previa consultazione con la Soprintendenza, nei seguenti casi adeguatamente documentati:
 - agli interventi ricadenti in aree interessate negli ultimi 50 anni da modificazioni del sottosuolo che abbiano già sostanzialmente intaccato in profondità l'originale giacitura dei depositi archeologici previsti o prevedibili nelle diverse zone;
 - alle modificazioni del sottosuolo la cui profondità interessa esclusivamente terreni di riporto recenti.
8. In recepimento dell'art. 21 del PTPR e dell'art. 5.5 del PTCP, nella Tavola dei Vincoli del PUG (Tavola 1C.1) sono individuate, con apposita campitura e grafia, le seguenti categorie di "zone ed elementi di interesse archeologico":
 - b2) aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto e integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;
 - b3) aree di affioramento di materiali archeologici, aree dove lo strato archeologico coincide con l'attuale quota del piano di campagna;
 - d) elementi della centuriazione, costituiti da strade, strade poderali e interpoderali, canali di scolo o di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione;
 - "fascia di rispetto della via Flaminia", pari a 50 m per lato dall'asse del tracciato della strada antica.
9. Come previsto all'art. 5.5, comma 6, del PTCP, nelle zone ed elementi di interesse archeologico di cui al comma 8, possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento che preveda scavi o modificazioni del sottosuolo è subordinato all'esecuzione di saggi archeologici svolti in accordo con la Soprintendenza.
10. La Soprintendenza può richiedere indagini archeologiche preliminari per interventi la cui potenzialità archeologica, per particolari condizioni locali o per dati conoscitivi emersi successivamente alla data di adozione del PUG, sia motivatamente da ritenere più consistente rispetto a quanto deducibile dalle ricerche finora note.
11. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il proprietario o chi abbia titolo a intervenire, dovrà inviare alla Soprintendenza, e per conoscenza al Comune, specifica "Richiesta di autorizzazione archeologica", preliminare all'esecuzione dell'intervento che intende realizzare. La Soprintendenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, comunicherà al richiedente, e per conoscenza al Comune, il proprio parere.
12. Espletate le indagini archeologiche di cui ai commi 3, 4, 5, 7 e 8, ed esaurita qualunque ulteriore attività di indagine archeologica motivatamente ritenuta necessaria dalla Soprintendenza, la ditta responsabile delle indagini archeologiche trasmetterà alla Soprintendenza, e per conoscenza al Comune, la "Relazione di verifica della potenzialità archeologica".
13. Sulla base degli esiti documentati nella "Relazione di verifica della potenzialità archeologica" la Soprintendenza comunicherà al proprietario o all'avente titolo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento ufficiale della relazione, il nulla osta o eventuali ulteriori disposizioni di tutela e/o approfondimenti archeologici non esauriti dalle indagini archeologiche preliminari.
14. Su tutto il territorio comunale sono comunque vigenti le disposizioni relative alle "scoperte fortuite" di cui all'art. 90 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e si applicano le disposizioni in materia di archeologia preventiva per i lavori pubblici di cui all'art. 25 del D.lgs. 50/2016.

Art. 4.3 - Disposizioni comuni per gli Interventi edilizi ammissibili in tutte le zone R

1. In tutte le zone R, fermo restando il rispetto di tutte le norme di vincolo e di tutela di cui alla Tavola dei Vincoli e il rispetto delle modalità di intervento sugli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale in relazione alla loro tipologia di cui al Titolo III, sono sempre ammessi, a prescindere dal rispetto di indici o parametri edilizi massimi o minimi, i seguenti tipi di intervento edilizio:
 - MO, MS, RC, D;
 - RE ~~a parità di SC, senza incremento della SC fuori terra, senza incremento del VT fuori terra,~~ nonché garantendo il rispetto degli eventuali parametri di IC max e SP min definiti per le diverse

zone ai paragrafi seguenti. Negli interventi che non prevedano la demolizione e ricostruzione, non è ammissibile la chiusura di logge, balconi o porticati;

- La realizzazione di parcheggi (pertinenziali o meno) potrà avvenire in soluzione interrata all'interno del sedime dell'edificio o, comunque, nel rispetto dei parametri di SP min definiti per le diverse zone ai paragrafi seguenti.
2. Gli altri interventi edilizi ammissibili, sempre fermo restando il rispetto delle norme di vincolo e di tutela di cui alla Tavola dei Vincoli e il rispetto delle modalità di intervento sugli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale in relazione alla loro tipologia di cui al Titolo III, sono disciplinati agli articoli seguenti.
 3. Qualora un'area, su cui esistono edifici che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra gli edifici esistenti e la porzione di area che a questi rimane asservita non deve superare l'indice UF massimo ammesso in quella sottozona e devono essere rispettati i limiti minimi di distanza dai confini e dalle strade, ai sensi del RE. Ogni lotto ricavato in difformità dalla presente norma non può formare oggetto autonomo di intervento edilizio.
 4. Negli articoli che seguono, in applicazione dei criteri di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. 24/2017, per talune casistiche di intervento sono stabiliti incentivi in forma di potenzialità edificatoria aggiuntiva a condizione che l'edificio raggiunga requisiti prestazionali in materia di efficienza energetica superiori a quelli pre-esistenti o ai minimi di legge, come stabilito nel Regolamento Edilizio.
 5. Per tutte le aree che hanno ospitato attività produttive si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 3.3.8 del Regolamento Edilizio ai fini dell'individuazione di eventuali fonti comportanti rischio d'inquinamento per il suolo, il sottosuolo e le acque, connesse con i cicli produttivi storicamente insediati.
 6. In tutte le zone R, in ciascun edificio le unità immobiliari abitative (uso a1 o a2) devono avere una SU minima media (ossia nella media dell'edificio) non inferiore a mq. 50 ~~(nell'ambito di interventi di NC) e, in caso di frazionamento di unità immobiliari esistenti alla data di adozione del PUG, le nuove unità immobiliari non dovranno avere una SC non inferiore a mq.45 (nell'ambito di frazionamenti di unità immobiliari esistenti).~~

Art. 4.4 - Interventi ammessi nelle zone R.1

1. Nelle zone R.1 tutti gli interventi dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - IC max = 40%;
 - SP min = 35% della SF;
 - Hf max= m 8,00.

Valori superiori o inferiori sono ammessi qualora preesistenti, nell'ambito di interventi su lotti già edificati.
2. Nei lotti ineditati (o con minima edificazione: con UF inferiore a 0,2 mq/mq alla data di adozione del PUG) sono ammessi interventi di NC nel rispetto di:
 - UF max = 0,4 mq/mq., elevabile a 0,60 mq/mq a condizione che l'edificio rispetti le prestazioni che garantiscano il livello di qualità della Nuova Costruzione previste dal Regolamento edilizio.
3. Negli altri casi, sugli edifici non soggetti a tutela sono ammessi:
 - a) per gli edifici che non presentino già livelli prestazioni pari o superiori a quelli di seguito richiesti: interventi di ristrutturazione a parità di VT fuori terra, comportanti un incremento di SC a parità di VT, ~~anche prevedendo~~ chiusura di logge, balconi o porticati privati, purché attraverso una riprogettazione organica delle facciate interessate e la coibentazione dell'involucro tale da raggiungere il livello di qualità della facciata previste dal Regolamento edilizio.
 - b) per gli edifici che non presentino già livelli prestazioni pari o superiori a quelli di seguito richiesti, in alternativa agli interventi di cui alla precedente lettera a), è ammesso un ampliamento una tantum alle seguenti condizioni e nel rispetto dei seguenti parametri:

- l'intervento assicuri il miglioramento sismico dell'edificio esistente, secondo quanto previsto nel Regolamento Edilizio e nell'osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni;
- l'intervento, comprensivo dell'edificio originario e dell'ampliamento realizzato, raggiunga il livello di qualità dell'involucro previste dal Regolamento edilizio;
- ~~SCVT max fuori terra = SCVT fuori terra legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme +15%, con incremento massimo della SC = 70 mq del VT fuori terra=250 mc.~~

c) per tutti gli edifici, sono ammessi interventi di ricostruzione, previa la completa demolizione delle costruzioni preesistenti, nel rispetto di:

- ~~SCVT max fuori terra = SCVT fuori terra legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme + 15%;~~
- ~~oppure SC max = 220 mq VT max fuori terra = 750 mc,~~ limitatamente al caso di edifici di dimensione inferiore ad uso esclusivamente abitativo, ad un solo piano fuori terra.

La realizzazione di parcheggi (pertinenziali o meno) potrà avvenire in soluzione interrata, ~~senza limitazioni di SC,~~ all'interno del sedime dell'edificio o, comunque, nel rispetto dei parametri di IC max e SP min definiti al comma 1.

d) Sono ammesse sistemazioni a terra a verde o per parcheggi pertinenziali o altri usi ammissibili, ~~anche con realizzazione di manufatti non configurabili come edifici,~~ purché siano salvaguardate le alberature e una SP minima del 35% ovvero almeno pari alla percentuale preesistente se inferiore.

4. Con permesso di costruire convenzionato che interessi contestualmente almeno due lotti contigui per una SF complessiva di almeno mq. 1.200, è consentito l'intervento di realizzazione di uno o più corpi di fabbrica, previa completa demolizione delle costruzioni preesistenti, nel rispetto di:

- ~~SCVT max fuori terra = SCVT fuori terra legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme + 20%.~~

La realizzazione di parcheggi (pertinenziali o meno) potrà avvenire in soluzione interrata, ~~senza limitazioni di SC,~~ all'interno del sedime dell'edificio o, comunque, nel rispetto dei parametri di IC max e SP min definiti al comma 1.

Art. 4.6 - Interventi ammessi nelle zone R.3

1. Nelle zone R.3 tutti gli interventi dovranno rispettare i seguenti parametri:

- IC max = 40%;
- SP min = 35% della SF;

Valori superiori o inferiori sono ammessi qualora preesistenti, nell'ambito di interventi su lotti già edificati.

2. Nei lotti ineditati non sono ammessi interventi di NC. Sono ammesse sistemazioni a terra a verde o per parcheggi pertinenziali o altri usi ammissibili, ~~anche con realizzazione di manufatti non configurabili come edifici,~~ purché siano salvaguardate le alberature e la superficie permeabile resti superiore al 60% della SF, o almeno pari a quella preesistente, se inferiore.

3. Negli altri casi, sugli edifici non soggetti a tutela sono ammessi:

a) per gli edifici che non presentino già livelli prestazioni pari o superiori a quelli di seguito richiesti: interventi di ristrutturazione a parità di VT fuori terra, comportanti ~~un incremento di SC a parità di VT,~~ ~~anche prevedendo~~ chiusura di logge, balconi o porticati privati, purché attraverso una riprogettazione organica delle facciate interessate e la coibentazione dell'involucro tale da raggiungere il livello di qualità della facciata previste dal Regolamento edilizio.

b) per gli edifici che non presentino già livelli prestazioni pari o superiori a quelli di seguito richiesti, in alternativa agli interventi di cui alla precedente lettera a), è ammesso un ampliamento una tantum alle seguenti condizioni e nel rispetto dei seguenti parametri:

- l'intervento assicuri il miglioramento sismico dell'edificio esistente, secondo quanto previsto nel Regolamento Edilizio e nell'osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni;
- l'intervento, comprensivo dell'edificio originario e dell'ampliamento realizzato, raggiunga il livello di qualità dell'involucro previste dal Regolamento edilizio;
- ~~SCVT max fuori terra = SCVT fuori terra legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme +15%, con incremento massimo della SC = 70 mq del VT fuori terra = 250 mc.~~

c) per tutti gli edifici, sono ammessi interventi di ricostruzione, previa la completa demolizione delle costruzioni preesistenti, nel rispetto di:

- ~~SCVT max fuori terra = SCVT fuori terra legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme + 15%;~~
- ~~oppure SC max = 220 mq VT max fuori terra = 750 mc,~~ limitatamente al caso di edifici di dimensione inferiore ad uso esclusivamente abitativo, ad un solo piano fuori terra.

La realizzazione di parcheggi (pertinenziali o meno) potrà avvenire in soluzione interrata, ~~senza limitazioni di SC,~~ all'interno del sedime dell'edificio o, comunque, nel rispetto dei parametri di IC max e SP min definiti al comma 1.

d) Sono ammesse sistemazioni a terra a verde o per parcheggi pertinenziali o altri usi ammissibili, ~~anche con realizzazione di manufatti non configurabili come edifici,~~ purché siano salvaguardate le alberature e una SP minima del 35% ovvero almeno pari alla percentuale preesistente se inferiore.

Art. 5.1 - Articolazione del territorio rurale

1. Nella Tav. 3b del PUG è riportata l'articolazione del territorio rurale in due tipi di ambiti ai sensi dell'art. 9.6 della Parte III del PTCP:
 - l'ambito agricolo di rilievo paesaggistico;
 - l'ambito agricolo periurbano.
2. Nella medesima tavola sono indicati inoltre:
 - a) l'edificio sparso o discontinuo, collocato lungo la viabilità e le relative aree di pertinenza e completamento, costituito da gruppi relativamente accorpati di edifici prevalentemente residenziali (art.32 co.3 lett.b LR24/2017);
 - b) gli 'edifici incongrui' ai sensi dell'art. 36 della L.R.24/2017;
 - c) le aree non agricole specificamente attrezzate per attività fruttive, ricreative, sportive e turistiche compatibili in ambiente rurale;
 - d) gli impianti ricadenti in territorio rurale costituenti dotazioni territoriali e/o ecologiche: cimiteri, impianti per l'ambiente (depuratori, discariche) e simili;
 - e) le aree per la residenza temporanea-nomade.
3. Nella Tavola dei Vincoli sono riportate inoltre le aree di valore naturale e ambientale, sensi della Parte II del PTCP.

5.3.4 P.R.G. Comune di Coriano

Perimetrazioni individuate nella Tavola A.07-Carta dell'uso reale del suolo:

- **Zona di tutela dei caratteri ambientali e dei corsi d'acqua**, articolo 89;
- **Zone agricola di salvaguardia criteri generali**, articolo 65;
- **Fasce di rispetto cimiteriale**, articolo 106;
- **Sedi stradali e fasce di rispetto**, articoli 77 e 105.

Si riportano le norme citate.

Art. 89 Fasce di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua

1. Definizione e norme generali

1. Le aree di cui al presente articolo coincidono in gran parte con quelle individuate e perimetrate dal PTCP nella TP1 quali "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", di cui all'art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PTCP stesso, se si escludono le aree esondabili, già normate con il precedente art. 88.
2. Il perimetro riportato nelle tavole di progetto P.S.Z. in scala 1:5000, relativamente alle aree di cui al presente articolo, le identifica quali aree che per caratteristiche morfologiche e vegetazionali appartengono agli ambiti fluviali del reticolo idrografico principale e che sono contenute nel limite dei terrazzi fluviali di 3° ordine, come individuato nella Tavola di analisi A.02 – Carta Morfologica in scala 1:10000 del presente piano.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione delle fasce di cui al punto 2 del presente comma, che costituiscono la struttura portante della rete ecologica provinciale. Il Comune, in accordo con la Provincia, promuove per le aste fluviali principali progetti di tutela, recupero e valorizzazione ambientale di cui all'Art. 97 delle presenti norme.

2. Interventi consentiti

1. In queste fasce, ferme restando le destinazioni di zona di cui al Titolo 2, sono consentite esclusivamente:
 - a) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima in forma non intensiva, qualora di nuovo impianto;
 - b) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, sulla base di programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
 - c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
 - d) i rimboschimenti a scopi produttivi e gli impianti per l'arboricoltura da legno, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesaggistici dei luoghi e previsti in piani o progetti approvati dalle competenti autorità;
 - e) gli interventi edilizi consentiti dall'art. 66, commi 1. e 3., delle presenti norme. Detti interventi edilizi devono comunque rispettare e valorizzare le caratteristiche tecnologiche, tipologiche ed estetiche degli edifici preesistenti;
 - f) la realizzazione di nuovi edifici strettamente funzionali all'attività agricola, secondo quanto previsto, in relazione agli indici e alle destinazioni d'uso, dall'art. 67, commi 1. e 2., e con l'obbligo di collocare tali fabbricati a distanza, dal limite della zona fluviale, non inferiore a quella degli edifici colonici preesistenti all'interno della stessa proprietà fondiaria, e comunque non inferiore a 10 m.;
 - g) la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a m. 4,00.
2. Qualunque intervento edilizio di nuova costruzione riguardante gli usi D, è subordinato all'approvazione di un PSA che certifichi, tra l'altro, che le esigenze di nuova costruzione non siano diversamente soddisficibili al di fuori delle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua.
3. Le opere di cui alle lettere b), c) e g) del punto 1 e quelle di cui al punto 2 del presente comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
4. Per una profondità di 10 metri lineari dal limite verso il corso d'acqua delle fasce di tutela è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi puntuali di cui alle lettere c) ed f) nonché, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.

5. Nelle fasce di tutela dai caratteri ambientali dei corsi d'acqua è in particolare vietato l'abbattimento senza autorizzazione di alberature di essenze caratteristiche della flora alveare e fluviale con diametro del tronco superiore a cm. 10 misurato ad un metro dal suolo.
6. E' altresì vietato modificare in modo permanente lo stato dei luoghi per quanto non espressamente previsto dal presente articolo.
7. All'interno delle aree di cui al presente articolo si possono altresì localizzare:
 - a) parchi, le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, corridoi ecologici, percorsi, spazi di sosta e sistemazioni a verde funzionali ad attività di tempo libero, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
 - b) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie nonché depositi di materiali necessari per la manutenzione delle attrezzature di cui alla precedente lettera a);
 - b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
 - d) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al seguente punto 10.
8. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai punti 1, 7, 9, 10 e 11 del presente comma 2, sono comunque consentiti:
 - a) gli interventi sui manufatti edilizi esistenti definiti ammissibili dal presente piano, nel rispetto di quanto previsto nelle tavole di progetto ed all'interno delle presenti norme;
 - b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
 - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTCP;
9. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
 - a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) invasi ad usi plurimi;
 - d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
 sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
10. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente punto 9 non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Art. 65 Sottozone "E2" agricole di salvaguardia: criteri e norme generali

1. Definizione e criteri generali

1. Le sottozone agricole di salvaguardia "E2" sono destinate sia all'esercizio delle attività agricole nel rispetto delle norme di indirizzo e salvaguardia del PTPR e del PTCP, che alla protezione dei beni naturali ed ambientali, del paesaggio agrario, alla tutela dall'espansione urbana dei centri abitati e dalla dispersione insediativa.
2. Le destinazioni d'uso e gli interventi consentiti in tali sottozone sono soggetti alle limitazioni e ai vincoli di cui al Titolo 3 delle presenti norme oltre che alle prescrizioni della pianificazione sovraordinata con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 5.3 e 5.4 e del Titolo 9 delle NdA del PTCP.
3. Per gli interventi che comportino modifiche agli elementi strutturanti il territorio agricolo di seguito elencati, si rende necessaria la redazione di un Piano di Sviluppo Aziendale corredato da indagini e relazioni asseverate da parte di professionalità specialistiche dei diversi settori (agronomi, geologi, ingegneri idraulici, paesaggisti, ecc.) che dimostrino la necessità della modifica morfologica del terreno ai fini della conduzione dell'azienda e l'assenza di rischi idrogeologici, paesaggistici o ambientali in genere:
 - la creazione di nuove strade poderali o interpoderali, le variazioni dei tracciati e dell'andamento altimetrico delle strade poderali e interpoderali esistenti;
 - la significativa modifica della conformazione altimetrica del terreno che implichi l'esecuzione di sterri o riporti di altezza superiore ad 1 ml rispetto all'esistente piano di campagna, nonché la modifica dei pendii e dei terrazzamenti;
 - la rimozione degli elementi della vegetazione quali filari, viali alberati, sistemi di siepi naturali, masse arboree di specie autoctone, alberi isolati di specie autoctone di età superiore ad anni 80 o di altezza superiore a 10 metri;
 sono escluse da tale definizione le colture arboree da frutto, gli impianti specializzati di arboricoltura da legno e le formazioni forestali da gestirsi in conformità ai vincoli di cui alla Legge 431/85 ed alla normativa regionale vigente in materia forestale;
 - la variazione dei tracciati di fossi e canali, la creazione o soppressione di invasi e bacini d'acqua;
 - la manomissione dei manufatti caratteristici quali fontanili, portali, muri in pietra.
4. Si applica anche per la Zona E2 quanto previsto all'art. 62 commi 3.4 e 3.5 in materia di accorpamento dei fabbricati, divieto di recupero di manufatti precari e trasferimento di diritti edificatori nonché di quanto previsto all'art. 63 commi 2.8 e 3.8 in materia di recinzioni.

2. Usi ammissibili

1. Nelle sottozone "E2" sono ammessi gli usi di cui agli artt. 61, 66 e 67 con le seguenti limitazioni:
 - non è ammesso l'uso d2.4;
 - le seguenti funzioni sono ammesse solo se esistenti alla data di adozione del presente PRG:
 - Funzioni abitative: A2 e A3;
 - Funzioni commerciali: b2.1 e b2.6;
 - Funzioni artigianali di servizio: B3;
 - Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: E1, E7.
2. Sugli edifici esistenti con gli usi in atto specificati nel precedente punto 1. sono consentiti solo interventi edilizi di recupero MO, MS, S, Ra, Rb, T, R, Re, per quanto compatibili con le categorie di intervento indicate per gli edifici di interesse storico-testimoniale. Ai suddetti interventi e ad eventuali ulteriori interventi, anche di CD e AM qualora ammessi, di cui al presente Capo, si applicano altresì le medesime limitazioni al frazionamento delle unità immobiliari a fini abitativi di cui all'art. 63, comma 1, punto 2, secondo periodo.

Art. 77 Sottozone omogenee "F8" per infrastrutture di mobilità e trasporto1. Viabilità

1. Nelle tavole del PRG sono indicate:
 - la viabilità autostradale;
 - le strade extraurbane esistenti e di progetto;
 - le strade urbane esistenti e di progetto;
 - viabilità con alberature obbligatorie;
 - piazze e parcheggi pubblici;
 - percorsi pedonali ciclabili;
 - percorsi naturalistico-ambientali.
2. Fanno inoltre parte della viabilità urbana le nuove strade di urbanizzazione primaria e i parcheggi pubblici (generalmente non individuati nelle tavole di progetto 1:5000 del PRG) da realizzarsi nell'ambito dei PUA.
3. Sono considerate strade urbane quelle interne al "centro abitato" come delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, ai sensi del Codice della Strada.
4. Nelle sedi stradali, oltre alle infrastrutture e attrezzature per la mobilità sono ammessi le funzioni commerciali b2.5 esistenti nei limiti consentiti dai piani di settore vigenti e b2.7, nei limiti della relativa disciplina comunale in materia. Sono altresì consentite, nelle sole piazze e parcheggi pubblici, le funzioni commerciali b2.1 (solo edicole giornali e distributori automatici), b2.6 (solo chioschi bar), per la cui disciplina si richiamano i contenuti del successivo Art. 128.
5. Le strade urbane esistenti e quelle già progettate sono indicate dal PRG con apposita grafia che ne indica la sezione complessiva prevista, ivi compresi eventuali marciapiedi, piste ciclabili, aiuole di arredo, spazi per la sosta, senza con ciò escludere interventi di ampliamento o di risagomatura, utilizzando allo scopo le relative fasce di rispetto.
6. Le strade di nuova previsione e le previsioni di allargamento e sistemazione di strade esistenti sono indicate dal PRG con apposita grafia, accompagnata, ove opportuno, da zone di rispetto stradale. Le indicazioni del PRG con tale grafia hanno un valore vincolante dal punto di vista della posizione degli svincoli, della gerarchia stradale che comportano, dello sviluppo di massima del tracciato, mentre hanno un valore indicativo, fino alla redazione dei progetti esecutivi delle singole opere, dal punto di vista della esatta configurazione del tracciato e della larghezza e caratteristiche della sede stradale.
7. Nella realizzazione delle nuove strade urbane previste dal PRG e negli allargamenti e sistemazioni di strade esistenti, si deve comunque prevedere la realizzazione di marciapiedi alberati, su almeno uno dei due lati, e, ove possibile, di piste ciclabili.

8. Nelle strade indicate come "viali urbani alberati" di nuova formazione è prescritta la realizzazione di marciapiedi alberati su entrambi i lati della larghezza minima di m 2,50.

2. Classificazione delle strade

1. Ai fini della applicazione del nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione, in attesa della nuova classificazione delle strade da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, nel territorio del Comune di Coriano si considerano di tipo A (Autostrade) le seguenti strade:
 - l'Autostrada A14;
2. Si considerano di tipo C (strade extraurbane secondarie) le seguenti strade:
 - la S.P. n. 31 *Flaminia Conca*;
 - la S.P. n. 49 *Trasversale Marecchia*;
 - la S.P. n. 41 *Rimini-Montescudo*;
 - i nuovi tracciati in adeguamento dell'itinerario paesistico della media collina.
3. Tutte le altre strade extraurbane provinciali, comunali e vicinali sono classificate di tipo F (strade locali).
4. La S.S. n. 72 Rimini-S.Marino, per il tratto interno al centro abitato, è classificata di tipo D (strada urbana di scorrimento); per le distanze da rispettare nell'edificazione si applicano le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, e l'art. 105 delle presenti norme;
5. Tutte le strade all'interno dei centri abitati sono considerate di tipo E (strade urbane di quartiere) o F (strade locali); per le distanze da rispettare nell'edificazione si applicano le norme sulle distanze dal confine di zona.
6. Le strade extraurbane di tipo B e C sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole del PRG o attraverso nuove immissioni, purchè distinti dagli accessi preesistenti o previsti dal PRG non meno di m. 300. Le strade locali sono accessibili mediante normali immissioni di strade o accessi privati che dovranno distare fra loro e dagli accessi preesistenti o previsti non meno di m. 100.

3. Caratteristiche delle sedi stradali

1. In attesa della nuova normativa nazionale in materia, prevista ai sensi dell'Art. 13 della legge 18/05/1992 n. 285, le nuove strade previste nell'ambito di Piani urbanistici attuativi devono avere le seguenti caratteristiche minime, fatte salve diverse prescrizioni contenute nelle planimetrie di progetto o nella presente normativa e previo accertamento delle condizioni di accessibilità, manovra, messa in sicurezza, di salubrità ambientale ed urbana⁵⁸:
 - sezione minima di m. 10,50, comprensiva di marciapiedi, nei nuovi insediamenti prevalentemente residenziali o terziari (zone omogenee C);
 - sezione minima di m. 11, comprensiva di marciapiedi, nei nuovi insediamenti produttivi (zone omogenee D);
 - percorsi pedonali alberati, di larghezza non inferiore a m. 3 comprensiva dell'aiuola dell'alberatura, su almeno uno dei due lati;
 - piazzola di ritorno con parcheggio per i tratti di strada a fondo cieco.
2. Le nuove strade di cui al comma precedente dovranno di norma essere alberate. Pertanto, in adiacenza ai marciapiedi, dovranno prevedersi aiuole di larghezza variabile da m 1,50 a m 2,50 computabili quale verde pubblico dovuto per opere di urbanizzazione primaria, qualora concorrano a determinare una larghezza complessiva della sede stradale superiore ai minimi prescritti.
3. A giudizio dell'Amministrazione Comunale, qualora non altrimenti specificato negli elaborati di progetto o nella presente normativa, possono essere prescritte, per singoli insediamenti, dimensioni superiori a quelle di cui al precedente comma.
4. Dimensioni e caratteristiche inferiori a quelle prescritte ai precedenti commi possono essere ammesse per tratti di strada a fondo cieco che vengano previsti, al servizio di non più di quattro edifici.
5. Le indicazioni progettuali del PRG relative alla viabilità ed ai percorsi potranno essere ulteriormente precisate e specificate dall'Amministrazione Comunale, dagli Enti competenti e/o dai privati, in sede di progettazione esecutiva delle singole opere, e/o in sede di P.U.A e P.U., nel rispetto delle norme tecniche vigenti e comunque dell'ambito definito dalle fasce di rispetto così come individuate nelle tavole di PRG. Le immissioni della viabilità interna ai P.U.A. e P.U. su strade statali e provinciali dovranno essere concordate con gli Enti competenti

preliminarmente alla definizione della progettazione particolareggiata relativa ai predetti strumenti attuativi, fermi restando i successivi atti di assenso da acquisire ai sensi di legge.

4. Percorsi pedonali e piste ciclabili

1. I percorsi pedonali devono avere una larghezza ordinaria non inferiore a m. 1,5; tale larghezza ordinaria può ridursi fino al minimo di m. 0,9 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.).
2. In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m. 0,9.
3. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi, dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata.
4. Nei casi di attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare la segnalazione di attraversamento mediante gli appositi segnalatori acustico-visivi, garantendo comunque una adeguata visibilità del veicolo in manovra verso il percorso pedonale.
5. Le pavimentazioni dei percorsi devono garantire una superficie continua e non sdruciolevole.
6. Le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a 2,5 m. affinché possano garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di 2 m.
7. Le piste ciclabili devono essere separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento delle carreggiate.
8. Nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare la segnalazione di attraversamento mediante appositi segnalatori acustico visivi, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile.
9. Per la formazione dei percorsi ciclo-pedonali di interesse naturalistico-ambientale si dovranno utilizzare le tecniche della ingegneria naturalistica e non dovranno essere alterate la configurazione altimetrica del suolo e le sue caratteristiche di permeabilità. Sono ammesse piazzole di sosta alberate con arredi rimovibili in legno.

Art. 105 Fasce di rispetto e per l'adeguamento delle infrastrutture di mobilità e trasporto

1. Definizioni e norme di carattere generale

1. Le fasce di rispetto e per l'adeguamento delle infrastrutture di mobilità e trasporto sono individuate dal PRG lungo gli assi infrastrutturali stradali esistenti e di progetto.
2. Le fasce di rispetto delle strade e delle infrastrutture di cui al punto precedente sono destinate alla tutela e ampliamento della viabilità esistente e alla realizzazione di nuove strade o infrastrutture di trasporto collettivo, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, barriere antirumore, elementi di arredo urbano, ovvero a piantumazioni e sistemazione a verde o conservazione dello stato di natura.
3. Sulle tavole di progetto del piano sono individuate in particolare, con apposita simbologia, le "Fasce per l'adeguamento viario della superstrada Rimini-San Marino", la "Fascia di salvaguardia per la circoscrizione di Coriano", la "Fascia di salvaguardia per la circoscrizione di Ospedaletto", all'interno delle quali non potrà essere realizzato alcun intervento che possa rendere inattuabile la eventuale realizzazione o modifica dei tracciati viari e di relative fasce di rispetto.
4. Ove non individuate graficamente nelle tavole di PRG, in Zona omogenea E le fasce di rispetto stradale sono di ml 20,00. Sono comunque da rispettare eventuali maggiori distanze stabilite dal Codice della Strada D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e del Regolamento di attuazione DPR 16/12/92 n. 495 e s.m.e.i.

2. Norme generali per le fasce di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono individuate dal PRG lungo tutte le strade pubbliche extraurbane esistenti e di progetto e, ove opportuno, lungo le strade urbane e strade vicinali di progetto o che si intende potenziare.
2. Le fasce di rispetto delle strade pubbliche extraurbane esse hanno di norma una larghezza corrispondente alle fasce di rispetto di cui al Regolamento di applicazione del Codice della Strada, fatta eccezione per le fasce di rispetto relative ai tracciati di progetto della viabilità autostradale e delle strade statali nelle quali il PRG prevede la realizzazione di varianti e nuovi innesti. In tali casi le fasce di rispetto hanno larghezza variabile e comprendono aree che vanno tutelate per consentire la realizzazione dei nuovi tracciati individuati, che dovranno essere previsti in sede di progettazione di massima ed esecutiva.
3. La identificazione delle fasce di rispetto stradali sugli elaborati grafici di PRG non costituisce immediato vincolo preordinato all'esproprio; le aree ricomprese in tali fasce sono infatti espropriabili al fine di permettere la costruzione e/o ristrutturazione delle sedi stradali, solo previa redazione di progetto dell'opera e/o di PUA pubblico; se ricadenti all'interno di PUA e/o PU privati sono disciplinate dalle norme di convenzione.
4. Le fasce di rispetto stradale sono un vincolo di tutela e di distanza, pertanto non costituiscono specifica destinazione di zona omogenea. Per tale motivo, le fasce di rispetto stradale sono da considerarsi appartenenti alla zona omogenea retrostante; al loro interno il PRG può individuare specificatamente le zone omogenee A, B, C, D, E, F, G: in tal caso le superfici comprese nella fascia di rispetto sono computabili ai fini dell'applicazione degli indici. Le fasce di rispetto stradale non concorrono a determinare la distanza dai confini di zona.
5. Le fasce di rispetto confinanti con zone omogenee G ed F sono espropriabili nell'ambito di un progetto di sistemazione di tali aree pubbliche e destinabili ai medesimi usi. Per tali fasce fino ad avvenuto esproprio e per quelle confinanti con zone omogenee B, C, D, sono consentiti gli usi agricoli, a verde e parcheggio privato e/o di uso pubblico, e per gli edifici esistenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare tali fasce dovranno di norma essere destinate a verde pubblico o privato, obbligatoriamente là dove previsto dalle indicazioni grafiche di PRG.

3. Interventi ammessi nelle fasce di rispetto stradale

1. In tali fasce di rispetto è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola dei suoli e il computo della superficie coltivata nella superficie aziendale.
2. Nelle fasce di rispetto stradale non sono ammessi interventi di nuova costruzione o ricostruzione di edifici o impianti ad esclusione di chioschi-bar (uso b2.6), edicole di giornali e distributori di automatici (uso b2.1), qualora su proprietà pubblica e regolati da rapporto concessorio, impianti per la distribuzione di carburanti e stazioni di

servizio ai veicoli (uso b2.5) nonché impianti tecnologici purché aventi finalità pubbliche o di interesse generale. Le concessioni per tali realizzazioni sono accompagnate da relativa convenzione che ne fissa la durata limitata e definisce le clausole di ripristino del suolo.

3. Per quanto riguarda gli impianti di distribuzione del carburante (uso b2.5), dovranno essere rispettate le norme di legge vigenti (in particolare la D.C.R. 355/2002 e s.m.i. ed il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32) ed il disposto dell'art. 58 delle presenti norme.
4. Per gli impianti di distribuzione esistenti ricadenti, anche parzialmente, in dette fasce sono ammissibili interventi di ristrutturazione nei limiti di distanza minima dei manufatti, di altezza e indice di copertura di cui all'art. 58 delle presenti norme; inoltre è ammesso il trasferimento di impianti di distribuzione di carburanti contrastanti con esigenze di traffico, di fruibilità degli spazi pubblici, o di salvaguardia di beni storico-artistici ed ambientali, in conformità alle norme richiamate al precedente punto 3, anche in fasce di rispetto ricadenti e/o confinanti con altre zone omogenee non agricole.
5. Sugli edifici o impianti esistenti destinati ad altri usi sono ammessi gli interventi edilizi di recupero MO, MS, RRC, RE conservativa, nonché la demolizione D. Inoltre sono ammessi interventi di ampliamento AM qualora ciò sia consentito dalle norme della zona omogenea in cui ricadono, purché l'ampliamento avvenga in elevazione o nella parte non prospiciente la strada.
6. Per la realizzazione di recinzioni o muri di cinta e per l'impianto di siepi o alberature lungo le strade valgono le prescrizioni di cui al Codice della Strada e al suo Regolamento di applicazione.

5.3.5 P.S.C. Comune di Riccione

Perimetrazioni individuate nella Tavola 3-Ambiti territoriali ed indicazioni progettuali:

- Territorio rurale e sistema ambientale – **Alvei dei bacini e corsi d'acqua**, articolo 2.6;
- Dotazioni territoriali, ecologiche ed ambientali comprese all'interno del territorio rurale – **Porzioni prioritariamente da acquisire al Patrimonio Pubblico, o già acquisite e da sistemare per spazi pubblici a verde e percorsi lungofiume, per attrezzature, spazi collettivi e strutture ricreative per il tempo libero o altre dotazioni territoriali, ovvero per dotazioni ecologiche (nei limiti consentiti dalle specifiche tutele e/o previsioni del PTCP)**;
- Territorio urbanizzato – **Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali**, articolo 4.2;
- Sistema della mobilità - **Autostrada A14**;
- **Territorio urbanizzabile – Ambiti per nuovi insediamenti urbani prevalentemente residenziali e relative nuove dotazioni territoriali previsti dal PRG previgente e riconfermati**, articolo 4.7.

Si riportano le norme citate.

Art. 2.6 Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Il PSC individua nella Tav. 2 gli alvei dei corsi d'acqua relativi al reticolo idrografico principale e rilevanti per le caratteristiche idrauliche, morfologiche e paesistiche, recependo la corrispondente individuazione effettuata nel Piano Stralcio, nonché il Rio Alberello il quale è individuato nella Tav. 1, fra i corsi d'acqua minori. Gli alvei dei corsi d'acqua costituiscono "Aree di valore naturale e ambientale" ai sensi dell'art. A – 17 della L.R. 20/2000.

Tale individuazione, unitamente a quella degli ulteriori corsi d'acqua individuati nella Tav. 1, indica altresì il sistema delle "Acque Pubbliche Superficiali" ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. 03/04/2006, N°152, (Norme in materia ambientale) e del regolamento di attuazione di talune disposizioni della precedente L. 05/01/1994, n. 36, approvato con D.P.R. 18/02/1999, n. 238, per le quali si applica l'art. 3.13 punto 6.

2. Negli invasi e alvei individuati nella Tav. 2, sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, in particolare quelle contenute nel Piano Stralcio, così come richiamate nel precedente art. 2.2 e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai punti 3, 6 e 7, nonché alle lettere c), e) ed f) del punto 4, del successivo articolo 2.7, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
 - b) il mantenimento, la ristrutturazione e il potenziamento della riorganizzazione dell'offerta della portualità turistica esistente e delle attrezzature connesse, nonché di altre attrezzature per la pesca e per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
 - c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo dei manufatti edilizi riconosciuti dal PSC di valore storico-architettonico o di quelli riconosciuti dal RUE di pregio storico-culturale e testimoniale, ferme restando le disposizioni e le competenze di cui al Decreto Legislativo del 22/01/2004, n. 42;
 - d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.
3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, dal Capo II, Sezioni I e II, della L.R. 14/04/2004, n. 7, nonché, conseguentemente, dagli atti di pianificazione dell'Autorità di bacino.

Art. 4.2 Territorio urbanizzato: ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali

1. **Definizione.** Per ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, nei quali la funzione primaria è la residenza permanente, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi rilevanti di riqualificazione.

2. **Determinazioni del PSC.** Sono considerati in questo articolo gli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali non turistici, ossia quelli collocati, di norma e salvo l'eccezione di alcuni isolati, a monte della linea ferroviaria, mentre quelli a mare della linea ferroviaria, in quanto prevalentemente turistici, ricadono di norma nella disciplina dell'articolo seguente. Gli ambiti urbani consolidati comprendono in larga prevalenza aree già edificate, la relativa trama viaria, le dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, singoli lotti liberi; comprendono inoltre le aree in corso di urbanizzazione sulla base di piani urbanistici attuativi approvati e vigenti, per nuovi insediamenti con funzioni prevalentemente residenziali e di servizio, nonché le aree in corso di recupero e riqualificazione sulla base di piani di recupero approvati e vigenti.

Questi ambiti, ivi comprese le attrezzature e spazi collettivi che in essi ricadono, coprono una superficie territoriale di circa 588 ettari.

All'interno di questi ambiti il PSC distingue con specifica grafia:

- a) i principali assi urbani ove si concentrano le funzioni complementari alla residenza e l'animazione urbana quali: attività commerciali, pubblici esercizi, attività terziarie e di servizio;
- b) le singole unità edilizie:
 - b1) ospitanti, al momento dell'adozione del PSC, prevalentemente o interamente attività produttive secondarie o terziarie;
 - b2) a prevalente destinazione alberghiera;
- c) le aree già destinate ai sensi del PRG pre-vigente alla realizzazione di infrastrutture, attrezzature e spazi collettivi e non attuate al momento dell'adozione del PSC;
- d) il tratto terminale del "porto turistico" lungo il Rio Melo;

e) le aree contenenti attrezzature e spazi collettivi esistenti di più rilevante ruolo urbano.

3. **Obiettivi da perseguire.** Il tessuto urbano di questi ambiti può richiedere interventi di manutenzione e adeguamento delle urbanizzazioni, completamento e sostituzione di singole unità edilizie, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di aree per spazi collettivi, in particolare per parcheggi, ma senza significative modifiche della trama urbana e senza significativi incrementi della densità edilizia media.

Nel territorio urbano consolidato il RUE e il POC devono perseguire i seguenti obiettivi:

- il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e, ove occorra, l'incremento delle dotazioni territoriali;
- il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano;
- un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa, che deve restare complessivamente dominante, e le attività economiche e sociali con essa compatibili;
- il consolidamento e rafforzamento delle funzioni di servizio e commerciali in particolare negli assi urbani di cui al precedente punto 2 lettera a);
- la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione, completamento e sostituzione, evitando rilevanti incrementi del carico urbanistico in relazione ai livelli di capacità consolidati delle reti infrastrutturali e dei servizi;
- la valorizzazione dei rapporti morfologici, di intervisibilità e di fruizione fra i tessuti costruiti e le dorsali ambientali rappresentate dai corsi d'acqua (Torrente Marano e Rio Melo/darsena) e dalla collina;
- la razionalizzazione della mobilità veicolare attraverso l'allontanamento dei flussi di attraversamento, la gerarchizzazione funzionale della rete stradale, gli interventi rivolti alla sicurezza degli utenti più deboli;
- l'incremento delle dotazioni di parcheggi, sia pubblici che privati;
- gli interventi rivolti a favorire il trasporto pubblico e la mobilità pedonale e in bicicletta, con particolare riferimento ai percorsi che connettono il sistema dei servizi pubblici, le fermate del previsto trasporto rapido costiero e le dorsali ambientali di penetrazione nell'entroterra;
- al fine di limitare il consumo di territorio e di incentivare l'integrazione e la diffusione delle fasce protette di popolazione all'interno del tessuto urbano e sociale consolidato e nelle vicinanze dei servizi essenziali, il POC favorisce, in relazione alle attività di nuova costruzione e ristrutturazione di edilizia residenziale, forme di convenzionamento o accordo con l'Ente Pubblico capaci di portare al patrimonio pubblico unità residenziali utili alla mitigazione del disagio abitativo.

4. **Destinazioni d'uso.** Negli ambiti urbani consolidati le funzioni caratterizzanti sono la residenza e le attività di servizio urbano. In generale e salvo condizioni particolari, si

considerano compatibili con la residenza il commercio di vicinato, i pubblici esercizi, le attività ricettive, le attività terziarie, le attività sociali e culturali, le attrezzature e spazi collettivi, le attività artigianali dei servizi. Altre funzioni come l'artigianato produttivo, le attività terziarie a forte concorso di pubblico, le attività commerciali di medio-piccola dimensione, le attività ricreative, sportive e di spettacolo sono da considerare compatibili nella misura in cui rientrano in criteri di compatibilità con la funzione residenziale che dovranno essere precisati nel RUE in relazione ai diversi tipi di impatto quali rumore prodotto, traffico generato, presenza di fattori di inquinamento o di rischio ambientale.

Il RUE stabilisce le destinazioni d'uso compatibili e le relative condizioni e limiti di compatibilità, anche differenziandole per zone, tenendo conto delle individuazioni di cui al precedente punto 2; il RUE può stabilire inoltre quali destinazioni d'uso siano considerate ammissibili solo laddove siano già legittimamente in essere alla data di adozione del PSC.

Le attività commerciali di medio-grande e grande dimensione sono ammesse esclusivamente nelle unità edilizie ove siano preesistenti alla data di adozione del PSC.

5. **Capacità insediativa.** Negli ambiti urbani consolidati la capacità insediativa si considera, ai fini del PSC, pari a quella attuale, in quanto può realizzarsi una capacità insediativa aggiuntiva esclusivamente dal completamento dell'attuazione di PUA approvati e in corso di avanzata realizzazione ovvero per interventi in singoli lotti non attuati di piccola dimensione o per interventi di ampliamento o trasformazione di entità non quantificabile e comunque trascurabile o ancora per realizzazione di "attrezzature collettive".

6. **Direttive al RUE: parametri edilizi ed ambientali.** Il RUE definisce un'articolazione dell'ambito in zone, in relazione alle: differenti condizioni di attuazione, differenti densità edilizie medie o diversi mix di funzioni insediate e insediabili e distingue inoltre il sistema delle aree pubbliche destinate a sedi viarie, a parcheggi, ad attrezzature e spazi collettivi.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 7 per le aree già destinate ai sensi del PRG pre-vigente alla realizzazione di attrezzature e spazi collettivi e non ancora attuate, il RUE disciplina gli interventi edilizi ammissibili, di recupero, di cambio d'uso, di eventuale ampliamento o addensamento e di sostituzione edilizia, anche differenziando l'ambito in più zone con parametri ambientali ed edilizi diversi e individuando quelle zone ove gli interventi vanno limitati al solo recupero senza ampliamenti o addensamenti, nel rispetto comunque, nel caso di nuova edificazione o di ampliamento o sostituzione, ove necessario delle limitazioni contenute negli articoli 2.7 e 2.8 e dei seguenti parametri edilizi ed ambientali:

- UF max = 0,80 mq./mq. o UF preesistente quando sia superiore;
- H max = 12,5 m. o H preesistente quando sia superiore.

Per le aree urbanizzate o in corso di urbanizzazione sulla base di PUA approvati prima dell'entrata in vigore del PSC, il RUE definisce gli interventi ammissibili dopo la scadenza delle convenzioni, prevedendo di norma interventi conservativi senza incremento delle quantità edilizie originariamente previste, e comunque entro i limiti dei parametri di cui sopra. Per le aree interessate da piani di recupero di iniziativa pubblica approvati prima dell'entrata in vigore del PSC, il RUE può disporre la conferma delle prescrizioni contenute

nei piani stessi anche dopo la loro formale scadenza ovvero definire diverse e specifiche disposizioni nel rispetto del presente articolo.

Per le aree pubbliche già destinate a spazi e attrezzature collettive in essere e per quelle destinate a far parte del demanio pubblico in forza di convenzioni o atti d'obbligo, il RUE definisce i parametri edilizi ed ambientali per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi entro i seguenti limiti:

- UF max = 0,50 mq./mq. o UF preesistente quando sia superiore, non computando gli eventuali parcheggi pubblici interrati;
- H max = 12,5 m. o H preesistente quando sia superiore;
- SP min = 20% della SF.

Per le unità edilizie individuate ai sensi del punto 2 lettera b), b2), sino a nuova e diversa normativa eventualmente prevista dal RUE possono essere programmati gli interventi previsti dalle norme del PRG/V previgente, così come modificate con la Variante Specifica allo stesso approvata con atto n. 82 del Consiglio Comunale del 20/11/2005 denominata (Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (UF5)).

Per le aree e le infrastrutture del tratto terminale del "porto turistico" lungo il Rio Melo, il RUE disciplina gli interventi infrastrutturali ed edilizi diretti e gli usi ammissibili, nel rispetto delle disposizioni contenute nel precedente art. 2.6 ed in conformità al "Piano Regolatore Portuale" di cui al punto 1.6, delle direttive regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. n. 9/2002 (all'art. 5 della L. 84/1994) e all'art. 2 della L.R. 11/1983.

7. **Directive al POC.** Il POC può individuare:

- gli interventi di realizzazione o miglioramento di opere di urbanizzazione o di altre dotazioni infrastrutturali;
- gli interventi di riqualificazione del tratto terminale del "porto turistico" lungo il Rio Melo;
- gli interventi di realizzazione o miglioramento di attrezzature e spazi collettivi, di servizi pubblici o di uso pubblico e di arredo urbano;
- particolari interventi che per ragioni di pubblica utilità potranno derogare dai parametri edilizi di cui al precedente punto 6.

Le aree specificamente individuate nel PSC in quanto già destinate ai sensi del PRG previgente, alla realizzazione di infrastrutture, attrezzature e spazi collettivi e non ancora attuate, sono attuabili sulla base della programmazione del POC, attraverso il loro inserimento in comparti edificatori. Alla proprietà del suolo di tali aree, sulla base della loro richiesta di inserimento nel POC sono attribuiti diritti edificatori nella misura stabilita all'art. 3.6 punto 5 A) che, salvo eccezioni motivate, non possono essere attuabili in sito ma sono da trasferire in altre aree edificabili. Per ciascuna di queste aree che venga inserita nel POC, anche sulla base di eventuali procedure concorsuali, il POC stabilisce:

- il comparto attuativo di cui l'area va fare parte;

- la porzione del comparto in cui vanno trasferiti i diritti edificatori dell'area;
- la cessione dell'area al Comune nel quadro delle dotazioni del comparto;
- la specifica destinazione e sistemazione dell'area ceduta per spazi e attrezzature collettive, nonché l'eventuale definizione dei parametri edilizi ed ambientali nel caso di sua prevista utilizzazione per servizi pubblici che comportino edificazione.

Solo a seguito di una proposta dell'Amministrazione comunale di attuazione con le modalità suddette e di non accettazione della proposta da parte delle proprietà, l'Amministrazione comunale potrà eventualmente ricorrere all'attuazione sulla base del POC, anche mediante esproprio.

In sede di POC, in casi particolari, possono essere previsti comparti attuativi comprendenti sia aree ricadenti in ambiti urbani consolidati sia aree ricadenti in ambiti per nuovi insediamenti, purché si tratti di aree contigue e funzionalmente correlate; in tali casi, ferme restando la quantità di edificazione ammissibile ai sensi del RUE nelle prime e i diritti edificatori spettanti alle seconde, tali quantità possono essere diversamente distribuite nel comparto anche in deroga ai parametri di cui al precedente punto 6.

Il POC può individuare anche ulteriori aree da acquisire per opere di urbanizzazione o altre dotazioni territoriali.

Per le unità edilizie individuate ai sensi del punto 2, lettera b), b1), che in via ordinaria sono destinate a mantenere il tipo di destinazioni d'uso in atto, solo in sede di POC possono essere eventualmente programmati interventi di trasformazione sostanziale degli usi, sulla base di progetti unitari convenzionati.

Per le unità edilizie e le aree individuate ai sensi del punto 2, lettera e), gli interventi di trasformazione fisica o funzionale, fermo restando la prevalente destinazione ad attrezzature e spazi di uso collettivo, sono programmati nel POC.

Art. 4.7 Ambiti per nuovi insediamenti urbani

1. **Definizione.** Gli ambiti per nuovi insediamenti urbani sono costituiti dalle parti del territorio che potenzialmente potrebbero essere interessati da previsioni di trasformazione intensiva in termini di nuova urbanizzazione, ai fini dell'espansione del tessuto urbano.

2. **Determinazioni del PSC.** Il PSC individua nella Tav. 3 ambiti per nuovi insediamenti urbani per una superficie territoriale complessiva pari a circa 141 ettari.

Negli ambiti per nuovi insediamenti urbani il PSC individua tre tipologie di aree:

- a) porzioni utilizzabili per la realizzazione di nuovi insediamenti per la residenza e i servizi, nonché per i relativi spazi per attrezzature e spazi collettivi;
- b) porzioni utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e spazi collettivi;
- c) porzioni che, in quanto soggette a vincoli sostanziali all'edificazione per disposizioni legislative o regolamentari sovraordinate al PSC saranno utilizzabili esclusivamente per opere di urbanizzazione e come dotazioni ecologiche e ambientali; la esatta perimetrazione di tali porzioni può modificarsi in applicazione di specifiche disposizioni dell'art. 3.13.

Le porzioni di cui alla precedente lettera a) sono così distribuite:

- nella zona nord-ovest del territorio comunale (zona S.Lorenzo) 37,5 ettari;
- nella zona centrale (presso i Viali Berlinguer e Venezia) 62 ettari;
- nella zona sud-est (zona Fontanelle) 34 ettari.

3. **Obiettivi da perseguire.** Negli ambiti per nuovi insediamenti il POC deve perseguire i seguenti obiettivi:

- lo sviluppo dei centri urbani secondo ordinate addizioni dotate di adeguate urbanizzazioni e servizi e alta qualità ambientale, anche ai fini del miglioramento delle dotazioni e spazi collettivi dei limitrofi tessuti urbani consolidati, ove questi siano carenti;
- la graduazione temporale dello sviluppo urbano in relazione al contemporaneo adeguamento della capacità delle reti di urbanizzazione generale;
- un'equilibrata integrazione nei nuovi insediamenti tra la funzione abitativa, complessivamente dominante, e le attività economiche, sociali, culturali e produttive con essa compatibili;
- la progressiva realizzazione di un ampio parco pubblico urbano nella zona della collina.

4. **Destinazioni d'uso.** Gli ambiti per nuovi insediamenti urbani sono destinati prevalentemente alla funzione residenziale. Le altre funzioni ammissibili sono tutte quelle funzioni urbane pubbliche e private complementari e compatibili con la funzione residenziale. Il POC definisce per ciascun comparto le funzioni ammissibili e la quota minima e massima di funzioni non residenziali da prevedere nel PUA, quest'ultima potrà essere stabilita entro il valore massimo del 30% della capacità edificatoria del comparto.

Non sono ammissibili strutture commerciali medio-grandi e grandi.

5. **Capacità insediativa.** La capacità insediativa massima realizzabile negli ambiti per nuovi insediamenti urbani è stabilita all'art. 3.2 in circa 190.135 mq di Sue, ed è dimensionata ai fini dell'attuazione:

- dei diritti edificatori attribuiti alle aree ricadenti negli ambiti per nuovi insediamenti urbani;
- dei diritti edificatori attribuiti alle aree ricadenti negli ambiti urbani consolidati e che si intende acquisire per essere destinate ad attrezzature e spazi collettivi, di cui agli artt. 4.2 e 4.3;
- dei diritti edificatori attribuiti alle aree ricadenti nel territorio rurale e che si intende acquisire al patrimonio pubblico per la realizzazione di parchi periurbani e fluviali, ovvero per dotazioni ecologiche o territoriali, di cui all'art. 3.6 punto 5 lettera C);
- della capacità edificatoria riservata all'Amministrazione comunale per edilizia pubblica o convenzionata, di cui all'art. 3.2 punto 3 lettera b).

La realizzazione della capacità insediativa massima di cui sopra non richiede necessariamente l'utilizzazione e trasformazione urbanistica di tutte le aree ricomprese negli ambiti di cui al presente articolo, la cui utilizzazione urbana deve pertanto intendersi solo potenziale.

La capacità insediativa massima di cui sopra potrà essere distribuita dal POC entro i seguenti limiti:

- ambiti nella zona nord-ovest del territorio comunale (S.Lorenzo): da un minimo di 80.000 a un massimo di circa 97.000 mq.;
- ambiti nella zona centrale (presso i Viali Berlinguer, Arezzo e Venezia): da un minimo di 45.000 a un massimo di circa 57.000 mq.;
- ambiti nella zona sud-est (Fontanelle) da un minimo di 30.000 a un massimo di circa 49.000 mq.

6. **Modalità di attuazione: direttive al POC e al RUE.** Gli ambiti per nuovi insediamenti si attuano nei tempi, nei modi ed alle condizioni stabilite dal POC, il quale:

- stabilisce quali parti degli ambiti per nuovi insediamenti sono da attuarsi nel periodo della sua validità ed eventualmente individua i perimetri dei singoli comparti di attuazione, che di norma dovranno comprendere anche porzioni di ambiti diversi dai quali trasferire i relativi diritti edificatori;

- per ciascun comparto individuato, stabilisce la capacità edificatoria massima complessiva, specificando quella derivante da diritti edificatori e quella riservata all'Amministrazione comunale per edilizia pubblica o convenzionata;
- individua le aree nelle quali concentrare l'effettiva edificazione, anche attraverso trasferimenti di diritti edificatori da area ad area, e le aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi;
- stabilisce la quota massima di superficie che può essere destinata a pertinenza privata degli edifici (superficie fondiaria), e la cessione gratuita al Comune di tutta la restante superficie del comparto;
- può individuare le opere di urbanizzazione generale o di mitigazione ambientale che devono essere realizzate, in tutto o in parte, a carico dei soggetti attuatori, ovvero può esplicitare le prestazioni ambientali da assicurare, ai fini della sostenibilità dell'insediamento;
- può eventualmente stabilire la percentuale massima della capacità edificatoria del comparto che potrà essere effettivamente edificata nell'arco di validità del POC stesso.

Ciascun comparto si attua attraverso l'approvazione di un PUA.

Il RUE disciplina esclusivamente gli interventi edilizi diretti attuabili sugli immobili preesistenti in attesa degli interventi di nuova urbanizzazione, nonché quelli attuabili successivamente al completamento dei PUA, dopo la scadenza della relativa convenzione.

7. **Contenuti dei PUA.** Il PUA individua:

- a) le superfici fondiarie nelle quali va realizzata la capacità edificatoria prevista dal POC derivante da diritti edificatori;
- b) le superfici fondiarie, distinte da quelle precedenti, nelle quali va realizzata la capacità edificatoria prevista dal POC e attribuita all'Amministrazione comunale;
- c) le superfici destinate ad infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
- d) le superfici destinate ad attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto delle quantità minime di cui all'art. 3.4 punto 7 in proporzione alla capacità edificatoria complessiva prevista;
- e) le superfici destinate a dotazioni ecologiche ed ambientali.

La convenzione che accompagna il PUA deve prevedere la cessione gratuita al Comune delle aree di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e).

8. **Parametri edilizi ed ambientali** Con riferimento all'articolazione degli ambiti di cui al precedente punto 2 ed evidenziata nella Tav. 3, il PUA deve rispettare i seguenti parametri ambientali:

- a) nelle porzioni utilizzabili per la realizzazione di nuovi insediamenti per la residenza e i servizi, nonché per i relativi spazi per attrezzature e spazi collettivi:

- SP minima = 20% della ST;
 - UF medio (calcolato sull'insieme delle superfici fondiarie individuate nel PUA) orientativamente circa 0,8 mq/mq e comunque non inferiore a 0,6 mq./mq. (ovvero Indice di associazione medio di 1,25 e comunque non superiore a 1,65);
 - H max = 4 piani fuori terra;
 - quota minima di aree da destinare ad attrezzature e spazi collettivi: 12 mq. per ogni nuovo abitante insediabile;
- b) nelle porzioni utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi:
 - SP minima pari al 60% della ST;
 - H max = 2 piani fuori terra;
 - c) nelle porzioni soggette a vincoli sostanziali all'edificazione di cui al precedente punto 2, lettera c) saranno realizzabili esclusivamente sistemazioni a verde non attrezzate per la fruizione, nonché parcheggi e altre opere di urbanizzazione primaria.

9. **Condizioni di infrastrutturazione generale per la sostenibilità dei nuovi insediamenti.** Considerando che la principale criticità che limita la sostenibilità ambientale dei nuovi insediamenti consiste nel maggior carico di mobilità indotta sulla rete viaria, che tale criticità è destinata a risolversi in relazione alla entrata in esercizio della nuova S.S. 16 in affiancamento all'Autostrada A-14, e che in particolare il tratto di nuova S.S. 16 destinato a migliorare in modo sostanziale la sostenibilità dei nuovi carichi urbanistici previsti a Riccione è quello previsto e già progettato dalla "Variante S.Lorenzo" al comune di Misano, si definiscono le seguenti condizioni per l'attuazione dei nuovi carichi insediativi al fine di assicurare la sostenibilità ambientale dei nuovi insediamenti ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 20/2000:

- fino alla entrata in esercizio del tronco della nuova S.S. 16 in affiancamento all'Autostrada A-14 dalla "Variante S.Lorenzo" al comune di Misano, il POC potrà programmare l'attuazione nell'insieme degli ambiti per nuovi insediamenti urbani per una capacità insediativa massima di mq. 80.000.

10. **Indirizzi e prescrizioni particolari per ciascun ambito.** Per ciascun gruppo di ambiti individuati come S. Lorenzo, viali Berlinguer-Arezzo-Venezia e Fontanelle, si specificano i seguenti obiettivi, prestazioni e prescrizioni a cui il POC deve attenersi, oltre a quelli generali richiamati nell'art. 4.7 punto 3:

Zona San Lorenzo:

- definizione e realizzazione della ricucitura del sistema urbano attraverso il disegno dei nuovi ambiti;
- completamento del polo scolastico;

- mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli insediamenti esistenti;
- favorire la riqualificazione dei tessuti edilizi esistenti attraverso la creazione di dotazioni territoriali di nuovo impianto;
- razionalizzare e migliorare la viabilità di accesso e al contorno dei nuovi comparti e dell'urbanizzato esistente;
- valorizzazione del rapporto corsi d'acqua-insediamenti.

Zona viali Berlinguer-Arezzo-Venezia:

- definizione della ricucitura del sistema urbano attraverso il disegno dei nuovi ambiti;
- mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli insediamenti esistenti;
- favorire la riqualificazione dei tessuti edilizi esistenti attraverso la creazione di dotazioni territoriali di nuovo impianto;
- favorire la realizzazione di barriere e/o terrapieni alberati per la schermatura del rumore e degli inquinamenti determinati dalla viabilità principale;
- valorizzazione del rapporto corsi d'acqua-insediamenti.

Zona Fontanelle:

- definizione di nuovi ambiti con un disegno armonico e coordinato con l'attuale perimetro dell'urbanizzato;
- potenziamento delle dotazioni per attrezzature scolastiche;
- mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici dei nuovi insediamenti ivi comprese le aree di sosta e per la mobilità;
- favorire la realizzazione di barriere e/o terrapieni alberati per la schermatura dal rumore determinato dalla viabilità principale;
- favorire l'arretramento degli edifici dalle fonti di rumore e di inquinamento veicolare.

5.3.5.1 Rapporto di conformità

Dall'analisi degli strumenti urbanisti sopra esposti è possibile concludere che l'opera in progetto ricade in larga parte in aree già individuate per l'espansione della viabilità stradale nei singoli strumenti di gestione del suolo.

Nelle zone in cui tale previsione non è presente, l'opera risulta compatibile con la normativa locale, salvo le indicazioni sopra esposte e relative alle singole norme tecniche attuative.

6. ANALISI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

6.1 Struttura del paesaggio

6.1.1 La matrice naturale e seminaturale


6.1.1.1 Assetto morfologico e idrogeologico

L'assetto morfologico d'insieme dell'area in esame mostra un netto contrasto tra la parte occidentale, con caratteristiche prettamente montane, e la zona orientale prossima alla linea di costa.

In particolare, muovendosi dal settore interno verso la costa, si incontra una fascia a rilievo dolce in cui affiorano soprattutto rocce terrigene a prevalente componente sabbiosa ed argillosa; qui la morfologia è tipicamente collinare, con rilievi debolmente degradanti verso mare.



Figura 6-1 – SCHEMA GEOMORFOLOGICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA



Dal punto di vista idrografico sono presenti i due bacini idrografici principali, del Marecchia e del Marano e quattro secondari, Ausa, Rio Melo, Ventena, orientati perpendicolarmente alla linea di costa.

Il conoide del fiume Marecchia ha il suo apice alla stretta di Ponte Verucchio e per base il limite Nord del Comune di Rimini; può essere suddiviso in un conoide antico, che si estende da Ponte Verrucchio fino alla strada Trasversante Marecchia, nel quale si può ricostruire facilmente il limite dei terrazzi ed un conoide recente caratterizzato da ampie divagazioni dell'alveo.

L'elemento geomorfologico più evidente del conoide marecchiese è rappresentato dalla profonda incisione dell'alveo compresa sostanzialmente tra Ponte Verrucchio e Poggio Berni. La profonda incisione ha messo a giorno tutta una successione di depositi sedimentari ed il fiume ha assunto una funzione drenante nei confronti della falda superficiale, anziché alimentante come avveniva in passato.

La pianura, a causa dell'assenza di limiti di permeabilità, manca di sorgenti naturali; le uniche segnalazioni sono ubicate nella piana riminese tra la via Emilia e il F. Marecchia.

6.1.1.2 Assetto agricolo e vegetazionale

Il territorio si presenta essenzialmente agricolo con vasti e diffusi seminativi, inframmezzati da colture legnose, frutteti e vigneti, soprattutto nella parte settentrionale e centrale della provincia; la coltura dell'olivo è diffusa con una certa omogeneità, in particolare nella fascia collinare, come nell'area di Covignano; le frange edificate, residenziali ed industriali, sono principalmente distribuite nella fascia di territorio che lambisce la periferia di Rimini e Riccione (v. Tavola REL_PAE_14-15-16-17-18).

Nell'area della piana alluvionale del Marecchia e nella fascia di territorio che si estende alla sua sinistra idrografica, il territorio agricolo presenta evidenti caratteri di continuità, risultando interrotto solo dalla diffusa edificazione sparsa da correlare alla originaria maglia territoriale assai minuta.

La fisionomia è quella di un paesaggio agrario di pianura con campi di orditura regolare che presentano una conformazione stretta ed allungata con un omogeneo orientamento monte-mare, tranne che nelle immediate adiacenze del corso d'acqua dove, nella maggior parte dei casi, i campi si dispongono perpendicolarmente a quest'ultimo.

Nel resto della fascia esaminata, la zona agricola viene variamente interrotta dalla viabilità esistente e dai nuclei edificati che si sviluppano lungo di essa, nonché dalle frange delle periferie di Rimini e Riccione.



Figura 6-2 – SEMINATIVI CON INDIVIDUI ARBOREI ISOLATI

6.1.2 La matrice antropica

6.1.2.1 *Assetto insediativo e relazionale*

L'organizzazione del sistema insediativo, esito centrale della analisi condotta, consiste nella individuazione di tre distinti allineamenti di preferenziale localizzazione dei centri urbani, così strutturati:

- L'allineamento costiero, costituita da Rimini, Riccione e Cattolica;
- L'allineamento pedecollinare, al quale si ascrivono Santarcangelo, Coriano, San Clemente, Morciano;
- L'allineamento collinare, formata da Torriana, Verucchio, Montescudo, Monte Colombo, Gemmano, Montefiore Conca, Saludecio, Montegridolfo e Mondaino.

Questa schematizzazione, oltre a rispondere ad un criterio geografico, trova conforto nel differente ruolo rivestito dai centri appartenenti a ciascun dei tre allineamenti; in altri termini, ognuno dei centri facenti parte di uno stesso allineamento condividono uno stesso ruolo che deriva loro dalla funzione che detti allineamenti hanno rivestito nelle diverse epoche storiche.

Questa schematizzazione per allineamenti trova peraltro riscontro nella analisi della rete costituita dai principali assi viari di origine storica, i quali, in ragione della loro giacitura e delle connessioni che realizzano, possono essere a loro volta distinti nelle tre seguenti categorie:

- Viabilità di collegamento territoriale di pianura;
- Viabilità di collegamento territoriale di crinale;
- Viabilità di connessione del sistema insediativo locale.

La rete viaria che origina da Rimini, sfiocandosi sin dal suo centro generatore, presenta un elevato grado di complessità e determina una molteplicità di segni strutturanti il territorio ed il suo paesaggio.

Oltre alla rete viaria di riconnessione dei centri urbani, disposta pressoché parallelamente alla linea costiera, la rete che si incentra su Rimini disegna sul territorio una sorta di ventaglio la cui influenza si riflette, attraverso il tracciato della Via Flaminia Conca, fino a Montefiore Conca.

I tessuti urbani che ne conseguono, e quindi il tipo di paesaggio cui essi danno luogo, è quindi quello di una periferia priva di caratteri identitari, in cui non esiste un unitario disegno di suolo e dove – soprattutto nel caso della espansione occidentale – convivono senza alcuna evidente ragione e relazione tipologie insediative ed edilizie differenti.

In questo contesto, la realizzazione della variante alla SS16, oltre a costituire la circonvallazione di Rimini, si configura come una sorta di nuova cinta urbana della città contemporanea, che di fatto si attesta sul suo tracciato, e di direttrice di preferenziale localizzazione delle attività produttive e terziarie: in particolar modo

lungo l'arco settentrionale ed occidentale della circonvallazione con il tempo si consolida un paesaggio fatto di capannoni e magazzini che restituiscono una immagine di Rimini diversa dalla città delle vacanze propria dell'immaginario collettivo e che per converso la rende più simile ai centri terziari e produttivi della Pianura Padana.

Seppur in modo differenziato, il processo di crescita verso l'entroterra ha interessato, oltre alla centralità territoriale di Rimini, anche il territorio posto alle spalle della città lineare costiera, attraverso il superamento dei limiti infrastrutturali della linea ferroviaria e della attuale SS 16 Adriatica.

Anche in questo caso, le modalità attraverso le quali tale crescita si è andata realizzando, sono quelle della saturazione ed addizione: le aree edificate sorte alle spalle della statale adriatica costituiscono dei brani incompiuti di tessuto urbano che, in attesa di una successiva addizione, determinano la assenza di un margine urbano.

Proprio la assenza di un margine urbano, coniugata ad un processo di diffusione urbana nelle aree a prevalente funzione agricola e di progressiva saldatura con i nuclei edilizi della campagna, rappresenta l'aspetto peculiare attraverso il quale è possibile descrivere il paesaggio della porzione di territorio compresa tra la città lineare costiera ed il canale stradale determinato dalla realizzazione della variante alla SS16 di progetto che, come si dirà nel seguito, rappresenta, insieme all'autostrada A14 il nuovo limite infrastrutturale della urbanizzazione.

Elemento identificativo del sistema insediativo della Valmarecchia è quello di presentarsi in modo frammentario, con una irregolare alternanza di aree edificate, siano esse a carattere civile o produttivo, e di aree agricole in prevalenza coltivate a seminativo, ma con ampie zone a frutteti e vigneti. Tale configurazione rende poco intellegibile la distinzione fra territorio aperto e territorio edificato.

Il tema della indifferenziazione morfologica e funzionale rappresenta la principale connotazione del paesaggio costiero: una sequenza confusa e continua, interrotta se non da episodici e modesti varchi in corrispondenza delle foci dei corsi d'acqua, di edifici tra loro differenti per tipologia edilizia, dimensioni, forma, linguaggio architettonico, ma per la loro maggior parte accomunati dall'essere stati progettati secondo comuni criteri di massimo sfruttamento fondiario e dall'essere destinati al servizio della industria turistica, ma anche una commistione di luci, colori e suoni che nel loro insieme ad oggi rappresentano il problematico lascito di una stagione dorata e pur sempre un fattore di attrattività.

Relativamente all'autostrada A14, il cui tracciato corre lungo il piede del rilievo collinare partendo da Nord e si sposta sempre più verso la linea costiera man mano che il fronte collinare avanza verso il mare, rimarcando

così quell'assetto triangolare, secondo il quale si è schematicamente rappresentato il "Territorio della pianura" in contrapposizione al "Territorio della collina".

6.1.3 La viabilità esistente

Relativamente alla viabilità locale esistente, come è possibile osservare nella Figura 5-1, si può affermare che sono presenti due principali direttrici con andamento nord-ovest/sud-est, ossia l'Autostrada E55 e la Strada Statale SS16 (entrambe evidenziate in rosso). Tali assi di distribuzione primaria si sviluppano lungo la costa e svolgono il ruolo di grande distribuzione locale ma anche di collegamento con la parte più a nord dell'Emilia Romagna e, a sud, con le Marche.

Ad un livello inferiore si sviluppano le Strade Provinciali, che svolgono il ruolo di distribuzione a scala locale ma che collegano anche le zone costiere con quelle più ad ovest verso l'Appennino.

E' possibile notare inoltre come nella porzione ovest del territorio analizzato non siano presenti Autostrade o Strade Statali, affidando l'intera viabilità a Strade Provinciali e strade comunali e locali.



Figura 6-3 – VIABILITÀ PROVINCIALE - GEOPORTALE REGIONE EMILIA ROMANA

- strade comunali e locali
- Autostrada
- Strada Statale
- Strada Regionale
- Strada Provinciale

6.2 Condizioni percettive

Gli elementi di visualità (punti panoramici, strade panoramiche, ecc.) presenti nell'area d'interesse ed i loro rapporti con il paesaggio, che determinano quindi le condizioni percettive generali dell'infrastruttura, non hanno subito modifiche rispetto all'assetto valutato del precedente SIA. I rapporti visivi tra questi elementi non hanno quindi subito variazioni e l'analisi precedente è da ritenersi tutt'ora valida.

Al fine di confermare le valutazioni appena esposte, si rimanda al CAPITOLO 2. Da tali immagini è possibile notare come il nuovo tracciato si scosti solo per piccole porzioni dal precedente, senza quindi andare a modificare in maniera significativa il nuovo assetto già analizzato nel precedente SIA.

Infine, vengono riportati alcune vedute dell'area di intervento da punti panoramici o da strade di percorrenza con affaccio diretto sull'opera in progetto, nonché fotosimulazioni esplicative.

I punti individuati sono quelli maggiormente sopraelevati rispetto al contesto circostante, che sono comunque rari in quanto il territorio percorso dall'infrastruttura in progetto è perlopiù pianeggiante e/o costiero. Per l'individuazione delle visibilità lato monte/ovest è stata utilizzata l'attuale E55 (in quanto il nuovo tracciato corre parallelo alla stessa nel lato valle/est) e sono stati inseriti ulteriori fotoinserti generali dell'opera in progetto con comparazione ante e post operam.

Si rimanda inoltre alle tavole REL_PAE_28/34 per ulteriori approfondimenti.




Figura 6-4 – VEDUTA DELL'AREA DEL RIO MELO




Figura 6-5 – VEDUTA DELL'AREA DEL FIUME MARANO



Figura 6-6 – VEDUTA DEL PONTE SUL MARECCHIA



Figura 6-7 – VEDUTA DA VIA MONTALBANO, RIMINI, IN DIREZIONE E55. L'OPERA NON È IDENTIFICABILE.



Figura 6-8 – VISUALE DA VIA DI SANTA CRISTINA, RIMINI. L'OPERA RISULTERÀ MASCHERATA DALLA PRESENZA DELL'ATTUALE E55.



Figura 6-9 – VEDUTA DA VIA PANORAMICA, RIMINI.



Figura 6-10 – VEDUTA DA VIA GROTTA, MISANO. ESEMPIO DI COME DALL'AREA COSTIERA, ANCHE CON TERRITORIO NON EDIFICATO, LA VISIBILITÀ DELL'OPERA RISULTI DIFFICOLTOSA.

7. CONCLUSIONI

L'analisi dei rapporti tra le opere in progetto e le aree vincolate ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/04, ha tenuto conto, in prima istanza, degli aspetti tecnico-funzionali delle opere previste, nonché delle caratteristiche e della natura dei beni vincolati, all'interno del contesto paesaggistico entro cui tali opere vanno ad inserirsi.

Come è stato precedentemente evidenziato, il progetto interessa, prevalentemente, aree vincolate, elencate nell'art.142 del D.Lgs 42/04 alla lettera c), ovvero relative ai *Fiumi, torrenti, corsi d'acqua* e zone di tutela previste dal PTCP.

Per un breve tratto, estensione di circa 98 metri fra le chilometriche 8+500 e 8+600, l'opera interseca con le aree elencate nell'art.142 del D.Lgs 42/04 alla lettera g), ovvero Foreste e boschi ancorché percorsi dal fuoco. Infine, nel comune di Misano Adriatico, il progetto ricade all'interno dell'area "Paesaggio naturale e seminaturale protetto Torrente Conca", istituita con delibera del consiglio provinciale di Rimini n.33 del 28/06/2011. Tali vincoli, già presenti negli strumenti di pianificazione analizzati nel precedente SIA, dovranno essere tenuti in considerazione per le fasi progettuali relative.

Si sottolinea che anche alcune aree di cantiere, poste a ridosso del tracciato, rientrano all'interno di aree vincolate, elencate nell'art.142 del D.Lgs 42/04 alla lettera c), ovvero relative ai *Fiumi, torrenti, corsi d'acqua* e dell'area "Paesaggio naturale e seminaturale protetto Torrente Conca".

Rispetto alla tipologia di vincolo di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/04 alla lett. c), invece, è possibile distinguere, in relazione alla natura del contesto in cui ricadono detti vincoli, nonché alla rilevanza del corso d'acqua attraversato, situazioni nelle quali è possibile escludere trasformazioni a seguito dell'attraversamento del progetto, da quelle in cui l'attraversamento riguarda fiumi di particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

Oltre ai corsi d'acqua principali quali il Fiume Marecchia, il Torrente Ausa ed il Torrente Marano, che si sviluppano secondo direzione SW-NE e sfociano a mare, la pianura è caratterizzata da piccoli scoli che nascono dalle ultime propaggini collinari e raggiungono il mare con andamento subperpendicolare alla costa.

Altri scorrono per un tratto paralleli ai corsi d'acqua principali poi vi si gettano come il fosso Padulli che confluisce nel deviatore del Torrente Ausa (per cause antropiche dal momento che l'originario corso del Torrente Ausa è stato deviato e ora le sue acque sfociano nel Fiume Marecchia).

La valutazione delle relazioni Opera – contesto paesaggistico, sono state svolte con riferimento alla sensibilità naturalistica dei corsi d'acqua stessi, ovvero all'assetto fisionomico – strutturale, al grado di copertura dei consorzi vegetali esistenti ed alla continuità ecologica dei sistemi fluviali, nelle seguenti aree sottoposte a vincoli e tutele:

- Area Fiume Marecchia
- Area Fosso Padulli

- Area Deviatore e Torrente AUSA
- Area Torrente Marano
- Area Rio Melo
- Area Rio Alberello e Rio della Agina
- Area Fiume Conca

Dall'analisi conoscitiva è emerso come i sistemi fluviali principali sono caratterizzati da una fascia ripariale, differentemente sviluppata in base alla grandezza dell'alveo e dello spazio disponibile. La vegetazione naturale ripariale si dispone sulle rive secondo diversi gradienti ecologici e si presenta piuttosto varia, sia a livello strutturale che floristico. Le prime formazioni a contatto con il corso d'acqua, perlopiù su suoli minerali, sono rappresentate da fitocenosi scarsamente evolute, costituite da associazioni di erbe annuali ben evidenti sui substrati ciottolosi dei greti fluviali.

Alle formazioni di greto seguono, lungo le sponde, formazioni più evolute, come i saliceti; le prime formazioni sono a portamento erbaceo, per poi proseguire con una fisionomia essenzialmente arborea, a dominanza di salici, ontani e pioppi.

Tutti gli altri corsi d'acqua, e la rete di canali irrigui, si caratterizzano per la limitata larghezza dell'alveo e della fascia riparia, in alcuni casi del tutto inesistente, non costituendo, pertanto, un ecosistema a sé stante.

In particolare, l'analisi ha posto in evidenza le interferenze con le fitocenosi igrofile a sviluppo arboreo arbustivo presenti lungo la fascia ripariale del Torrente Marecchia, attraversato in viadotto dal tracciato di progetto; lungo il Torrente AUSA in corrispondenza dello svincolo di Rimini sud; lungo il Torrente Marano e con la fascia di vegetazione spondale del Rio Melo.

L'entità dell'interferenza non è correlata alla superficie sottratta, che costituisce peraltro una porzione modesta rispetto all'intera estensione dell'ecosistema, bensì alla possibilità che tale sottrazione vada a costituire un'interruzione della fascia ripariale in corrispondenza dell'attraversamento del tracciato stradale in progetto.

In corrispondenza delle valli fluviali trasversali rispetto all'andamento di costa, nonché dei percorsi che su di esse si impostano, si manifesta più chiaramente l'effetto barriera che la strada in progetto è in grado di produrre e che può essere senz'altro individuato come l'alterazione più significativa dell'immagine mentale dell'ambito di intervento, pur tenendo conto del fatto che detta alterazione sussiste già, non solo a causa della presenza della infrastruttura autostradale esistente, ma anche per conseguenza delle altre principali infrastrutture di trasporto che insistono sul territorio in esame (statale Adriatica-Emilia e ferrovia).

L'effetto di interruzione della continuità dei segni trasversali alla costa, chiaramente desumibile dalla lettura della trama dei segni disposti ortogonalmente alla linea di costa, di volta in volta costituiti dalla trama viaria storica, dal reticolo idrografico principale e secondario, viene di fatto, come detto, già allo stato attuale interrotto dal segno ad essi pressoché perpendicolare della autostrada esistente.

Se per quanto concerne l'armatura viaria tale rottura di continuità fisica e percettiva è ormai solo parzialmente recuperabile, diverso è il caso dei principali corsi d'acqua, in cui le formazioni arboreo arbustive

svolgono un ruolo di evidenziazione rispetto ad un paesaggio dominato in massima parte dalla coltura a seminativo che interessano la maggior parte delle aree di pianura e di quelle pedecollinari.

Di tale tipologia di rapporto è emblematico l'esempio costituito dall'attraverso del Fiume Marecchia, il cui alveo ampio – soprattutto se commisurato a quello dei corsi d'acqua attraversati dalla infrastruttura di progetto – prelude ai più ampi ed aperti spazi della Pianura Padana .

Potremmo quindi affermare che l'equipaggiamento vegetale che borda la sponda destra del corso del Marecchia costituisce una sorta di ideale cinta muraria oltre la quale si apre il territorio della pianura emiliana ed al di là resta la più dimensionalmente modesta pianura della riminese, con il suo progressivo assottigliarsi verso il promontorio di Gabicce.

Area Fiume Marecchia

Entrando nello specifico della prima area oggetto di analisi, all'interno del primo inquadramento relativo all'attraversamento del Fiume Marecchia, si evidenzia come il tracciato stradale di progetto va in affiancamento all'A14, costituendo peraltro un unico canale infrastrutturale; in questo tratto di attraversamento del tracciato, si possono evidenziare due aspetti centrali su cui sono state fondate le logiche degli interventi di mitigazione paesaggistica:

- configurazione del nuovo percorso stradale quale elemento di rafforzamento della lettura per fasce parallele alla linea di costa e configurazione di un effetto barriera;
- mantenimento della continuità degli elementi trasversali, come valli e crinali, e degli elementi che vi si impostano

Considerando che il progetto è previsto in affiancamento ad una infrastruttura già esistente, l'effetto barriera è certamente preesistente, e il contenimento di tale effetto può essere affrontata nella progettazione dell'intero sistema viabilistico nel suo complesso e nei reciproci rapporti dei percorsi tra loro interrelati

La possibilità, se non di eliminare, di compensare almeno l'effetto barriera derivante dalla messa in opera del nuovo tracciato, esiste anche nell'ambito del progetto in esame. In tale ottica, infatti, è opportuno mantenere la continuità di alcuni elementi trasversali che garantiscono la connessione tra differenti ambiti territoriali che, come detto, hanno una disposizione parallela alla linea di costa.

In tal senso l'alveo del Fiume Marecchia, la cui opera di attraversamento si prevede in stretto affiancamento al viadotto dell'A14, rappresenta il corridoio primario, segnalato nella Rete ecologica della Provincia di Rimini e tra i siti della Rete Natura 2000, in virtù del ruolo di connessione territoriale che svolge tra l'ambito di pianura ad uso agricolo e il settore costiero.




Figura 7-1 – FIUME MARECCHIA: GLI ELEMENTI STRUTTURANTI, IL CORSO D'ACQUA, E CARATTERIZZANTI, LA VEGETAZIONE SPONDALE, LA FORZA ESPRESSIVA

In accordo con quanto già progettato per l'ampliamento dell'A14, l'incremento dell'effetto barriera conseguente alla realizzazione delle opere può essere mitigato a partire dalla conoscenza dei sistemi presenti lungo la fascia fluviale, rinforzando e riqualificando la fascia di vegetazione spondale igrofila.

Tale logica è assunta anche rispetto agli attraversamenti minori, quali il Torrente Marano, poiché, sebbene in scala minore, essi si configurano come dei segni identitari del paesaggio e di cui, è opportuno salvaguardarne l'integrità e la continuità.



Figura 7-2 – FIUME MARECCHIA: IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ ESPRESSIVA ED EVOCATIVA ATTRAVERSO IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI SEGNI STRUTTURANTI (IL CORSO D'ACQUA E LA VEGETAZIONE SPONDALE)

Area Fosso Padulli

Analogamente in corrispondenza della zona di Covignano, dove il tracciato stradale in progetto affianca la galleria autostradale, non si interrompere il percorso di valle che da Rimini risale verso il suo entroterra, prima lungo il margine sud dell'ambito pedecollinare e poi lungo il corso del Torrente Ausa.

In questa area, si evidenzia come l'attraversamento del Fosso Padulli interessi un'area con caratteristiche eterogenee, nella quale alle ampie aree agricole prevalentemente utilizzate a seminativo, si contrappongono aggregati edilizi con tipologie a capannone.

Una situazione particolare si riscontra in corrispondenza dell'attuale svincolo autostradale di Rimini sud, che per la posizione geografica, si configura come una sorta di fulcro fra i tre ambiti, quello costiero urbanizzato, quello di pianura adibito ad uso agricolo e quello pedecollinare. Lo svincolo autostradale esistente svolge, dal punto di vista dell'immagine mentale dell'ambito di intervento, il ruolo di "nucleo" o nodo di convergenza e di diramazione delle percorrenze da e verso la costa e l'entroterra, sottolineando il percorso "di svolta" e di cerniera tra il sistema appenninico e quello padano.

Area Deviatore e Torrente Ausa

L'attraversamento del Deviatore Ausa da parte del tracciato di progetto si configura in stretto affiancamento all'asse autostradale, in un'area caratterizzata da incolti con presenza di elementi arborei e arbustivi e dalla presenza di edilizia sparsa di tipo industriale.

Nel tratto successivo, il sovrappasso della strada di San Marino (SS 72) da parte del tracciato dell'A14 esistente e, successivamente, del tracciato della SS16 in progetto, determina un effetto se non di occlusione, almeno di indebolimento della direttrice stessa.

Tale effetto di interruzione visiva della percorrenza potrebbe essere contenuto mediante la costituzione di interventi di mitigazione paesaggistica, quali la messa in opera di elementi lineari lungo le direttrici, al fine di rafforzare i segni preesistenti.

In coerenza con tale logica, si è ritenuto opportuno garantire la continuità di elementi fisici, ricadenti nell'area dello svincolo, nello specifico il Torrente Ausa; si suggeriscono a tale proposito interventi di rinaturazione spondale, ossia la messa in opera di vegetazione arboreo-arbustiva a carattere igrofilo al fine di sottolineare gli andamenti trasversali alla costa.

Area Torrente Marano

Il tratto di attraversamento del torrente Marano si realizza con un viadotto di circa 500 metri su un territorio agricolo, cui si frappongono le frange edificate lungo la viabilità esistente della periferia sud di Riccione. Come detto, anche questo attraversamento rappresenta un elemento strutturante del contesto paesaggistico e, unitamente alla vegetazione spondale, quale elemento caratterizzante, ne costituisce un segno identitario.

Area Rio Melo

In merito all'attraversamento del Rio Melo, per un'estensione di circa 340 metri, si evidenzia come tale corso d'acqua sia caratterizzato allo stato attuale da una vegetazione igrofila discontinua. La porzione di territorio che si sviluppa in destra idrografica del Rio Melo si caratterizza nei tessuti insediativi di frangia ad impianto regolare, a grana minuta e tipi edilizi puntuali, nonché per la presenza di terreni coltivati inframmezzati da aree edificate di tipo industriale, produttivo e terziario direzionale, che incrementano l'eterogeneità dell'area.

Area Rio Alberello e Rio della Agina

Negli ultimi tre chilometri, il tracciato in progetto attraversa Rio Alberello e Rio Agina in stretto affiancamento all'autostrada A14; in questo modo, si realizza un unico corridoio infrastrutturale in cui non si alterano le condizioni visuali attuali.

Area Fiume Conca

Nell'ultimo tratto di progetto che va dall'attraversamento della SP Coriano - Misano mare fino alla connessione con la SS 16 esistente, il tracciato si snoda parallelamente al corso del fiume Conca, in cui, vista la destinazione essenzialmente agricola del territorio, si può escludere l'insorgere di interferenze rispetto alla vegetazione naturale.

Lo sviluppo del tracciato, nella tratta finale, presenta una galleria interrata ricoperta da una collina artificiale, che andrà quindi a limitare al massimo l'impatto della nuova infrastruttura in quest'area.

Il tracciato di progetto si raccorda, infine, alla sede attuale della SS16 non alterando in maniera rilevante le relazioni fra gli elementi strutturanti il paesaggio, né modificando le condizioni percettive. In relazione alla presenza di nuclei edificati in espansione si è ritenuto opportuno prevedere di interventi a verde con funzione di schermo visivo.

In conclusione, in relazione alla tematica della continuità percettiva degli andamenti trasversali alla linea di costa, posta alla base delle analisi fin qui svolte, come emerso dalla costruzione descrizione del quadro conoscitivo di area vasta, è possibile sintetizzare il territorio in esame in un complesso rapporto di incontro e scontro fra trame e segni ortogonali e paralleli alla linea di costa.

Rispetto a tale condizione, è apparso di tutta evidenza come la realizzazione della strada statale, in particolar modo, nei tratti in affiancamento con l'autostrada A14, di per sé stessa non comporta una modifica della struttura per dei segni ortogonali alla linea di costa, che costituisce l'immagine identitaria di questa porzione di territorio.

In ragione di tali considerazioni, obiettivo degli interventi di mitigazione paesaggistica è stato in generale quello, non di mascherare l'infrastruttura attraverso il ricorso a soluzioni tradizionali (filari alberati ed gruppi arborei posti in affiancamento all'asse stradale), ma di operare nel senso della valorizzazione del composito repertorio di segni trasversali attraversati.

A fronte di tale obiettivo, il principio da cui ha preso le mosse la attività di progettazione degli interventi di mitigazione paesaggistica è stato quello di fondarli sugli elementi strutturanti e caratterizzanti appartenenti alla trama dei segni storici ed identitari ortogonali alla linea di costa.

In questa prospettiva è stato operato un rafforzamento delle formazioni vegetali a carattere arboreo ed arbustivo presenti, in diverso modo, lungo le sponde dei principali corsi d'acqua.

La presente richiesta di proroga si configura quindi necessaria in relazione alle modifiche progettuali ed agli aggiornamenti normativi espressi nei capitoli precedenti. Il progetto nel suo insieme mantiene gli stessi caratteri e attenzioni verso il paesaggio circostante precedentemente analizzato.